




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 2308-A

Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e
funzionalità delle pubbliche amministrazioni

(Conversione in legge del DL n. 25 del 2025)

N. 328 – 22 aprile 2025



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 2308-A

Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e
funzionalità delle pubbliche amministrazioni

(Conversione in legge del DL n. 25 del 2025)

N. 328 – 22 aprile 2025

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA	11
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	13
ARTICOLO 1, COMMA 1-BIS.....	13
Assunzione di studenti di età inferiore a 24 anni con contratto di formazione e lavoro	13
ARTICOLO 2, COMMA 2-BIS.....	14
Istituzione del Nucleo <i>end of waste</i> presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.....	14
ARTICOLO 2, COMMA 2-TER.....	16
Misure in materia di tutela del territorio, gestione delle acque nonché di mitigazione del dissesto idrogeologico.....	16
ARTICOLO 2, COMMA 3-BIS.....	17
Stabilizzazione di personale non dirigenziale presso l'ARPA Sicilia	17
ARTICOLO 3, COMMA 1, LETTERA A-BIS).....	18
Disposizioni in materia di accesso alla dirigenza generale	18
ARTICOLO 3, COMMA 1, LETTERA E-BIS).....	19
Assunzioni a tempo determinato in sostituzione di personale in aspettativa non retribuita	19
ARTICOLO 4, COMMA 4-BIS.....	20
Prosecuzione delle attività dei corpi civili di pace.....	20
ARTICOLO 4, COMMA 7-BIS.....	21
Progressioni economiche e progressioni di carriera negli enti pubblici di ricerca.....	21
ARTICOLO 4, COMMA 7-TER.....	22
Inserimento del merito sportivo tra le categorie dei titoli valutabili ai fini della formazione delle graduatorie dei concorsi pubblici	22
ARTICOLO 4, COMMA 8-BIS.....	23
Assunzioni docenti di religione cattolica.....	23
ARTICOLO 4, COMMA 9.....	24

Misure riguardanti vincoli al numero di idonei nelle graduatorie dei concorsi per il reclutamento di personale nelle amministrazioni pubbliche	24
ARTICOLO 4, COMMI DA 9-TER A 9-SEXIES	25
Istituzione di posizioni di dirigenti di seconda fascia a tempo determinato presso le istituzioni statali dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale	25
ARTICOLO 4, COMMI 9-NOVIES E 9-DECIES	27
Figura professionale del <i>social media</i> e <i>digital manager</i>	27
ARTICOLO 4, COMMA 9-UNDECIES.....	27
Valorizzazione del servizio prestato con pieno merito nei bandi di concorso per il reclutamento di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.....	27
ARTICOLO 5-BIS	28
Disposizioni per rafforzare la capacità amministrativa del Ministero della salute	28
ARTICOLO 6-BIS	30
Reclutamento di personale presso l'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità.....	30
ARTICOLO 6-TER.....	32
Nomina del responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia in convenzione con altri comuni	32
ARTICOLO 7, COMMA 1.....	33
Incremento organico Presidenza del consiglio per la funzionalità della Commissione RIPAM.....	33
ARTICOLO 7, COMMA 4-BIS.....	36
Struttura di missione per l'attuazione del cosiddetto Piano Mattei	36
ARTICOLO 7-BIS	37
Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici	37
ARTICOLO 7-TER.....	40
Misure organizzative urgenti per le funzionalità della Segreteria tecnica per le politiche in materia di disabilità.....	40
ARTICOLO 7-QUATER.....	42

Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari ..	42
ARTICOLO 8, COMMA 2.....	45
Misure per i comuni che assicurano interventi per l'attuazione del Giubileo 2025.....	45
ARTICOLO 8, COMMA 3.....	46
Uffici di diretta collaborazione degli organi di indirizzo politico delle regioni.....	46
ARTICOLO 8, COMMA 3-BIS.....	47
Disposizioni in materia di assunzioni di giovani nella pubblica amministrazione.....	47
ARTICOLO 8, COMMA 3-TER.....	48
Rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche	48
ARTICOLO 8, COMMA DA 8-BIS A 8-QUATER.....	49
Concessione ai comuni di contributi per investimenti.....	49
ARTICOLO 8, COMMA 10-BIS.....	50
Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa della regione Calabria	50
ARTICOLO 8, COMMA 10-TER	51
Supporto tecnico per la gestione delle risorse del PNRR assegnate dalla Direzione centrale per la finanza locale del Ministero dell'interno	51
ARTICOLO 8-BIS.....	53
Misure urgenti in materia di edilizia scolastica	53
ARTICOLO 9, COMMI 2-BIS, 2-TER E 2-QUATER.....	54
Procedura di prima nomina dei segretari comunali	54
ARTICOLO 10-BIS.....	55
Trasferimento di funzioni e compiti nell'ambito di gestioni commissariali per interventi post calamità nel territorio metropolitano di Napoli.....	55
ARTICOLO 10-TER.....	56
Differimento del termine di approvazione dei piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani.....	56
ARTICOLO 10-QUATER.....	57
Disposizioni urgenti per il potenziamento dell'Ente parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e dell'Ente parco nazionale della Maiella	57

ARTICOLO 11, COMMII DA 3 A 3-SEXIES.....	58
Consiglio superiore dell'economia e delle finanze	58
ARTICOLO 11, COMMA 3-SEPTIES.....	61
Corresponsione degli incentivi alla mobilità territoriale per i dirigenti dell'Agenzia delle entrate	61
ARTICOLO 11, COMMA 3-OCTIES	61
Disposizioni urgenti in materia di funzionalità delle agenzie fiscali e dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura	61
ARTICOLO 11-BIS.....	65
Disposizioni urgenti per la funzionalità dell'Ispettorato nazionale del lavoro.....	65
ARTICOLO 12, COMMA 1-BIS.....	67
Disposizioni in materia di prestazioni dei medici convenzionati.....	67
ARTICOLO 12, DA COMMA 1-TER A COMMA 1-SEXIES.....	68
Particolari forme di gestione dell'assicurazione presso l'INAIL.....	68
ARTICOLO 12, COMMA 9-BIS.....	71
Disposizioni a favore dell'ente sanitario poliambulatorio Montezemolo	71
ARTICOLO 12, COMMA 10-BIS	71
Integrazione del Comitato di indirizzo della Zona Logistica Semplificata (ZLS)	71
ARTICOLO 12, COMMA 10-TER.....	73
Modifiche alle norme di organizzazione e funzionamento del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale	73
ARTICOLO 12, COMMII DA 10-QUATER A 10-OCTIES	74
Disposizioni in materia di investimenti esteri e di dotazione organica del Ministero delle imprese e del <i>made in Italy</i>	74
ARTICOLO 12, COMMA 11.....	76
Risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro da parte delle amministrazioni pubbliche	76
ARTICOLO 12, COMMA 13-BIS.....	77
Sostegno al diritto allo studio degli studenti in condizione di disabilità gravissima	77
ARTICOLO 12, COMMA 14.....	78

Assunzioni presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste	78
ARTICOLO 12, COMMA 14-BIS	80
Misure per gli organismi pagatori regionali.....	80
ARTICOLO 12, COMMII DA 15 <i>QUINQUIES</i> A 15 <i>NOVIES</i>	81
Disposizioni in materia di politiche in favore delle persone con disabilità	81
ARTICOLO 12, COMMA 15- <i>DECIES</i> E 15- <i>UNDECIES</i>	84
Utilizzo del personale di Ales Spa da parte del Ministero della cultura	84
ARTICOLO 12, COMMII 16- <i>BIS</i> E 16- <i>TER</i>	85
Incarichi degli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	85
ARTICOLO 12, COMMII DA 16- <i>QUATER</i> A 16- <i>SEPTIES</i>	86
Incremento della dotazione organica degli ammiragli ispettori del Corpo della Capitaneria di porto	86
ARTICOLO 12, COMMII 16- <i>OCTIES</i> E 16- <i>NOVIES</i>	88
Conservazione degli atti notarili	88
ARTICOLO 12, COMMA 16- <i>DECIES</i>	91
Punto franco del Porto vecchio di Trieste.....	91
ARTICOLO 12, COMMA 16- <i>UNDECIES</i>	92
Interventi per la revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico.....	92
ARTICOLO 12, COMMII 16- <i>DUODECIES</i> E 16- <i>TERDECIES</i>	93
Disposizioni concernenti la struttura commissariale istituita per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto.....	93
ARTICOLO 12, COMMA 16- <i>QUATERDECIES</i>	94
Disposizioni concernenti l'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE)	94
ARTICOLO 12, COMMII 16- <i>QUINQUIESDECIS</i> E 16- <i>SEXIESDECIES</i>	95
Disposizioni concernenti il Consiglio superiore della pubblica istruzione	95
ARTICOLO 12, COMMA 16- <i>DUODEVICIES</i> E 16- <i>UNDEVICIES</i>	97

Deroga alla limitazione della spesa di cui all'articolo 1, comma 830, della legge n. 207 del 2024, per le fondazioni lirico sinfoniche, i teatri nazionali e di rilevante interesse culturale	97
ARTICOLO 12, COMMA 16- <i>VICIES</i>	99
Libera professione degli accompagnatori al pianoforte e al clavicembalo e dei tecnici di laboratorio in servizio negli AFAM	99
ARTICOLO 12, COMMA 16- <i>VICIES SEMEL</i>	99
Finanziamento del restauro del blocco n. 21 del campo di prigionia di Auschwitz.....	99
ARTICOLO 12- <i>BIS</i>	101
Ulteriori disposizioni per la funzionalità della pubblica amministrazione	101
ARTICOLO 12- <i>TER</i>	102
Ulteriori misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni	102
ARTICOLO 12- <i>QUATER</i>	103
Misure urgenti per il reclutamento di personale del Servizio sanitario nazionale.....	103
ARTICOLO 12- <i>QUINQUES</i>	104
Disposizioni in materia di personale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale	104
ARTICOLO 13- <i>BIS</i>	108
Reclutamento e funzionalità delle camere di commercio nonché deroghe al divieto di conferimento di incarichi a soggetti in quiescenza	108
ARTICOLO 14, COMMA 1- <i>BIS</i>	110
Misure per l'armonizzazione del trattamento accessorio del personale dipendente degli enti territoriali.....	110
ARTICOLO 14, COMMA 6	111
Copertura assicurativa integrativa delle spese sanitarie del personale della scuola.....	111
ARTICOLO 14, COMMI 6- <i>BISE</i> E 6- <i>TER</i>	113
Indennità accessoria di diretta collaborazione del personale dell'amministrazione civile dell'interno e del Ministero della difesa	113
ARTICOLO 14, COMMA 6- <i>QUATER</i>	115

Copertura finanziaria relativa all'assicurazione del rischio di responsabilità civile dei funzionari prefettizi.....	115
ARTICOLO 14, COMMA 6- <i>QUINQUIES</i>	117
Incarico di direzione delle strutture per il personale dirigente delle Forze armate.....	117
ARTICOLO 14, COMMA 6- <i>SEXIES</i>	118
Personale dell'Agenzia nazionale per la gestione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata	118
ARTICOLO 15- <i>BIS</i>	119
Funzionalità delle pubbliche amministrazioni operanti nel settore della mobilità	119
ARTICOLO 15- <i>TER</i>	120
Funzionamento della rete nazionale Te.T.Ra	120
ARTICOLO 17- <i>BIS</i> , COMMA 1.....	123
Maggiorazione dell'indennità di amministrazione del personale RGS impegnato nelle funzioni connesse al PNRR.....	123
ARTICOLO 17- <i>BIS</i> , COMMA 2.....	124
Retribuzione di posizione in favore dei direttori delle Ragionerie territoriali operanti nei capoluoghi di regione.....	124
ARTICOLO 17- <i>BIS</i> , COMMA 3.....	126
Comitato FinTech	126
ARTICOLO 17- <i>BIS</i> , COMMI 4 E 5.....	127
Fondo risorse decentrate dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli	127
ARTICOLO 17- <i>BIS</i> , COMMA 6.....	129
Attribuzione delle funzioni di segreteria del Comitato per il sostegno finanziario pubblico all'esportazione	129
ARTICOLO 17- <i>BIS</i> , COMMA 9.....	130
Benefici di natura assistenziale in favore del personale del Ministero delle finanze	130
ARTICOLO 17- <i>TER</i>	131
Istituzione della Cabina di regia per la valorizzazione e lo sviluppo del mercato dei capitali	131

ARTICOLO 17-QUATER.....	136
Misure urgenti per il potenziamento e la funzionalità del Ministero della giustizia	136
ARTICOLO 19, COMMA 2-BIS.....	139
Progetto <i>Marine Ecosystem Restoration</i> (MER)	139
ARTICOLO 19, COMMA 4-BIS.....	140
Trasferimento delle disponibilità residue del Fondo per la promozione della ricerca, il trasferimento tecnologico e la formazione universitaria nelle regioni interessate dagli eventi sismici del 2016	140
ARTICOLO 20, COMMUNI DA 2-BIS A 2-SEXIES.....	141
Istituzione della Struttura nazionale di supporto per i piani urbani della mobilità sostenibile (PUMS) e altre disposizioni in materia di assunzioni presso il Ministero dei trasporti.....	141
ARTICOLO 20, COMMUNI 2-SEPTIES E 2-OCTIES	144
Disposizioni concernenti l'Unità di missione PNRR operante presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	144
ARTICOLO 20, COMMUNI 2-NOVIES E 2-DECIES.....	146
Disposizioni in materia di interoperabilità di Banche dati su motorizzazione e trasporti	146
ARTICOLO 21, COMMA 2-BIS.....	147
Stabilizzazione di personale non dirigente in servizio a tempo determinato presso il Dipartimento della protezione civile.....	147
ARTICOLO 21-BIS.....	149
Misure urgenti per l'attuazione dei processi di ricostruzione dei territori delle regioni Marche e Umbria colpiti dai terremoti del 2022 e del 2023 da parte del Commissario straordinario	149
ARTICOLO 21-TER.....	150
Contributi per programmi internazionali di ricerca sanitaria.....	150
ARTICOLO 21-QUATER.....	152
Disposizioni urgenti per il funzionamento della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.....	152
ARTICOLO 21-QUINQUIES.....	153

Misure urgenti per la prevenzione e il recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche	153
--	-----

Informazioni sul provvedimento

A.C.	2308-A
Titolo:	Conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni
Iniziativa:	governativa
Iter al Senato:	no
Relazione tecnica (RT):	presente
Relatori per le Commissioni di merito:	Paolo Emilio Russo (FI-PPE), per la I Commissione; Schifone (FDI), per la XI Commissione
Commissioni competenti:	I (Affari costituzionali) e XI (Lavoro)

PREMESSA

Il disegno di legge dispone la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni.

Sono oggetto della presente nota le modifiche e le integrazioni apportate al testo del decreto-legge dalle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e XI (Lavoro pubblico e privato) nel corso dell'esame in sede referente.

Il testo iniziale del provvedimento, corredato di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, è stato già esaminato dalla Commissione Bilancio della Camera che, sullo stesso, ha espresso (seduta del 16 aprile 2025) parere favorevole con quattro condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, riferite all'articolo 7, commi 1 e 4, e all'articolo 12, comma 9, e quattro condizioni riferite all'articolo 2, comma 3, all'articolo 7, comma 1, all'articolo 18, comma 1, e all'articolo 19, comma 9.

In particolare, le condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione erano finalizzate a prevedere:

- all'articolo 7, comma 1, che all'atto del collocamento fuori ruolo del personale impiegato, ai sensi del citato comma, presso il Dipartimento della funzione pubblica sia reso indisponibile nella dotazione organica delle amministrazioni di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario;
- all'articolo 7, comma 4, che all'atto del collocamento fuori ruolo del personale impiegato, ai sensi del citato comma, presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri sia reso

indisponibile nella dotazione organica delle amministrazioni di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario;

- all'articolo 7, comma 4, che agli oneri derivanti dal comma in esame, pari a euro 614.954 per l'anno 2025 e a euro 819.937 annui a decorrere dall'anno 2026, si provveda mediante corrispondente riduzione del fondo per la formazione digitale, ecologica e amministrativa dei dipendenti della pubblica amministrazione, di cui all'articolo 1, comma 613, della legge n. 234 del 2021;
- all'articolo 12, comma 9, lettera *a*), che a quota parte degli oneri derivanti dall'attuazione del medesimo comma si provveda, a compensazione, mediante la soppressione, anziché la riduzione, di un numero di posizioni equivalente dal punto di vista finanziario della famiglia professionale degli assistenti del Ministero dell'interno, specificando, altresì, che tale numero, in base a quanto indicato nella relazione tecnica, è pari a otto posizioni.

Ulteriori condizioni erano invece finalizzate a prevedere:

- all'articolo 2, comma 3, la precisazione che, oltre al termine di cui alla lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017, è differito al 31 dicembre 2025, altresì, il termine, di cui all'alinea del comma 1 del medesimo articolo 20, entro il quale è possibile procedere alla stabilizzazione degli assistenti sociali;
- all'articolo 7, comma 1, terzo periodo, che gli oneri derivanti dal citato comma siano pari a, anziché quantificati in, euro 1.269.174 per l'anno 2025 e euro 1.692.231 a decorrere dall'anno 2026;
- all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), numero 1.2), che sia chiarito che, ai fini della compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dalla riduzione della percentuale di cui al precedente periodo del medesimo numero 1.2) della lettera *a*), una corrispondente quota, in termini di saldo netto da finanziare, delle maggiori risorse destinate alle finalità di cui alla lettera *b*) del predetto comma 1 sia accantonata e resa indisponibile;
- all'articolo 19, comma 9, che gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 5 del medesimo articolo siano costituiti dalle minori entrate derivanti dalla riapertura del termine per l'adesione alla procedura di riversamento spontaneo dei crediti d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, nonché che tali oneri siano valutati, anziché quantificati, nella misura indicata dal medesimo comma 9, trattandosi di una previsione di spesa.

Le condizioni sono state successivamente recepite dalle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e XI (Lavoro pubblico e privato) prima della conclusione dell'esame in sede referente.

In merito al testo iniziale del provvedimento, si rinvia alla Nota di verifica delle quantificazioni del Servizio bilancio dello Stato – Servizio Commissioni n. 324 del 9 aprile 2025.

Le proposte emendative approvate in sede referente non sono corredate di relazione tecnica, salvo le proposte n. 12.185, 17.02 e 21.3 presentate dal Governo.

Si esaminano di seguito le sole modifiche introdotte dalle Commissioni di merito che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 1, comma 1-*bis*

Assunzione di studenti di età inferiore a 24 anni con contratto di formazione e lavoro

La norma reca modifiche e integrazioni all'articolo 3-*ter* (Misure per favorire il reclutamento di giovani nella pubblica amministrazione), comma 2, del decreto-legge n. 44 del 2023. Il nuovo **comma 1-*bis*** modifica i requisiti che devono essere posseduti dagli studenti di età inferiore a 24 anni per essere assunti, sino al 31 dicembre 2026, dalle amministrazioni pubbliche, attraverso apposite convenzioni, con contratto di formazione e lavoro. In particolare, si richiede che tali studenti siano iscritti almeno al terzo anno del corso di studi e che siano in regola con il conseguimento dei CFU (mentre attualmente è richiesto che abbiano concluso gli esami previsti dal piano di studi) [lettera a)]. Viene inoltre specificato che i requisiti di partecipazione alle relative procedure selettive devono essere posseduti dai candidati alla scadenza del termine di presentazione della candidatura e che l'assunzione in servizio può essere perfezionata anche per i candidati vincitori che al momento dell'assunzione abbiano conseguito il titolo di studio della laurea o compiuto 24 anni di età [lettera b)].

La proposta emendativa che ha introdotto la norma in esame non è corredata di **prospetto riepilogativo degli effetti finanziari** né di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame reca modifiche e integrazioni all'articolo 3-*ter*, comma 2¹, del decreto-legge n. 44 del 2023. Il nuovo comma 1-*bis* modifica i requisiti che devono essere posseduti dagli studenti di età inferiore a 24 anni per essere assunti, sino al 31 dicembre 2026, dalle amministrazioni pubbliche, attraverso apposite convenzioni, con contratto di formazione e lavoro. In particolare, si richiede che tali studenti siano iscritti almeno al terzo anno del corso di studi e che siano in regola con il conseguimento dei CFU (mentre attualmente è richiesto che abbiano concluso gli esami previsti dal piano di studi). Viene inoltre specificato che i requisiti di partecipazione alle relative procedure selettive devono essere posseduti dai candidati alla scadenza del termine di presentazione della candidatura e che l'assunzione in servizio può essere perfezionata anche per i candidati vincitori che al momento dell'assunzione abbiano conseguito il titolo di studio della laurea o compiuto 24 anni di età.

Al riguardo non si formulano osservazioni, stante il carattere ordinamentale della norma in esame.

¹ Recante misure per favorire il reclutamento di giovani nella pubblica amministrazione.

ARTICOLO 2, comma 2-*bis*

Istituzione del Nucleo *end of waste* presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

Normativa vigente L'articolo 184-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, inserito dall'articolo 12, comma 1, decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 stabilisce che rifiuto cessa di essere tale quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio, e soddisfatti i criteri specifici, da adottare nel rispetto di alcune condizioni (comma 1). I criteri di cui al comma 1 sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. I criteri includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto (comma 2).

La norma aggiunge i seguenti commi all'articolo 184-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di cessazione della qualifica di rifiuto:

- il comma 5-*ter* istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2026, al fine di assicurare un supporto qualificato allo svolgimento delle attività istruttorie concernenti l'adozione dei decreti di cui al comma 2, il Nucleo *end of waste* (NEW), posto alle dipendenze funzionali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il NEW è composto da cinque membri scelti tra professori o ricercatori universitari, tra il personale delle pubbliche amministrazioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compreso quello appartenente a enti di ricerca, al Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, all'Istituto superiore di sanità, all'ENEA, a esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, ovvero tra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso del diploma di laurea o laurea magistrale, con almeno cinque anni di esperienza professionale in materia ambientale, con particolare riferimento al settore dell'economia circolare. I cinque membri del NEW sono nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, senza obbligo di procedura concorsuale e con determinazione motivata esclusivamente in ordine al possesso dei requisiti di cui al secondo periodo, durano in carica quattro anni e sono rinnovabili una sola volta. Ai membri del NEW, qualora provenienti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o appartenenti al personale di cui all'articolo 3 (Personale in regime di diritto pubblico) del medesimo decreto legislativo, si applica quanto previsto in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001, e, per il personale in regime di diritto pubblico, quanto stabilito dai rispettivi ordinamenti. A

ciascun membro del NEW spetta un compenso annuo lordo, comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione, non superiore a 40.000 euro.

- il comma 5-*quater* che dispone che agli oneri derivanti dal comma 5-*ter*, pari a 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

La proposta emendativa che ha introdotto la norma in esame non è corredata di **prospetto riepilogativo degli effetti finanziari** né di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame inseriscono due commi aggiuntivi all'articolo 184-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di cessazione della qualifica di rifiuto. Il comma 5-*ter* istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2026, il Nucleo *end of waste* (NEW), presso Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, composto da cinque membri. A ciascun membro del NEW spetta un compenso annuo lordo, comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione, non superiore a 40.000 euro.

Il NEW è composto da cinque membri scelti tra professori o ricercatori universitari, tra il personale delle pubbliche amministrazioni, a esclusione del personale delle istituzioni scolastiche, ovvero tra soggetti in possesso del diploma di laurea o laurea magistrale, con almeno cinque anni di esperienza professionale in materia ambientale. I cinque membri del NEW sono nominati con decreto ministeriale, senza obbligo di procedura concorsuale e con determinazione motivata esclusivamente in ordine al possesso dei requisiti, durano in carica quattro anni e sono rinnovabili una sola volta.

Il comma 5-*quater*, infine, quantifica gli oneri derivanti dal comma 5-*ter* in misura pari a 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, considerato che il suddetto onere appare configurato come limite massimo di spesa.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che l'articolo 2, comma 2-*bis*, capoverso comma 5-*quater*, provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente capoverso comma 5-*ter*, pari a 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero

dell'ambiente e della sicurezza energetica. Al riguardo non si formulano osservazioni, giacché il predetto accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche considerando le ulteriori riduzioni operate da altre disposizioni del presente provvedimento, come modificato nel corso dell'esame in sede referente.

ARTICOLO 2, comma 2-ter

Misure in materia di tutela del territorio, gestione delle acque nonché di mitigazione del dissesto idrogeologico

Le norme autorizzano, per il potenziamento delle attività finalizzate alla tutela del territorio e alla gestione delle acque nonché alla mitigazione del dissesto idrogeologico e del cambiamento climatico, le Autorità di bacino distrettuali a utilizzare le risorse disponibili di cui all'articolo 1, comma 698, della legge n. 197 del 2022² e alla legge n. 213 del 2023, stanziata nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per il reclutamento, nei limiti delle predette risorse e della vigente dotazione organica, di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, mediante l'indizione di procedure concorsuali pubbliche o lo scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici. I reclutamenti sono effettuati previa emanazione di apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

La proposta emendativa che ha introdotto la norma in esame non è corredata di prospetto riepilogativo degli effetti finanziari né di relazione tecnica.

In merito ai profili di quantificazione, si osserva preliminarmente che le disposizioni in esame autorizzano, per il potenziamento delle attività finalizzate alla tutela del territorio e alla gestione delle acque nonché alla mitigazione del dissesto idrogeologico e del cambiamento climatico, le Autorità di bacino distrettuali a utilizzare le risorse disponibili di cui all'articolo 1, comma 698, della legge n. 197 del 2022 e alla legge n. 213 del 2023, stanziata nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente

² L'articolo 1, comma 698, della legge n. 197 del 2022, al fine di consentire alle Autorità di bacino distrettuali delle Alpi orientali, del Fiume Po, dell'Appennino settentrionale, dell'Appennino centrale, dell'Appennino meridionale, della Sardegna e della Sicilia di far fronte ai compiti straordinari previsti dall'articolo 63, commi 10 e 11, del decreto legislativo n. 152 del 2006, provvedendo altresì all'implementazione e all'estensione all'intero distretto dei servizi informativi e applicativi per il monitoraggio e la previsione ambientale, per la gestione delle risorse idriche, ivi compresi gli eventi climatici estremi, e valutando gli impatti osservati, simulati e attesi anche in condizioni di cambiamento climatico e uso del suolo, nonché ad integrazione delle risorse economiche programmate per le spese correnti, è assegnato uno stanziamento di 14,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, così ripartito: 2,5 milioni di euro all'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi orientali, 2,5 milioni di euro all'Autorità di bacino distrettuale del Fiume Po, 2,5 milioni di euro all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale, 2,5 milioni di euro all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale, 2,5 milioni di euro all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale, 1 milione di euro all'Autorità di bacino distrettuale della Sardegna, 1 milione di euro all'Autorità di bacino distrettuale della Sicilia.

e della sicurezza energetica, per il reclutamento, nei limiti delle predette risorse e della vigente dotazione organica, di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, mediante l'indizione di procedure concorsuali pubbliche o lo scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici.

Al riguardo, premesso che la coerenza tra i reclutamenti da effettuare e le risorse da utilizzare dovrà essere verosimilmente assicurata dall'apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, alla cui emanazione sono subordinati i reclutamenti, appare comunque opportuno acquisire dati ed elementi di valutazione volti a verificare l'invarianza di oneri per la finanza pubblica.

ARTICOLO 2, comma 3-bis

Stabilizzazione di personale non dirigenziale presso l'ARPA Sicilia

Le norme autorizzano l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Regione siciliana (ARPA Sicilia), entro il 31 dicembre 2026, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale e nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale in possesso di particolari titoli.

Nello specifico il personale oggetto della stabilizzazione deve:

- a) risultare in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto con contratti di lavoro a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione e sia stato reclutato attraverso procedure pubbliche ovvero attraverso lo scorrimento delle graduatorie degli idonei di concorsi pubblici a tempo determinato o indeterminato per i profili professionali corrispondenti;
- b) abbia maturato quindici mesi continuativi di servizio alla data del 31 dicembre 2025;
- c) abbia conseguito una valutazione della *performance* positiva;
- d) sia in possesso di tutti i requisiti previsti a legislazione vigente per l'assunzione nella pubblica amministrazione e per l'accesso alla qualifica di inquadramento.

La proposta emendativa che ha introdotto la norma in esame non è corredata di **prospetto riepilogativo degli effetti finanziari** né di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame autorizzano l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Regione siciliana (ARPA Sicilia), entro il 31 dicembre 2026, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale e nei limiti

delle vigenti facoltà assunzionali, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale in possesso di particolari titoli.

Al riguardo non si formulano osservazioni atteso che la stabilizzazione in oggetto avviene in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale e nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali.

ARTICOLO 3, comma 1, lettera *a-bis*)

Disposizioni in materia di accesso alla dirigenza generale

Normativa vigente. L'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001 prevede che i dirigenti della II fascia transitano nella I qualora abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti per un periodo pari almeno a cinque anni senza essere incorsi nelle misure previste per le ipotesi di responsabilità dirigenziale, nei limiti dei posti disponibili, ovvero nel momento in cui si verifica la prima disponibilità di posto utile, tenuto conto, quale criterio di precedenza ai fini del transito, della data di maturazione del requisito dei cinque anni e, a parità di data di maturazione, della maggiore anzianità nella qualifica dirigenziale. L'articolo 28-bis, comma 1, del medesimo decreto legislativo dispone che l'accesso alla qualifica di dirigente di I fascia nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene, per il 50 per cento dei posti, calcolati con riferimento a quelli che si rendono disponibili ogni anno per la cessazione dal servizio dei soggetti incaricati. A tal fine, entro il 31 dicembre di ogni anno, le amministrazioni indicano, per il triennio successivo, il numero dei posti che si rendono vacanti per il collocamento in quiescenza del personale dirigenziale di ruolo di I fascia e la programmazione relativa a quelli da coprire mediante concorso.

La norma modifica il terzo periodo del comma 1, dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 165 del 2001 che nel testo vigente prevede che disciplina il transito dei dirigenti di II fascia nella I, nei limiti dei posti disponibili, qualora, in possesso di specifici requisiti individuati dalla medesima disposizione. La novella precisa che il suddetto transito avviene nei limiti dei posti complessivamente disponibili, al netto dei posti previsti dall'articolo 28-bis, comma 1, che in particolare prevede che l'accesso alla qualifica di dirigente di I fascia avviene, per il 50 per cento dei posti, calcolati con riferimento ai posti che si rendono vacanti per il collocamento in quiescenza del personale dirigenziale di ruolo di I fascia [comma 1, lettera *a-bis*]).

La proposta emendativa che ha introdotto la norma in esame non è corredata di **prospetto riepilogativo degli effetti finanziari** né di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame novella la disciplina prevista dall'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001 per il transito dei dirigenti di II fascia nella I fascia. In particolare, laddove il testo vigente di tale

disposizione prevede che tale transito avvenga, nei limiti dei posti disponibili, la novella, a tal fine, precisa che la complessiva disponibilità di posti vacanti nelle posizioni di I fascia venga computata al netto di quelli previsti dall'articolo 28-*bis*, comma 1, del medesimo decreto legislativo, che riserva il 50 per cento dei posti che si rendono annualmente vacanti per effetto del collocamento in quiescenza del personale dirigenziale di ruolo di I fascia all'avanzamento del personale dirigenziale di II fascia in servizio [comma 1, lettera *a-bis*]).

Al riguardo non si formulano osservazioni, posto che rimane comunque fermo il numero complessivo dei posti disponibili utilizzabili.

ARTICOLO 3, comma 1, lettera *e-bis*)

Assunzioni a tempo determinato in sostituzione di personale in aspettativa non retribuita

La norma integra l'articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001 inserendo il comma 2.1. La disposizione introdotta prevede che, nei casi in cui il personale dipendente di pubbliche amministrazioni fruisca dell'aspettativa non retribuita, le medesime amministrazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, previo svolgimento di procedure selettive conformi a quanto previsto dall'articolo 35 del medesimo decreto legislativo, possano coprire le vacanze di organico conseguenti al collocamento in aspettativa mediante il ricorso a contratti a tempo determinato della durata massima di trentasei mesi, comunque non superiore all'effettiva durata dell'aspettativa. Tali contratti si intendono risolti alla data di rientro in servizio del personale collocato in aspettativa (comma 1, lettera *e-bis*)

La proposta emendativa che ha introdotto la norma in esame non è corredata di **prospetto riepilogativo degli effetti finanziari** né di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma, prevede che le amministrazioni pubbliche, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, previo svolgimento di procedure selettive, possano coprire le vacanze di organico conseguenti al collocamento in aspettativa non retribuita di proprio personale dipendente mediante il ricorso a contratti a tempo determinato di durata non superiore all'effettiva durata dell'aspettativa. Tali contratti si intendono risolti alla data di rientro in servizio del personale collocato in aspettativa (comma 1, lettera *e-bis*)).

Al riguardo, appare necessario che il Governo chiarisca se agli oneri derivanti dal ricorso ai contratti a tempo determinato si provvederà con i risparmi di spesa derivanti dal collocamento in aspettativa non retribuita del personale dipendente.

ARTICOLO 4, comma 4-bis

Prosecuzione delle attività dei corpi civili di pace

Le norme, al fine di consentire la prosecuzione dell'attività dei corpi civili di pace³, autorizzano una spesa di euro 2 milioni per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

Si ricorda che i corpi civili di pace sono stati istituiti all'interno del servizio civile nazionale dall'articolo 1, comma 253, della legge n. 145 del 2013.

Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del finanziamento annuale statale all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge n. 125 del 2014.

La proposta emendativa che ha introdotto la norma in esame non è corredata di **prospetto riepilogativo degli effetti finanziari** né di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame autorizzano una spesa pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, finalizzata alla prosecuzione dell'attività dei corpi civili di pace.

Al riguardo, non si formulano osservazioni atteso che l'onere costituisce un limite massimo di spesa.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 4-bis dell'articolo 4 prevede agli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa recata dal medesimo comma, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione della quota per interventi del finanziamento annuale di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge n. 125 del 2014.

In proposito, si rappresenta che il citato articolo 18, recante la disciplina di bilancio dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, ha previsto, al comma 2, lettera c), tra i mezzi finanziari complessivi dell'Agenzia, un finanziamento annuale iscritto in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

³ Da realizzare nel rispetto, in quanto compatibile, del servizio civile universale di cui al decreto legislativo n. 40 del 2017.

Al riguardo, nel rilevare che la disposizione in esame non appare riconducibile alla riduzione di una precedente autorizzazione legislativa di spesa, dovendosi piuttosto configurare come utilizzo di risorse iscritte nel bilancio di previsione, si fa presente che le predette risorse risultano attualmente iscritte sui distinti capitoli 2021⁴, 2024⁵, 2171⁶, 2185⁷, 7171 e 7172⁸ dello stato di previsione del predetto Ministero⁹. Appare, pertanto, necessario che il Governo chiarisca quale dei predetti capitoli di bilancio è oggetto di riduzione e fornisca assicurazioni in ordine al fatto che l'utilizzo delle predette risorse non rechi pregiudizio allo svolgimento delle attività di cooperazione alle quali le risorse risultano preordinate a legislazione vigente.

ARTICOLO 4, comma 7-bis

Progressioni economiche e progressioni di carriera negli enti pubblici di ricerca

Le norme consentono agli enti pubblici di ricerca di utilizzare le risorse destinate alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo di cui all'articolo 1, comma 310, lettera c), della legge n. 234 del 2021, e all'articolo 1, comma 309, terzo periodo, della legge n. 213 del 2023, nel limite del 50 per cento di quelle assegnate a ciascun ente, al fine di effettuare progressioni economiche e progressioni di carriera¹⁰.

Per i fini di cui sopra, gli enti interessati si avvalgono prioritariamente degli esiti delle procedure selettive già svolte nonché di nuovi bandi.

La proposta emendativa che ha introdotto la norma in esame non è corredata di **prospetto riepilogativo degli effetti finanziari** né di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame consentono agli enti pubblici di ricerca di destinare determinate risorse destinate alla valorizzazione

⁴ Sul predetto capitolo, destinato alle spese di personale, risultano iscritte, nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, risorse per un ammontare pari a 33.848.784 euro per l'anno 2025, a 33.873.043 euro per l'anno 2026, e a 33.897.787 euro per l'anno 2027.

⁵ Sul predetto capitolo, destinato allo sviluppo per le coperture assicurative del personale inviato all'estero, risultano iscritte, nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, risorse per un ammontare pari a 94.000 euro per ciascun anno del triennio.

⁶ Sul predetto capitolo, destinato alle spese di funzionamento, risultano iscritte, nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, risorse per un ammontare pari a 6.843.854 per ciascun anno del triennio.

⁷ Sul predetto capitolo, destinato allo sviluppo per l'attuazione di iniziative di cooperazione internazionale, risultano iscritte, nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, risorse per un ammontare pari a 584.101.877 euro per l'anno 2025, a 629.098.702 euro per l'anno 2026, e a 636.575.195 euro per l'anno 2027.

⁸ Sui capitoli 7171 e 7172, destinati, rispettivamente, alla ristrutturazione delle sedi in Italia e all'estero dell'Agenzia e all'infrastruttura informatica dell'Agenzia, non risultano iscritte risorse nell'ambito del vigente bilancio triennale.

⁹ Si veda, in proposito, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 dicembre 2024, recante ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024.

¹⁰ Strumenti previsti dall'articolo 20, comma 1, lettere c) e d), del decreto legislativo n. 150 del 2009.

del personale tecnico-amministrativo, nel limite del 50 per cento di quelle assegnate a ciascun ente, al fine di effettuare progressioni economiche e progressioni di carriera. Per i fini di cui sopra, gli enti interessati si avvalgono prioritariamente degli esiti delle procedure selettive già svolte nonché di nuovi bandi.

Al riguardo, appare opportuno un chiarimento da parte del Governo in merito alla congruità delle risorse residue destinate alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo, posto che, qualora tali risorse, per effetto della decurtazione prevista, non risultassero congrue si determinerebbero i presupposti per un successivo necessario rifinanziamento delle stesse.

ARTICOLO 4, comma 7-ter

Inserimento del merito sportivo tra le categorie dei titoli valutabili ai fini della formazione delle graduatorie dei concorsi pubblici

Le norme consentono, a decorrere dall'anno 2025, alle università statali e alle istituzioni universitarie a ordinamento speciale di incrementare il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato, certificato per l'anno 2024, in misura non superiore all'importo unitario corrispondente a 0,56 punti organico qualora assumano personale con qualifica dirigenziale, aggiuntivo rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 2024, a valere sulle risorse destinate ad assunzioni del fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 1, comma 297, lettera a), della legge n. 234 del 2021.

Alle predette risorse aggiuntive non si applica il limite di spesa sul trattamento accessorio di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017. In caso di successiva riduzione del personale dirigenziale in servizio, il fondo è adeguato in diminuzione garantendo l'invarianza del valore medio *pro capite* della retribuzione accessoria riferito all'anno 2024.

Si ricorda che l'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche non possa superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

Le norme prevedono, altresì, che il limite del richiamato articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017 rimanga valido qualora l'incremento delle unità di personale dirigenziale determini il superamento di un contingente finale superiore a 16 dirigenti per gli atenei con più di 3.500 unità di personale, a 12 dirigenti per gli atenei da 2.001 a 3.500 unità di personale, a 8 dirigenti per gli atenei da 1.001 a 2.000 unità di personale e a 4 dirigenti per gli atenei fino a 1.000 unità di personale.

La proposta emendativa che ha introdotto la norma in esame non è corredata di **prospetto riepilogativo degli effetti finanziari** né di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame consentono, a decorrere dall'anno 2025, alle università statali e alle istituzioni universitarie a ordinamento speciale di incrementare il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato, certificato per l'anno 2024, in misura non superiore all'importo unitario corrispondente a 0,56 punti organico qualora assumano personale con qualifica dirigenziale, aggiuntivo rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 2024, a valere sulle risorse destinate ad assunzioni del fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 1, comma 297, lettera a), della legge n. 234 del 2021.

Sotto specifiche condizioni, alle predette risorse aggiuntive non si applica il limite di spesa sul trattamento accessorio di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017.

Al riguardo non si formulano osservazioni atteso che l'aumento del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato delle università, consentito dalle disposizioni in oggetto, non deroga ai vincoli di bilancio generali cui tali amministrazioni rimangono comunque soggette.

ARTICOLO 4, comma 8-bis

Assunzioni docenti di religione cattolica

Le norme, inserendo il comma 2-bis all'articolo 1-bis del decreto-legge n. 126 del 2019, prevedono che, per l'anno scolastico 2025/2026, le assunzioni dei docenti di religione cattolica siano effettuate, tenendo conto delle assunzioni già autorizzate, nel limite dei posti vacanti e disponibili, per un numero pari a quello dei posti banditi con il concorso ordinario e con la procedura straordinaria previsti, rispettivamente, dal comma 1 e dal comma 2 del citato articolo 1-bis del decreto-legge n. 126 del 2019.

Si ricorda che **l'articolo 1-bis del decreto-legge n. 126 del 2019**:

- autorizza il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a bandire, entro l'anno 2024, un concorso per la copertura del 30 per cento dei posti per l'insegnamento della religione cattolica che si prevede siano vacanti e disponibili negli anni scolastici dal 2022/23 al 2024/25 (comma 1);
- contestualmente, autorizza il citato Ministero a bandire, una procedura straordinaria riservata agli insegnanti di religione cattolica che siano in possesso di specifici titoli. A tale procedura è assegnato il 70 per cento dei posti vacanti e disponibili per il triennio scolastico 2022/2023-2024/2025 e per gli anni scolastici successivi fino al totale esaurimento di ciascuna graduatoria di merito (comma 2);

- prevede che le amministrazioni interessate provvedano all'attuazione di quanto richiamato nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 4).

La proposta emendativa che ha introdotto la norma in esame non è corredata di **prospetto riepilogativo degli effetti finanziari** né di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame, inserendo il comma *2-bis* all'articolo *1-bis* del decreto-legge n. 126 del 2019, prevedono che, per l'anno scolastico 2025/2026, le assunzioni dei docenti di religione cattolica siano effettuate, tenendo conto delle assunzioni già autorizzate, nel limite dei posti vacanti e disponibili, per un numero pari a quello dei posti banditi con il concorso ordinario e con la procedura straordinaria previsti, rispettivamente, dal comma 1 e dal comma 2 del citato articolo *1-bis* del decreto-legge n. 126 del 2019.

Al riguardo non si formulano osservazioni, considerato, da un lato, che le assunzioni sono finalizzate alla copertura di posti che risultano vacanti e disponibili e comunque per un numero di posti pari a quello risultante dai concorsi già autorizzati dall'articolo *1-bis* del decreto-legge n. 126 del 2019 dall'altro, che tale articolo è corredata da una clausola di invarianza finanziaria.

ARTICOLO 4, comma 9

Misure riguardanti vincoli al numero di idonei nelle graduatorie dei concorsi per il reclutamento di personale nelle amministrazioni pubbliche

Normativa vigente. L'articolo 4, comma 9, del provvedimento in esame prevede che alle graduatorie dei concorsi per il reclutamento di personale nelle amministrazioni pubbliche, approvate nell'anno 2024 e nell'anno 2025, non si applichi il limite che vincola il numero degli idonei ad un numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso

Le norme prevedono che anche alle graduatorie relative ai concorsi banditi nell'anno 2025 non si applichi il limite che vincola il numero degli idonei ad un numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso¹¹.

La proposta emendativa che ha introdotto la norma in esame non è corredata di **prospetto riepilogativo degli effetti finanziari** né di **relazione tecnica**.

¹¹ Di cui all'articolo 35, comma *5-ter*, quarto periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame prevedono che anche alle graduatorie relative ai concorsi banditi nell'anno 2025 non si applichi il limite che vincola il numero degli idonei ad un numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso.

Al riguardo non si formulano osservazioni, considerato il carattere ordinamentale delle disposizioni in oggetto.

ARTICOLO 4, commi da 9-ter a 9-sexies

Istituzione di posizioni di dirigenti di seconda fascia a tempo determinato presso le istituzioni statali dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale

Le norme istituiscono presso le istituzioni statali dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale¹², al di fuori delle dotazioni organiche vigenti, la posizione di dirigente amministrativo di seconda fascia¹³, con contratto di lavoro a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile per una sola volta.

Le citate posizioni, fissate in numero non superiore a trentacinque, sono individuate, sulla base di un'aggregazione territoriale, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca.

Ai fini dell'istituzione delle posizioni di dirigente amministrativo di seconda fascia a tempo determinato, a decorrere dall'anno 2026, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca sono istituiti un fondo destinato alla copertura della retribuzione tabellare, con una dotazione pari a euro 2.538.802, e un fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato, con una dotazione pari a euro 2.496.149.

In sede di contrattazione collettiva nazionale relativa all'area dirigenziale dell'istruzione e della ricerca sono stabilite la retribuzione di posizione di parte variabile e la retribuzione di risultato nei limiti del relativo fondo di cui sotto.

Ai relativi oneri, pari a euro 5.034.951 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero dell'università e della ricerca.

La proposta emendativa che ha introdotto la norma in esame non è corredata di **prospetto riepilogativo degli effetti finanziari** né di **relazione tecnica**.

¹² Di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 508 del 1999, ad eccezione del Conservatorio di musica di Bolzano.

¹³ Il dirigente amministrativo di cui al primo periodo è scelto tra i dirigenti di altre pubbliche amministrazioni o tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione aventi comprovata qualificazione professionale, secondo le modalità stabilite con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della citata legge n. 508 del 1999.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame istituiscono presso le istituzioni statali dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale¹⁴, al di fuori delle dotazioni organiche vigenti, la posizione di dirigente amministrativo di seconda fascia¹⁵, con contratto di lavoro a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile per una sola volta. Le citate posizioni, fissate in numero non superiore a trentacinque, sono individuate, sulla base di un'aggregazione territoriale, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca.

Ai fini dell'istituzione delle posizioni di dirigente amministrativo di seconda fascia a tempo determinato, a decorrere dall'anno 2026, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca sono istituiti un fondo destinato alla copertura della retribuzione tabellare, con una dotazione pari a euro 2.538.802, e un fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato, con una dotazione pari a euro 2.496.149.

Al riguardo, appare necessario che siano forniti dal Governo i dati sottostanti la quantificazione indicata.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 9-*sexies* dell'articolo 4 provvede agli oneri derivanti dal precedente comma 9-*quinqüies*, pari a complessivi 5.034.951 euro annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca. Al riguardo

non si formulano osservazioni, giacché il predetto accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche considerando le ulteriori riduzioni operate da altre disposizioni del presente provvedimento, come modificato nel corso dell'esame in sede referente.

¹⁴ Di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 508 del 1999, ad eccezione del Conservatorio di musica di Bolzano.

¹⁵ Il dirigente amministrativo di cui al primo periodo è scelto tra i dirigenti di altre pubbliche amministrazioni o tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione aventi comprovata qualificazione professionale, secondo le modalità stabilite con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della citata legge n. 508 del 1999.

ARTICOLO 4, commi 9-*novies* e 9-*decies*

Figura professionale del *social media* e *digital manager*

Le norme consentono alle pubbliche amministrazioni di individuare, tra il personale in servizio e nell'ambito delle nuove assunzioni autorizzate a legislazione vigente, la figura professionale del *social media* e *digital manager*.

Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione di quanto disposto nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La proposta emendativa che ha introdotto la norma in esame non è corredata di **prospetto riepilogativo degli effetti finanziari** né di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame consentono alle pubbliche amministrazioni di individuare, tra il personale in servizio e nell'ambito delle nuove assunzioni autorizzate a legislazione vigente, la figura professionale del *social media* e *digital manager*.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare, posto che la figura professionale introdotta deve essere individuata dalle amministrazioni interessate tra il personale in servizio o nell'ambito delle nuove assunzioni autorizzate a legislazione vigente e comunque nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ARTICOLO 4, comma 9-*undecies*

Valorizzazione del servizio prestato con pieno merito nei bandi di concorso per il reclutamento di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato

La norma, al fine di valorizzare l'esperienza professionale maturata nei rapporti di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni ovvero nell'ambito di rapporti di collaborazione con gli enti locali, stabilisce la facoltà per le predette amministrazioni di prevedere, nei bandi di concorso per il reclutamento di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la valorizzazione del servizio prestato con pieno merito dal personale che, alla data di pubblicazione del bando, abbia prestato servizio sulla base dei predetti rapporti per almeno trentasei mesi.

La proposta emendativa che ha introdotto la norma in esame non è corredata di **prospetto riepilogativo degli effetti finanziari** né di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si osserva preliminarmente che la norma in esame stabilisce la facoltà per le pubbliche amministrazioni di prevedere, nei bandi di concorso per il reclutamento di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la valorizzazione del servizio prestato con pieno merito dal personale per almeno trentasei mesi alla data di pubblicazione del bando.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, stante il carattere ordinamentale della disposizione.

ARTICOLO 5-bis

Disposizioni per rafforzare la capacità amministrativa del Ministero della salute

La norma autorizza il Ministero della salute, per gli anni 2025 e 2026, a reclutare a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, un contingente di 8 dirigenti di II fascia, di 23 dirigenti sanitari e di 90 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionari, mediante lo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici ovvero mediante l'indizione di apposite procedure concorsuali pubbliche. La dotazione organica del Ministero della salute è incrementata in misura corrispondente. A tale fine è autorizzata la spesa di 4.451.981 euro per il 2025 e di 8.903.962 euro annui a decorrere dal 2026 per gli oneri assunzionali, di 160.000 euro per il 2025 per lo svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche, di 363.000 euro per il 2025 e di 484.000 euro annui a decorrere dal 2026 per le spese di funzionamento, di 111.804 euro per l'anno 2025 e di 223.608 euro annui a decorrere dal 2026 per le spese relative all'erogazione dei buoni pasto e di 166.319 euro per il 2025 e di 332.637 euro annui a decorrere dal 2026 per la corresponsione dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario (comma 1). Il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 8, comma 1, del DPCM 30 ottobre 2023, n. 195, è incrementato di 10 unità di personale non dirigenziale (comma 2). La dotazione finanziaria destinata alle esigenze dei predetti uffici è incrementata complessivamente di 830.280 euro annui a decorrere dal 2025 (comma 3).

Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 6.083.384 euro per il 2025 e a 10.774.487 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero della salute (comma 4).

La proposta emendativa che ha introdotto la norma in esame non è corredata di **prospetto riepilogativo degli effetti finanziari** né di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame autorizza il Ministero della salute, per gli anni 2025 e 2026, ad assumere a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e con corrispondente incremento della relativa dotazione organica, un contingente di 8 dirigenti di II fascia, di 23 dirigenti sanitari e di 90 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionari, mediante lo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici ovvero mediante procedure concorsuali pubbliche (comma 1).

Per le finalità della norma, il comma 1 autorizza la spesa di 4.451.981 euro per il 2025 e di 8.903.962 euro annui a decorrere dal 2026 per gli oneri assunzionali, di 160.000 euro per il 2025 per lo svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche, di 363.000 euro per il 2025 e di 484.000 euro annui a decorrere dal 2026 per le spese di funzionamento, di 111.804 euro per l'anno 2025 e di 223.608 euro annui a decorrere dal 2026 per le spese relative all'erogazione dei buoni pasto e di 166.319 euro per il 2025 e di 332.637 euro annui a decorrere dal 2026 per la corresponsione dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario.

Il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute viene inoltre incrementato di 10 unità di personale non dirigenziale (comma 2) e tal fine la dotazione finanziaria destinata alle esigenze dei predetti uffici è incrementata complessivamente di 830.280 euro annui a decorrere dal 2025 (comma 3). Gli oneri complessivi derivanti dall'articolo sono indicati pari a 6.083.384 euro per il 2025 e a 10.774.487 euro annui a decorrere dall'anno 2026 (comma 4).

Al riguardo, si rileva l'opportunità di acquisire i dati sottostanti la determinazione degli importi della spesa autorizzata dal comma 1, nonché di quelli indicati al comma 3, evidenziando altresì l'opportunità di intervenire sul testo in esame, al fine di ricondurre l'autorizzazione all'assunzione delle suddette unità di personale e l'incremento dei componenti degli Uffici di diretta collaborazione, entro un contingente massimo in modo da rendere la norma coerente con il limite massimo di spesa da essa stessa indicato.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 4 dell'articolo 5-*bis* provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del medesimo articolo, pari complessivamente a 6.083.384 euro per l'anno 2025 e a 10.774.487 euro annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, di competenza del Ministero della salute. Al riguardo non si formulano osservazioni, giacché il predetto accantonamento reca le occorrenti disponibilità.

ARTICOLO 6-bis

Reclutamento di personale presso l'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità

Normativa vigente. Il decreto legislativo n. 20 del 2024 ha istituito l'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità (articolo 1) definendo la struttura dei suoi organi di governo (collegio e Presidente). Il decreto legislativo, in particolare, ha dotato l'Autorità di un Ufficio per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali (articolo 3, comma 1). Ad un DPCM è stato, altresì, demandata l'istituzione di un ruolo del personale dipendente dell'Ufficio del Garante, al quale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sullo stato giuridico ed economico della Presidenza del Consiglio (articolo 3, comma 2). La relativa dotazione organica, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2026, è costituita da 1 unità dirigenziale generale e 1 unità dirigenziale non generale e 20 unità di personale non dirigenziale di cui 10 unità di categoria A e 10 unità di categoria B. L'assunzione del personale avviene per pubblico concorso (articolo 3, comma 3). L'Ufficio del Garante, nei limiti della suddetta dotazione organica, può avvalersi anche di personale appartenente ai ruoli di altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando aspettativa, fuori ruolo o altra analoga posizione prevista dagli ordinamenti di appartenenza, con indisponibilità nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario per tutta la durata del fuori ruolo (articolo 3, comma 4). L'Ufficio del Garante può avvalersi, altresì, di un massimo di 8 esperti. Il Garante, nei limiti delle risorse disponibili, può prevedere un compenso, fino a un importo massimo di euro 25.000 lordi annui per singolo incarico, entro il limite di spesa complessivo non superiore a 200.000 euro lordi annui (articolo 3, comma 5). Nelle more dell'attuazione delle summenzionate disposizioni, il Garante, a decorrere dal 1° gennaio 2025, si avvale provvisoriamente di un primo contingente di personale amministrativo e tecnico, non superiore a 9 unità, selezionato tra il personale dipendente di altre pubbliche amministrazioni, composto da 1 dirigente di livello generale e 8 unità di personale non dirigenziale, di cui 5 appartenenti alla categoria A e 3 appartenenti alla categoria B (articolo 3, comma 6). Gli oneri di cui agli articoli 1, 2 e 3, sono indicati pari ad euro 1.683.000 per il 2025 e ad euro 3.202.000 annui a decorrere dal 2026, e agli stessi si dà copertura in base alla medesima disposizione (articolo 7, comma 1). La relazione tecnica riferisce le componenti dei suddetti oneri relativi all'articolo 3, comma 3 (assunzione nell'ambito della dotazione organica di personale dirigente e non dirigente) all'esercizio 2026 (con decorrenza non anteriore al 1° gennaio) e stima l'incidenza del costo del personale non dirigente in un importo pari ad euro 1.543.354,27¹⁶.

La norma autorizza l'Autorità "Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità", nei limiti della dotazione organica di cui al DPCM 12 settembre 2024, a bandire i concorsi pubblici per l'assunzione di personale non dirigenziale, di cui all'articolo 3 comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo n. 20 del 2024 con procedura selettiva per titoli ed esame orale (comma 1).

Si evidenzia che il DPCM 12 settembre 2024, in attuazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 20 del 2024, ha istituito a decorrenza dal 1° gennaio 2026 il ruolo del personale dipendente dell'Ufficio del Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità confermando la dotazione organica indicata dal comma 3 dell'articolo 3 del

¹⁶ Sul punto Cfr. Dossier relativo all'AG 101 recante Schema di decreto legislativo recante istituzione dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità.

medesimo decreto legislativo (1 unità dirigenziale non generale e 20 unità di personale non dirigenziale di cui 10 unità di categoria A e 10 unità di categoria B).

La proposta emendativa che ha introdotto la norma in esame non è corredata di **prospetto riepilogativo degli effetti finanziari** né di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame autorizza l’Autorità “Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità”, nei limiti della dotazione organica vigente, come determinata dall’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 20 del 2024 e dal DPCM 12 settembre 2024, a bandire i concorsi pubblici per l’assunzione di personale non dirigenziale con procedura selettiva per titoli ed esame orale (comma 1). Si evidenzia che le richiamate disposizioni del citato decreto legislativo prevedono come decorrenza per la piena effettività del ruolo e della dotazione organica del personale dipendente dell’Autorità una decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2026. Si ricorda inoltre che l’articolo 7, comma 1, del richiamato decreto legislativo determina gli oneri derivati dall’istituzione della medesima Autorità in euro 1.683.000 per il 2025 e in euro 3.202.000 annui a decorrere dal 2026 e che la relativa relazione tecnica riferisce, altresì, all’esercizio 2026 la componente dei suddetti oneri concernente le assunzioni di personale non dirigente stimandone la relativa incidenza permanente in euro 1.543.354,27.

Tanto premesso, considerato che l’autorizzazione allo svolgimento di procedure concorsuali finalizzate all’assunzione di personale a tempo indeterminato nelle amministrazioni pubbliche dovrebbe indicare anche le risorse con cui farvi fronte, andrebbe valutata l’opportunità di integrare la disposizione in parola facendo decorrere le relative assunzioni da una data non anteriore al 1° gennaio 2026, coerentemente con quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni, prescrivendo, altresì, che ai relativi oneri assunzionali si provvederà nell’ambito delle risorse già a tal fine stanziata a normativa vigente ai sensi dell’articolo 7, comma 1 del decreto legislativo n. 20 del 2024. Quanto agli oneri relativi allo svolgimento delle correlate procedure selettive non si formulano osservazioni alla luce di quanto a suo tempo chiarito dal Governo, nel corso dell’esame presso la Commissione Bilancio della Camera dello schema di decreto legislativo istitutivo dell’Autorità, ossia che gli oneri relativi alle procedure concorsuali per il reclutamento del personale dell’Ufficio del Garante saranno

sostenuti nell'ambito degli stanziamenti destinati alle spese di funzionamento e strumentali del medesimo Ufficio¹⁷.

ARTICOLO 6-ter

Nomina del responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia in convenzione con altri comuni

Normativa vigente. L'articolo 19 (responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia) della legge n. 10 del 1991, recante norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, al comma 1 dispone che entro il 30 aprile di ogni anno i soggetti operanti nei settori industriale, civile, terziario e dei trasporti che nell'anno precedente hanno avuto un consumo di energia rispettivamente superiore a 10.000 tonnellate equivalenti di petrolio per il settore industriale ovvero a 1.000 tonnellate equivalenti di petrolio per tutti gli altri settori, debbono comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il nominativo del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia.

In proposito, si rammenta, inoltre, che, al fine di definire l'ambito soggettivo del predetto obbligo, la Nota esplicativa allegata alla circolare concernente la nomina del responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia del Ministero dello sviluppo economico del 18 dicembre 2014 ha individuato, tra i vari soggetti, anche i Comuni [punto 3, lettera c)].

La norma, intervenendo sull'articolo 19 della legge n. 10 del 1991 con l'inserimento del comma 1-*bis*, dispone che i comuni tenuti alla nomina del responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia ai sensi del comma 1 del predetto articolo, possono assolvere a tale obbligo in forma associata con altri comuni, anche di dimensione superiore, secondo le forme associative disciplinate dal decreto legislativo n. 267 del 2000 recante Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali¹⁸. È, altresì, prevista la predetta facoltà anche per i comuni non gravati dal medesimo obbligo.

La proposta emendativa che ha introdotto la norma in esame non è corredata di **prospetto riepilogativo degli effetti finanziari** né di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si osserva preliminarmente che la norma in esame, integrando l'articolo 19 della legge n. 10 del 1991, attribuisce ai comuni sottoposti all'obbligo di nomina del responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia la facoltà di assolverlo in forma associata. Tale facoltà è estesa ai comuni non gravati dal medesimo obbligo.

¹⁷ Cfr. Bollettino Giunte e Commissioni del 16 gennaio 2024.

¹⁸ Gli articoli da 30 a 35 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali recano disciplina delle varie forme associative (convenzioni, consorzi, unioni, accordi di programma) per l'assolvimento delle funzioni attribuite agli enti locali, definendone le relative modalità di esercizio (articolo 33).

Al riguardo, non si formulano osservazioni, stante il carattere ordinamentale della disposizione.

ARTICOLO 7, comma 1

Incremento organico Presidenza del consiglio per la funzionalità della Commissione RIPAM

Il testo originario del **comma 1 dell'articolo 7** prevede che la riorganizzazione del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri mediante l'istituzione di un Ufficio, articolato in 2 Servizi. È stata, altresì, disposta la destinazione presso il nuovo Ufficio di un contingente massimo di 30 unità di personale non dirigenziale, proveniente dai ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri o da altre pubbliche amministrazioni, collocato in posizione di comando, aspettativa, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti di appartenenza. Le dotazioni organiche del personale e di quello in prestito sono corrispondentemente incrementate. Il personale non dirigente scelto dai ruoli di amministrazioni diverse dai Ministeri mantiene il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza con oneri a carico della stessa. Gli oneri derivanti dalla disposizione sono indicati in euro 1.269.174 per il 2025 e in euro 1.692.231 a decorrere dal 2026 e agli stessi si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la formazione digitale, ecologica e amministrativa dei dipendenti della pubblica amministrazione.

Le modifiche apportate al comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge in esame prevedono che:

- 15 delle 30 unità di personale non dirigenziale assegnato all'Ufficio istituito dalla medesima disposizione presso il Dipartimento della funzione pubblica siano assunte attraverso procedure concorsuali pubbliche o mediante utilizzo di graduatorie vigenti; confermando per le restanti 15 unità, la relativa individuazione nell'ambito del personale appartenente ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri o di altre pubbliche amministrazioni;
- per tutta la durata dell'impiego del personale in prestito, le amministrazioni di provenienza rendono indisponibile nella dotazione organica un numero di posti equivalente sotto il profilo finanziario.

Si evidenzia che il testo del comma 1, lettera *b*) tiene conto del parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, reso dalla V Commissione sul testo originario del decreto-legge¹⁹;

- l'incidenza dei relativi oneri sia rideterminata in aumento passando da euro 1.269.174 ad euro 1.663.105 per il 2025 (+393.931 euro) e da euro 1.692.231 a euro 2.494.656 euro a decorrere dal 2026 (+802.425 euro).

La proposta emendativa che ha introdotto la norma in esame non è corredata di **prospetto riepilogativo degli effetti finanziari** né di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma modifica e integra il comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge in esame che, per la funzionalità della

¹⁹ Cfr. Bollettino Giunte e Commissioni del 16 aprile 2025.

Commissione RIPAM, ha istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica un Ufficio, articolato in 2 Servizi con destinazione presso lo stesso di un contingente massimo di 30 unità di personale non dirigenziale, proveniente dai ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri o da altre pubbliche amministrazioni, collocato in posizione di comando, aspettativa, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti di appartenenza. Le modifiche apportate precisano che 15 delle suddette 30 unità di personale sono assunte attraverso procedure concorsuali pubbliche o mediante utilizzo di graduatorie vigenti; confermando per le restanti 15 unità, la relativa individuazione nell'ambito del personale appartenente ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri o di altre pubbliche amministrazioni. Infine, l'incidenza dei relativi oneri è stata rideterminata in aumento passando da euro 1.269.174 ad euro 1.663.105 per il 2025 (+393.931 euro) e da euro 1.692.231 a euro 2.494.656 euro a decorrere dal 2026 (+802.425 euro).

Al riguardo, appare necessario che siano forniti dal Governo i dati sottostanti la quantificazione indicata.

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento al comma 1 dell'articolo 7 si rileva che a seguito delle modifiche introdotte nel corso dell'esame in sede referente è stata incrementata, rispetto al testo originario, la quantificazione degli oneri derivanti dalla disposizione, per un importo pari a 393.931 euro per l'anno 2025 e a 802.425 euro annui a decorrere dall'anno 2026, ferma restando l'imputazione della relativa copertura finanziaria a carico del fondo di cui all'articolo 1, comma 613, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Analogamente, il successivo comma 4, ultimo periodo, dello stesso articolo 7 fa fronte ai maggiori oneri, rispetto a quelli indicati nel testo originario della medesima disposizione, derivanti dal recepimento di una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, contenuta nel parere espresso dalla Commissione Bilancio della Camera dei deputati nella seduta dello scorso 16 aprile in sede di esame del testo iniziale del presente decreto-legge. Ai predetti maggiori oneri, pari a 39.524 euro per l'anno 2025 e a 52.698 euro annui a decorrere dall'anno 2026, continua infatti a provvedersi mediante corrispondente riduzione del citato fondo di cui all'articolo 1, comma 613, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

In proposito, si rammenta che tale ultima disposizione ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini del successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo rivolto in particolare alla formazione digitale, ecologica e amministrativa dei dipendenti della pubblica amministrazione, con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.

In tale quadro, si ricorda che, come già evidenziato con riferimento al testo del provvedimento trasmesso dal Governo, il citato Fondo, iscritto sul capitolo 2159 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, reca – nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato²⁰ – una dotazione iniziale pari a 45.125.000 euro per ciascuno degli anni 2025-2027, per effetto delle riduzioni operate da norme in materia di revisione della spesa dei Ministeri contenute, rispettivamente, nella legge di bilancio per l'anno 2024²¹ e, da ultimo, nella legge di bilancio per l'anno 2025²².

Al riguardo, si segnala che - da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato - sul citato fondo risultava peraltro già accantonato, per l'anno 2025, un importo equivalente alla somma delle voci di copertura recate dai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 7 del testo iniziale del provvedimento in esame.

Occorre, altresì, rammentare che il medesimo fondo è oggetto di utilizzo ai sensi del comma 1 dell'articolo 1, nel limite massimo di 3 milioni di euro per il triennio 2025-2027, nonché di riduzione per finalità di copertura finanziaria di quota parte degli oneri derivanti dal successivo articolo 7-ter, introdotto nel corso dell'esame del provvedimento in sede referente, nella misura di 181.703 euro per l'anno 2025.

Tutto ciò considerato, sebbene il Governo nella seduta del 16 aprile scorso presso la Commissione Bilancio della Camera dei deputati in occasione dell'esame del testo iniziale del presente decreto-legge abbia chiarito che il fondo in questione reca le disponibilità necessarie a far fronte tanto all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 del provvedimento in esame, quanto alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 7, e la riduzione disposta da tali ultime

²⁰ Si veda, in proposito, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 dicembre 2024, recante ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 dicembre 2024.

²¹ Si tratta, in particolare, dell'articolo 1, comma 523, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

²² Si tratta, in particolare, dell'articolo 1, comma 870, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

disposizioni non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del medesimo fondo, appare nondimeno necessario che il Governo fornisca una medesima conferma anche in relazione agli ulteriori utilizzi previsti da disposizioni introdotte nel corso dell'esame del provvedimento in sede referente.

ARTICOLO 7, comma 4-bis

Struttura di missione per l'attuazione del cosiddetto Piano Mattei

Normativa vigente. L'articolo 4 del decreto-legge n. 161 del 2023 ha istituito, a decorrere dal 1° dicembre 2023, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, una struttura di missione per l'attuazione del c.d. Piano Mattei, alla quale è preposto un coordinatore e articolata in 2 uffici di livello dirigenziale generale, compreso quello del coordinatore, e in 2 uffici di livello dirigenziale non generale. Il coordinatore è individuato tra gli appartenenti alla carriera diplomatica, posto in posizione di fuori ruolo (comma 1)

La struttura di missione è composta da 2 unità dirigenziali generali, tra cui il coordinatore, da 2 unità dirigenziali non generali e da 15 unità di personale non dirigente. Le unità di personale non dirigenziale sono individuate tra il personale delle amministrazioni pubbliche, di enti o di istituzioni, e il medesimo contingente può essere, altresì, composto da personale di società pubbliche controllate o partecipate dalle amministrazioni centrali dello Stato. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 193.410 per il 2023 e di euro 2.320.903 annui a decorrere dal 2024 (comma 3). Il personale della struttura di missione non appartenente alla Presidenza del Consiglio è collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti. Per la durata del collocamento fuori ruolo, è reso indisponibile un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Il trattamento economico del personale non appartenente alla Presidenza del Consiglio dei ministri è corrisposto secondo le modalità previste dall'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 303 del 1999 (comma 5). Per effetto del predetto rinvio, se il personale in posizione di comando o di fuori ruolo presso la Presidenza proviene dal comparto Ministeri mantiene il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di appartenenza, compresa l'indennità di amministrazione, ed i relativi oneri rimangono a carico delle stesse, se invece il personale proviene da altre amministrazioni pubbliche, la Presidenza provvede, d'intesa con l'amministrazione di appartenenza del dipendente, alla ripartizione dei relativi oneri, senza pregiudizio per il trattamento economico fondamentale spettante al dipendente medesimo.

La norma reca specifiche modifiche e integrazioni all'articolo 4 del decreto-legge n. 161 del 2023 che ha istituito, a decorrere dal 1° dicembre 2023, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, una struttura di missione per l'attuazione del cosiddetto Piano Mattei.

La norma, in particolare, con riguardo alla composizione della Struttura in riferimento, aumenta da 2 a 3 il numero dei relativi uffici dirigenziali non generali (lettera a), incrementa corrispondentemente da 2 a 3 il numero dei dirigenti non generali riducendo, altresì, di 1 unità (portandolo da 15 a 14 unità) il contingente di personale non dirigenziale (lettera b).

La lettera a) della disposizione precisa, altresì, che il coordinatore della struttura, che a normativa vigente è individuato tra gli appartenenti alla carriera diplomatica ed è posto in posizione di fuori ruolo, opera a titolo gratuito.

La proposta emendativa che ha introdotto la norma in esame non è corredata di **prospetto riepilogativo degli effetti finanziari** né di **relazione tecnica**.

Si rammenta che la relazione tecnica relativa al decreto-legge n. 161 del 2023 ai fini della quantificazione degli oneri recati dall'istituzione della struttura di missione forniva i relativi parametri di quantificazione che sono sintetizzati a seguire

(euro)

Costo unitario	Costo unitario	N. unità	Rateo onere 2023 (1/12)	Onere dal 2024
Dirigente di I fascia	313.052	2	52.176	626.104
Dirigente di II fascia	176.577	2	29.430	353.154
Funzionario cat. A costo medio	89.443	15	111.804	1.341.645
Totale spese di personale			193.410	2.320.903
Spese connesse alle attività della struttura (10% oneri di personale)			19.341	232.090
Missioni esperti			22.326	267.910
Totale			235.077	2.820.903

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma modifica l'assetto organico della struttura di missione per l'attuazione del cosiddetto Piano Mattei istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri dall'articolo 4 del decreto-legge n. 161 del 2023. La norma, in particolare, rispetto a quanto previsto nell'assetto vigente, aumenta da 2 a 3 il numero dei relativi uffici dirigenziali non generali [lettera *a*]), incrementa corrispondentemente da 2 a 3 il numero dei dirigenti non generali e riduce di 1 unità (portandolo da 15 a 14 unità) il contingente di personale non dirigenziale [lettera *b*]). Al riguardo si evidenzia che tale ristrutturazione organica appare suscettibile di determinare nuovi e maggiori oneri privi di quantificazione e copertura finanziaria. Sul punto si ravvisa l'esigenza di un chiarimento da parte del Governo.

Peraltro, sulla base dei dati di quantificazione forniti dalla relazione tecnica relativa al decreto-legge n. 161 del 2023, il maggior onere derivante dall'incremento di una unità dirigenziale non generale (+euro 176.577) al netto della riduzione di una qualifica funzionale (-89.443) determinerebbe un onere di euro 87.134.

ARTICOLO 7-bis

Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici

Normativa vigente. Il comma 3 dell'articolo 9 della legge n. 96 del 2012 ha istituito la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici. In base alla medesima disposizione viene previsto, tra l'altro, che la Commissione abbia sede presso la Camera dei deputati, che provvede, in pari misura con il Senato della Repubblica, ad assicurarne l'operatività attraverso le necessarie dotazioni di personale di segreteria.

Per lo svolgimento dei suoi compiti la Commissione può altresì avvalersi di 5 unità di personale, dipendenti della Corte dei conti, addette alle attività di revisione, e di 2 unità di personale, dipendenti da altre amministrazioni pubbliche, esperte nell'attività di controllo contabile. I dipendenti da ultimo menzionati sono collocati fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza e beneficiano del medesimo trattamento economico lordo annuo in godimento al momento dell'incarico, ivi incluse le indennità accessorie, corrisposto a carico delle amministrazioni di appartenenza. All'atto del collocamento fuori ruolo dei predetti dipendenti, è reso indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza equivalente dal punto di vista finanziario.

La norma reca specifiche modifiche al comma 3 e al comma 3-*bis* dell'articolo 9 della legge n. 96 del 2102 che ha istituito la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza dei partiti politici, integrando, altresì, la relativa disciplina con l'introduzione del comma 3-*ter*. In particolare la norma:

- sostituisce con un nuovo testo il quarto periodo del comma 3 che disciplina il trattamento economico da corrispondere ai dipendenti provenienti da altre amministrazioni in posizione di fuori ruolo (7 unità di cui 5 dalla Corte dei Conti) di cui la Commissione può avvalersi, specificando che le indennità accessorie ivi previste a carico delle amministrazioni di provenienza, sono quelle di carattere fisso e continuativo. Agli stessi dipendenti è, inoltre, riconosciuta un'ulteriore attribuzione accessoria da disciplinare con regolamento della Commissione ai sensi del comma 3-*ter*, introdotto dalla disposizione, nonché il compenso per prestazioni di lavoro straordinario, nei limiti della spesa autorizzata dal comma 3-*bis*, come modificato dalla lettera *b*) dell'articolo in esame [comma 1, lettera *a*]);
- modifica il comma 3-*bis*, aumentando di euro 290.000 annui (portandola da 60.000 a 350.000) l'autorizzazione di spesa ivi prevista per l'esercizio delle funzioni ordinarie della Commissione [comma 1, lettera *c*]).

Si evidenzia che il comma 3-*bis*, è stato introdotto dal comma 617 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021, nell'autorizzare la spesa di euro 60.000 annui a decorrere dal 2022 precisa che la medesima somma debba essere ripartita in egual misura ad integrazione del finanziamento di ciascuna Camera.

- l'introduzione del comma 3-*ter* che, tra l'altro, prevede che la Commissione adotti uno o più regolamenti recanti le norme di organizzazione e funzionamento, la disciplina del trattamento economico accessorio del personale operante presso la stessa, della gestione delle spese. In base alla disposizione introdotta, la Commissione provvede, altresì, all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento, ivi comprese quelle relative alle indennità accessorie attribuite al personale, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio [comma 1, lettera *d*]).

Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 290.000 euro annui a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto, relativo al bilancio triennale 2025-2027, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze (comma 3).

Viene, altresì, integrato il comma 8 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 149 del 2013 (Controllo dei rendiconti dei partiti) al fine di autorizzare la Commissione alla formazione del ruolo finalizzato alla riscossione coattiva a mezzo dell'agente nazionale della riscossione delle sanzioni amministrative comminate in caso di accertate violazioni. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie applicate ai sensi del comma 7 sono versati ad apposito capitolo del bilancio dello Stato (comma 4).

Il richiamato comma 7 prevede che, qualora le inottemperanze e le irregolarità siano state commesse da partiti politici che abbiano già percepito tutte le somme ad essi spettanti e che non abbiano diritto a percepirne di nuove, la Commissione applica le relative sanzioni amministrative pecuniarie in via diretta al partito politico fino al limite dei due terzi dell'importo ad esso complessivamente attribuito nell'ultimo anno.

La proposta emendativa che ha introdotto la norma in esame non è corredata di **prospetto riepilogativo degli effetti finanziari** né di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame reca, tra l'altro, specifiche modifiche alla disciplina del trattamento economico accessorio da corrispondere al personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche in posizione di fuori ruolo (7 unità di cui 5 dalla Corte dei Conti) di cui può avvalersi la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza dei partiti politici, operante, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della legge n. 96 del 2012, presso la Camera dei deputati. Le disposte novelle precisano che le indennità accessorie in riferimento, già previste nell'assetto vigente a carico delle amministrazioni di provenienza, sono quelle di carattere fisso e continuativo; inoltre, agli stessi dipendenti è viene riconosciuta un'ulteriore attribuzione accessoria da disciplinare con regolamento della Commissione, nonché il compenso per prestazioni di lavoro straordinario, nei limiti della spesa autorizzata dal comma *3-bis*, del summenzionato articolo come modificato dalla norma in esame che, a tal fine, incrementa di euro 290.000 annui (portandola da 60.000 a 350.000) l'autorizzazione di spesa ivi prevista per l'esercizio delle funzioni ordinarie della Commissione. Viene, inoltre, ricondotta nella potestà regolamentare della Commissione la definizione, tra l'altro, della disciplina del trattamento economico accessorio del personale operante presso la stessa, precisando, sul punto, che la Commissione provvede, altresì, all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento, ivi comprese quelle relative alle indennità accessorie attribuite al personale, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio (comma 1). Gli oneri derivanti dal comma 1, sono determinati in euro 290.000 euro annui a decorrere dal 2025 (comma 3).

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, considerato che l'onere recato dalla norma appare configurato come limite massimo di spesa e che la disposizione introdotta stabilisce espressamente che la Commissione provvede all'autonoma gestione delle spese anche riferite a tali voci retributive, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio. In merito a tale ultimo profilo, dovrebbe essere comunque valutata l'opportunità di precisare, ai fini di una maggiore chiarezza del testo, che l'indennità integrativa a cui provvede l'autonoma gestione della Commissione è quella di cui al quinto periodo del comma 3 dell'articolo 9 della legge n. 96 del 2012, come modificato dalle disposizioni in esame, posto che l'indennità integrativa ordinariamente corrisposta, ai sensi del medesimo comma, rimane comunque a carico dell'Amministrazione di provenienza.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 3 dell'articolo 7-*bis* provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 del medesimo articolo, pari a 290.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, non si formulano osservazioni, giacché il predetto accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche considerando le ulteriori riduzioni operate da altre disposizioni del presente provvedimento, come modificato nel corso dell'esame in sede referente.

ARTICOLO 7-*ter*

Misure organizzative urgenti per le funzionalità della Segreteria tecnica per le politiche in materia di disabilità

Le norme, al fine di garantire la continuità e la funzionalità della Segreteria tecnica per le politiche in materia di disabilità²³, incrementano il contingente della medesima Segreteria tecnica, a decorrere dal 1° giugno 2025 e fino al 31 dicembre 2027, di una unità di personale dirigenziale di livello generale²⁴. Si prevede, altresì, che al richiamato incarico non si applichino i limiti percentuali di cui all'articolo 19, comma 5-*bis*, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

²³ Di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 giugno 2023, quale struttura di missione ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo n. 303 del 1999, nonché il compimento delle funzioni della stessa, come integrate dall'articolo 19-*quater* del decreto-legge 202 del 2024.

²⁴ Individuata sulla base delle attitudini e delle capacità professionali dirigenziali possedute nonché in ragione della specifica esperienza maturata in materia di politiche a favore delle persone con disabilità.

Ai relativi oneri, quantificati in 181.703 euro per l'anno 2025 e in 311.491 euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede quanto a 181.703 euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 613, della legge n. 234 del 2021, e quanto a 311.491 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità di cui all'articolo 1, comma 178, della legge n. 234 del 2021.

La proposta emendativa che ha introdotto la norma in esame non è corredata di **prospetto riepilogativo degli effetti finanziari** né di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame incrementano il contingente della Segreteria tecnica per le politiche in materia di disabilità, a decorrere dal 1° giugno 2025 e fino al 31 dicembre 2027, di una unità di personale dirigenziale di livello generale autorizzando a tal fine una spesa pari 181.703 euro per l'anno 2025 e 311.491 euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Si prevede, altresì, che al richiamato incarico non si applichino i limiti percentuali di cui all'articolo 19, comma 5-*bis*, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Al riguardo, appare necessario che siano forniti dal Governo i dati sottostanti la quantificazione indicata.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 2 dell'articolo 7-*ter* provvede agli oneri derivanti dal comma 1 dello stesso articolo, pari a 181.703 euro per l'anno 2025 e a 311.491 euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027, tramite le seguenti modalità:

- quanto a 181.703 euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 613, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
- quanto a 311.491 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

In merito alla **prima modalità di copertura finanziaria**, si rinvia alle considerazioni già svolte in merito alla copertura finanziaria delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 dell'articolo 7 del provvedimento in esame.

In merito alla **seconda modalità di copertura finanziaria**, si fa presente che oggetto di riduzione è il Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità, volto a dare attuazione a interventi

legislativi in materia di disabilità finalizzati al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alla disabilità di competenza dell'Autorità politica delegata in materia.

Tale Fondo, iscritto sul capitolo 3088 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, reca, nel vigente bilancio triennale dello Stato, una dotazione iniziale di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

In proposito, nel rilevare che l'intervento normativo in esame appare sostanzialmente riconducibile alle finalità cui il Fondo citato risulta preordinato a legislazione vigente²⁵, appare nondimeno necessario che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate.

ARTICOLO 7-*quater*

Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari

Normativa vigente. L'articolo 46, comma 1-*bis*, del decreto legislativo n. 95 del 2017 ha istituito per i dirigenti delle Forze di polizia a ordinamento militare e per i dirigenti delle Forze armate, le relative aree negoziali, limitate agli istituti normativi in materia di rapporto di lavoro e ai trattamenti accessori, nel rispetto del principio di sostanziale perequazione dei trattamenti dei dirigenti delle Forze armate e delle Forze di polizia. I commi 3-*bis* e 3-*ter* del medesimo articolo definiscono, rispettivamente per i dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento militare e per quelli delle Forze armate, la composizione delle delegazioni trattanti, sia di parte pubblica che di parte sindacale per la stipulazione di accordi sindacali. Il comma 4 demanda all'adozione di un decreto ministeriale la definizione delle modalità attuative delle suddette aree negoziali. Con il DM del 2 marzo 2018 tali modalità attuative sono state definite con specifico riguardo all'area negoziale dei dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile a decorrere dal 1° gennaio 2018. Si evidenzia che le suddette disposizioni, che hanno novellato il decreto legislativo n. 95 del 2017, sono state introdotte dal decreto legislativo n. 206 del 2022, recante disposizioni di adeguamento delle procedure di contrattazione per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché per l'istituzione delle relative aree negoziali per i dirigenti, successivamente all'istituzione dell'area negoziale relativa ai dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile ad opera del comma 1 dell'articolo 46 del medesimo decreto legislativo n. 95 del 2017. In particolare il comma 1-*bis* dell'articolo 46 è stato introdotto dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 206 del 2022. La relazione tecnica relativa a tale decreto legislativo²⁶ con riguardo all'istituzione delle aree negoziali per il personale dirigente delle Forze di polizia a ordinamento militare e delle Forze Armate prevista dalla richiamata disposizione riferiva che questa era effettuata nel rispetto dei criteri di delega di cui all'articolo 16, comma 1, lettera e), della legge n. 46 del 2022, che prevede esplicitamente che tale

²⁵ Analoga considerazione era stata espressa con riferimento alla copertura finanziaria del comma 4 dell'articolo 19-*quater* del decreto-legge n. 202 del 2024, disposizione quest'ultima richiamata dall'articolo 7-*ter* del presente provvedimento, ugualmente operata tramite riduzione del Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità di cui all'articolo 1, comma 178, della legge n. 234 del 2021.

²⁶ Cfr., XVIII Leg. AG. n. 6.

istituzione avvenga in condizioni di neutralità finanziaria e nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente per la sua attuazione.

La norma prevede che, a decorrere dal 2018, per i dirigenti delle Forze di polizia a ordinamento militare e per i dirigenti delle Forze armate, ai fini della disciplina per via negoziale degli istituti normativi e dei trattamenti accessori, di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 95 del 2017, si applichino le disposizioni previste ai commi 3-*bis* e 3-*ter*, del medesimo articolo 46 che individuano, rispettivamente per i dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento militare e per quelli delle Forze armate, la composizione delle delegazioni trattanti, sia di parte pubblica che di parte sindacale per la stipulazione di accordi sindacali (comma 1, primo periodo).

In fase di prima applicazione, le modalità attuative già adottate con riferimento ai dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile con decreto (DM del 2 marzo 2018) di cui all'articolo 46, comma 4, del decreto legislativo n. 95 del 2017, sono estese, in quanto compatibili, alle aree negoziali dei dirigenti delle Forze di polizia a ordinamento militare e delle Forze armate, ferme restando le peculiarità dei rispettivi ordinamenti, facendo riferimento alla data del 31 dicembre 2024 ai fini della rilevazione della rappresentatività di cui all'articolo 46, commi 3-*bis* e 3-*ter*, del decreto legislativo n. 95 del 2017 (comma 1, secondo periodo).

Viene, inoltre, previsto che il personale con qualifica dirigenziale o equiparata che svolge attività sindacale per le organizzazioni dichiarate rappresentative possa continuare a fruire dei permessi e dei distacchi, nell'ambito del contingente complessivamente assegnato per i comparti di contrattazione, anche dopo l'adozione, dei decreti di recepimento delle procedure negoziali di cui ai commi 1 e comma 1-*bis* dell'articolo 46 del decreto legislativo (comma 2).

Vengono, inoltre, apportate specifiche modifiche al decreto legislativo n. 66 del 2010 (Codice dell'ordinamento militare-COM) prevedendo, in particolare l'inserimento:

- della lettera 1-*ter*) al comma 2 dell'articolo 884, con l'introduzione, tra le cause che possono determinare ai sensi del medesimo codice il collocamento in aspettativa del militare, con conseguente esonero dal servizio, anche l'aspettativa sindacale non retribuita (comma 3, lettera *a*));
- del comma 2-*bis* all'articolo 913 in base al quale, salvo non sia diversamente disposto, la posizione di stato giuridico del distacco sindacale viene equiparata negli effetti a quella dell'aspettativa (comma 3, lettera *b*)).

Si evidenzia che in base all'articolo 913-*bis* del COM il distacco sindacale è disposto, a domanda dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari riconosciuta rappresentativa (comma 1). Il periodo in cui il militare è collocato in distacco sindacale è valido ai fini dell'anzianità di servizio, fatti salvi gli obblighi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso enti o reparti e di imbarco, ai fini della valutazione per l'avanzamento al grado superiore; dà diritto all'intera retribuzione spettante nel momento del collocamento in distacco sindacale, con esclusione dei compensi e delle indennità per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni; non è valido ai fini della maturazione della licenza (comma 2).

L'articolo 904-*bis* del COM prevede che l'aspettativa sindacale è disposta, a domanda dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari riconosciuta rappresentativa (comma 1). Il periodo in cui il militare è collocato in

aspettativa sindacale è valido ai fini dell'anzianità di servizio, salva la necessità dell'effettivo compimento nonché del completamento degli obblighi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso enti o reparti e di imbarco, ai fini della valutazione per l'avanzamento al grado superiore; non dà diritto ad alcuna retribuzione né maturazione della licenza; dà diritto alla contribuzione figurativa (comma 2).

La proposta emendativa che ha introdotto la norma in esame non è corredata di **prospetto riepilogativo degli effetti finanziari** né di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma prevede che per i dirigenti delle Forze di polizia a ordinamento militare e delle Forze armate, ai fini della definizione per via negoziale della disciplina degli istituti normativi e dei trattamenti accessori di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 95 del 2017, si applichino, a decorrere dal 2018, le disposizioni previste ai successivi commi 3-*bis* e 3-*ter*, del medesimo articolo 46 che individuano, rispettivamente, per le summenzionate categorie di personale dirigenziale la composizione delle delegazioni di parte pubblica e sindacale per la stipulazione di accordi sindacali (comma 1, primo periodo). In fase di prima applicazione, sono inoltre estese, in quanto compatibili, alle aree negoziali dei dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate le modalità attuative già adottate, a decorrere dal 1° gennaio 2018, con il decreto di cui al comma 4 dell'articolo 46, con riferimento all'area negoziale dei dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile.

Al riguardo, nel ricordare che alle richiamate disposizioni che hanno istituito per i dirigenti delle Forze di polizia a ordinamento militare e per i dirigenti delle Forze armate le aree negoziali previste per i dirigenti Forze di polizia a ordinamento civile, non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica, appare comunque necessario che siano forniti elementi di informazioni volti ad escludere che, la decorrenza delle modalità attuative delle menzionate aree nonché la disciplina attraverso queste ultime degli istituti normativi e dei trattamenti accessori fin dal 1° gennaio 2018, sia suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Vengono, inoltre, apportate specifiche modifiche Codice dell'ordinamento militare, volte ad introdurre, tra le cause che possono determinare ai sensi del medesimo codice il collocamento in aspettativa del militare, anche l'aspettativa sindacale non retribuita [comma 3, lettera a)], nonché

la previsione, in base alla quale, la posizione di stato giuridico del distacco sindacale viene equiparata negli effetti a quella dell'aspettativa [comma 3, lettera *b*]).

Al riguardo, appare opportuno che il Governo chiarisca se, per effetto di tale equiparazione, per il personale in distacco sindacale, diversamente da quanto previsto nell'assetto vigente, venga esclusa la corresponsione della retribuzione.

ARTICOLO 8, comma 2

Misure per i comuni che assicurano interventi per l'attuazione del Giubileo 2025

Normativa vigente. Il testo originario del comma 2 dell'articolo 8 del decreto-legge in conversione ha incluso, modificando l'articolo 2, comma 186, lettera *d*), della legge n. 191 del 2009 (legge finanziaria 2010), per il periodo dal 2025 al 2030, i comuni capoluogo di provincia ricompresi nei crateri dei sismi del 2009 e del 2016 tra gli enti per i quali non è obbligatoria la soppressione della figura del direttore generale.

Si rammenta che, nel testo previgente, l'articolo 2, comma 186, lettera *d*), della legge n. 191 del 2009, prevedeva per i comuni la soppressione della suddetta figura di direttore generale tranne che in quelli con popolazione superiore a 100.000 abitanti.

La norma, integrando l'articolo 2, comma 186, lettera *d*), della legge n. 191 del 2009, prevede che, sino al 31 dicembre 2027, anche i comuni con popolazione superiore a 70.000 abitanti che assicurano interventi funzionali all'attuazione del Giubileo della Chiesa cattolica dell'anno 2025, nei limiti delle facoltà assunzionali vigenti, non debbano obbligatoriamente sopprimere la figura del direttore generale.

La proposta emendativa che ha introdotto le norme in esame non è corredata di **prospetto riepilogativo degli effetti finanziari** né di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame estende sino al 31 dicembre 2027 anche ai comuni con popolazione superiore a 70.000 abitanti, che assicurano interventi funzionali all'attuazione del Giubileo della Chiesa cattolica dell'anno 2025, nei limiti delle facoltà assunzionali vigenti, la possibilità di non sopprimere della figura del direttore generale.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, posto che la relazione tecnica con riferimento alla formulazione originaria della norma ha affermato che gli enti interessati provvedono alla

copertura degli oneri nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente in materia di spese di personale.

ARTICOLO 8, comma 3

Uffici di diretta collaborazione degli organi di indirizzo politico delle regioni

Normativa vigente. Il testo originario del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge in conversione modifica l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 44 dl 2023, disponendo che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possano assegnare proprio personale di ruolo agli uffici di diretta collaborazione degli organi di indirizzo politico, applicando gli istituti di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e altri analoghi istituti previsti dall'ordinamento, anche in favore dei propri dipendenti.

In particolare, il suddetto articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, demanda a un decreto interministeriale la determinazione, senza aggravii di spesa, del trattamento economico accessorio da corrispondere al personale in riferimento.

Le norme prevedono quanto segue:

- fanno salvi gli atti e i provvedimenti adottati dalle regioni in adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi;
- escludono le province autonome di Trento e Bolzano dalla possibilità prevista dal comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge in esame dalla possibilità di assegnare proprio personale agli uffici di diretta collaborazione degli organi di indirizzo politico;
- consentono alle regioni di poter assegnare ai predetti uffici anche personale proveniente da società a partecipazione pubblica, oltre che proprio personale di ruolo.

La proposta emendativa che ha introdotto la norma in esame non è corredata di **prospetto riepilogativo degli effetti finanziari** né di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le disposizioni in esame recano alcune modifiche al comma 3 dell'articolo 8. In particolare, si prevede che vengano fatti salvi gli atti e i provvedimenti adottati dalle regioni in adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi.

Viene inoltre disposto che siano escluse le province autonome di Trento e Bolzano dalla possibilità prevista dal comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge in esame di assegnare proprio personale agli uffici di diretta collaborazione degli organi di indirizzo politico.

Infine, si consente alle regioni di assegnare ai predetti uffici anche personale proveniente da società a partecipazione pubblica, oltre che proprio personale di ruolo.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

ARTICOLO 8, comma 3-bis

Disposizioni in materia di assunzioni di giovani nella pubblica amministrazione

Normativa vigente. L'articolo 3-ter del decreto-legge n. 44 del 2023 stabilisce che, fino al 31 dicembre 2026, le amministrazioni possano, anche in deroga ai vigenti limiti di spesa per le assunzioni a tempo determinato fissati dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010:

- assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato di apprendistato di durata massima di trentasei mesi, giovani laureati nel limite del 10 per cento delle rispettive facoltà assunzionali esercitabili (comma 1);
- stipulare convenzioni non onerose con istituzioni universitarie per l'individuazione di studenti di età inferiore a 24 anni, che abbiano concluso gli esami previsti dal piano di studi, da assumere a tempo determinato con contratto di formazione e lavoro, nel limite del 10 per cento delle rispettive facoltà assunzionali esercitabili (comma 2).

L'articolo 3-ter, comma 4-bis, del decreto-legge n. 44 del 2023 stabilisce che, per i comuni, le unioni di comuni, le province e le città metropolitane, le predette percentuali sono incrementate al 20 per cento delle facoltà assunzionali esercitabili e, comunque, per almeno una unità. Alle assunzioni effettuate dagli enti territoriali in oggetto si applica quanto previsto in materia di adeguamento dei limiti per i trattamenti economici accessori dall'ultimo periodo dei commi 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge n. 34 del 2019, volti a garantire l'invarianza del valore medio *pro capite*, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa.

La norma, introdotta dalla Commissione di merito, modificando l'articolo 3-ter, comma 4-bis, del decreto-legge n. 44 del 2023, prevede che anche le regioni possano effettuare assunzioni di giovani a tempo determinato, previste dal predetto articolo 3-ter, nel limite incrementato al 20 per cento (anziché del 10 per cento attualmente previsto) delle facoltà assunzionali esercitabili.

La proposta emendativa che ha introdotto le norme in esame non è corredata di **prospetto riepilogativo degli effetti finanziari** né di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame include anche le regioni tra gli enti territoriali che possono effettuare assunzioni a tempo determinato di giovani laureati e di studenti di età inferiore a 24 anni (che abbiano concluso gli esami previsti dal

piano di studi) entro un limite maggiore, pari al 20 per cento, anziché il 10 per cento attualmente previsto, delle facoltà assunzionali esercitabili.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, posto che le assunzioni in oggetto sono configurate come facoltative e che comunque le regioni potranno procedervi nel rispetto dei vigenti vincoli di bilancio, non essendo prevista alcuna deroga al riguardo.

ARTICOLO 8, comma 3-ter

Rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche

Normativa vigente. L'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 44 del 2023, prevede che, fino al 31 dicembre 2026, le regioni, le province, i comuni e le città metropolitane possano procedere, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, alla stabilizzazione, nella qualifica ricoperta, del personale non dirigenziale che, entro il predetto termine, abbia maturato almeno trentasei mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che procede all'assunzione e risponda ad ulteriori requisiti. Le assunzioni sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente all'atto della stabilizzazione.

La norma include le unioni di comuni tra gli enti territoriali che possono procedere, fino al 31 dicembre 2026 e nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica nonché delle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale prevista dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 44 del 2023.

Si ricorda che la relazione tecnica riferita al decreto-legge n. 44 del 2023 (A.C. 1114) affermava che l'articolo 3, comma 5, che ha introdotto la disposizione ora oggetto di modifica, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la stabilizzazione di personale ivi prevista può essere disposta solo nei limiti delle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione.

La proposta emendativa che ha introdotto le norme in esame non è corredata di **prospetto riepilogativo degli effetti finanziari** né di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma include le unioni di comuni tra gli enti territoriali che possono procedere, fino al 31 dicembre 2026 e nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica nonché delle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale prevista dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 44 del 2023.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, giacché la norma non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la stabilizzazione di personale ivi prevista può essere disposta solo nei limiti delle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione.

ARTICOLO 8, comma da 8-bis a 8-quater

Concessione ai comuni di contributi per investimenti

Le norme modificano alcune disposizioni di cui alla legge n. 145 del 2018, relative alla concessione ai comuni di contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio. Tali contributi, ai sensi del comma 139 all'articolo 1 della suddetta n. 145 del 2018, sono concessi nel limite complessivo di 350 milioni di euro per l'anno 2021, di 450 milioni di euro per l'anno 2022, di 550 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, di 700 milioni di euro per l'anno 2026 e di 750 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030.

Le novelle prevedono quanto segue:

- modificano il comma 143, estendendo i termini entro i quali gli enti beneficiari dei contributi sono tenuti ad aggiudicare i lavori.

In particolare: viene esteso da sei a nove mesi il termine per l'aggiudicazione per le opere con costo fino a 100.000 euro; da dieci a tredici mesi per le opere il cui costo è compreso tra 100.001 euro e 750.000 euro; da quindici a diciotto mesi per le opere il cui costo è compreso tra 750.001 euro e 2.500.000 euro; da venti a ventitré mesi per le opere il cui costo è compreso tra 2.500.001 euro e 5.000.000 di euro;

- sopprimono il sesto periodo del comma 143. Tale disposizione prevede che, qualora l'ente beneficiario del contributo, per espletare le procedure di selezione del contraente, si avvalga degli istituti della centrale unica di committenza (CUC) o della stazione unica appaltante (SUA) i termini sono aumentati di tre mesi;
- sopprimono il secondo periodo del comma 148-bis, che prevede la disapplicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 854 a 861, della legge n. 205 del 2017. Tali commi disciplinano le modalità di accesso ai contributi per i comuni, per il triennio 2018-2020, che non beneficiano delle risorse di cui all'articolo 1, comma 974, della legge n. 208 del 2015.

Il suddetto comma 974 prevede un Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia;

- modificano il comma 148-ter, prevedendo che non siano soggetti a revoca i contributi assegnati con decreti del Ministero dell'interno 28 marzo 2023 e 19 maggio 2023, relativi alle opere per le quali alla data del 30 giugno 2025 abbia avuto luogo l'affidamento dei lavori, che si considera coincidente con la data di pubblicazione del bando ovvero con la data di invio della lettera di invito, in caso di procedura negoziata, ovvero con l'affidamento diretto.

Viene inoltre modificato l'articolo 1, comma 42-*quater*, della legge n. 160 del 2019, relativo alle procedure per l'assegnazione ai Comuni dei contributi per interventi di efficientamento energetico, mobilità sostenibile, messa in sicurezza di scuole, edifici comunali e patrimonio comunale nonché abbattimento di barriere architettoniche, come segue:

- viene prorogato dal 31 marzo al 30 giugno 2025 il termine entro cui i comuni soggetti attuatori degli interventi stipulano il contratto di affidamento dei lavori;
- viene prorogato dal 30 aprile al 30 settembre 2025 il termine per l'adozione del decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, per la revoca delle risorse assegnate ai comuni relative a interventi per i quali, alla data del 30 giugno 2025 (termine anch'esso prorogato rispetto al 31 marzo previsto a legislazione vigente), non risulta stipulato il contratto di affidamento dei lavori.

Infine, viene modificato l'articolo 1, comma 539, della legge n. 234 del 2021, relativo alla revoca dei contributi in favore dei comuni con meno di 15.000 abitanti per programmi di rigenerazione urbana. In particolare, viene prorogato dal 15 maggio al 15 settembre 2025 il termine per l'adozione del decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, per la revoca delle risorse assegnate ai comuni per il mancato rispetto dei termini di affidamento dei lavori. Non sono inoltre soggetti a revoca i contributi relativi a interventi per i quali alla data del 30 giugno 2025 (termine anch'esso prorogato rispetto al 31 marzo previsto a legislazione vigente) risulta stipulato il contratto di affidamento dei lavori.

La proposta emendativa che ha introdotto le norme in esame non è corredata di **prospetto riepilogativo degli effetti finanziari** né di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si osserva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono una serie di modifiche alle modalità di erogazione di contributi per investimenti sul territorio ai comuni. In particolare, vengono previste proroghe per l'affidamento dei lavori e per l'adozione dei decreti di revoca dei finanziamenti.

Al riguardo, pur considerando che le proroghe sono comunque ricomprese nell'ambito dell'esercizio 2025, appare necessario acquisire conferma che tali proroghe siano compatibili con la dinamica delle spese prevista a legislazione vigente.

ARTICOLO 8, comma 10-*bis*

Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa della regione Calabria

Normativa vigente. L'articolo 1, comma 133, della legge n. 207 del 2024 (legge di bilancio 2025) prevede che i lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità impiegati nel bacino regionale calabrese, di cui alle leggi della regione

Calabria n. 40 del 2013 e n. 31 del 2016, possano essere assunti a tempo indeterminato, nel limite massimo di 70 unità, dalle amministrazioni utilizzatrici aventi sede nel territorio regionale, anche in deroga, fino al 31 dicembre 2026, in qualità di lavoratori sovranumerari, al piano di fabbisogno del personale e ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa, nei limiti delle risorse disponibili, a valere sulle risorse stanziare dalla regione Calabria, a carico della finanza regionale.

La norma prevede le seguenti modifiche all'articolo 1, comma 133, della legge n. 207 del 2024 (legge di bilancio 2025):

- viene inclusa la legge della regione Calabria n. 15 del 2008 tra quelle considerate per gli elenchi regionali dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità;
- viene incrementato a 252 unità, anziché 70 unità, il limite massimo delle possibili assunzioni dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità da parte delle amministrazioni utilizzatrici;
- è aggiunto l'Ente Parco nazionale del Pollino tra le amministrazioni utilizzatrici abilitate alle predette assunzioni.

La proposta emendativa che ha introdotto le norme in esame non è corredata di **prospetto riepilogativo degli effetti finanziari** né di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame modifica l'articolo 1, comma 133, della legge n. 207 del 2024 (legge di bilancio 2025), prevedendo, tra l'altro, l'incremento a 252 unità (rispetto alle 70 previste a legislazione vigente) del limite massimo delle possibili assunzioni di lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità, impiegati nel bacino regionale calabrese, da parte delle amministrazioni utilizzatrici.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare considerato che la disposizione in esame autorizza le predette assunzioni nei limiti delle risorse disponibili a valere sulle risorse stanziare dalla regione Calabria a carico della finanza regionale.

ARTICOLO 8, comma 10-ter

Supporto tecnico per la gestione delle risorse del PNRR assegnate dalla Direzione centrale per la finanza locale del Ministero dell'interno

La norma, al fine di garantire un servizio di supporto tecnico specialistico per la gestione, l'attuazione, il monitoraggio e la rendicontazione delle risorse del PNRR assegnate dalla Direzione centrale per la finanza locale del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, autorizza una spesa di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione, per i predetti anni, delle risorse di cui all'articolo 1, comma 582, della legge n. 205 del 2017.

Si ricorda che l'articolo 1, commi da 578 a 582, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018) è finalizzato a inquadrare, a decorrere dal 2020, come immobili di categoria catastale E1, e pertanto esentati dal pagamento dell'IMU, le banchine e le aree scoperte adibite alle operazioni e ai servizi portuali nei porti di rilevanza economica nazionale ed internazionale rientranti in un'Autorità di sistema portuale, nonché le aree adibite al servizio passeggeri. In particolare, il comma 582 prevede che, a titolo di compensazione per il minor gettito e fino ad un valore massimo di 9,35 milioni di euro, a decorrere dal 2020 viene erogato ai comuni interessati un contributo annuo ripartito con decreto ministeriale, concernenti per ciascuno dei suddetti immobili le rendite proposte per il 2019 o già iscritte dal primo gennaio 2019.

La proposta emendativa che ha introdotto le norme in esame non è corredata di **prospetto riepilogativo degli effetti finanziari** e di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma autorizza una spesa di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, finalizzata a garantire un servizio di supporto tecnico specialistico per la gestione delle risorse del PNRR assegnate dalla Direzione centrale per la finanza locale del Ministero dell'interno.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, atteso che la spesa autorizzata rappresenta un limite massimo.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 10-*ter* dell'articolo 8 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del medesimo comma, pari a 300.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, delle risorse di cui all'articolo 1, comma 582, della legge n. 205 del 2017.

In proposito, si segnala che tale disposizione ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2020, un contributo annuo a titolo di compensazione del minor gettito, per un importo massimo pari a 9,35 milioni di euro, a fronte della previsione di nuovi criteri di classificazione catastale di banchine e aree destinate a servizi portuali e delle connesse infrastrutture site nei porti di rilevanza nazionale e internazionale di competenza delle Autorità di sistema portuale, censite, ai sensi del comma 578 del sopracitato articolo 1 della legge n. 205 del 2017, nella categoria catastale E/1, come immobili a destinazione particolare, e quindi esentati *ex lege* dal pagamento dell'IMU.

Al riguardo, nel rilevare che la disposizione in esame non appare riconducibile alla riduzione di una precedente autorizzazione legislativa di spesa, si fa presente che tali risorse risultano iscritte sul

capitolo 1363 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, che, nell'ambito del vigente bilancio triennale²⁷, reca uno stanziamento iniziale pari a 4.066.000 euro per l'anno 2025 e a 4.166.000 euro per l'anno 2026.

In proposito, si osserva che – come emerge da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato – sul predetto capitolo risultano disponibili per l'anno in corso risorse, in termini di competenza, pari a 2.033.000 euro. Si segnala altresì che, in base al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 febbraio 2023, che ha determinato il contributo annuo da erogare a decorrere dall'anno 2023 a ciascuno dei comuni beneficiari, il totale delle risorse da ripartire ammonta a 2.271.054,62 euro. Alla luce di tale circostanza, ferma restando l'opportunità di allineare gli stanziamenti di bilancio agli oneri da sostenere, sembrerebbe quindi possibile procedere alla riduzione prevista dalla disposizione in esame senza pregiudicare le finalità alle quali le predette risorse sono destinate a legislazione vigente.

Al riguardo, appare comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo.

ARTICOLO 8-bis

Misure urgenti in materia di edilizia scolastica

La norma, al fine di fare fronte alle esigenze indifferibili e urgenti in materia di edilizia scolastica, autorizza una spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2025 (comma 1). Viene previsto che, attraverso decreti ministeriali, verranno stabiliti le modalità e i termini per la presentazione delle richieste di finanziamento nonché i criteri di assegnazione delle predette risorse in favore degli enti territoriali competenti in materia di edilizia scolastica²⁸.

La disposizione in esame specifica che gli interventi ammissibili a finanziamento sono quelli identificati dal codice unico di progetto degli investimenti pubblici²⁹ e che, per gli incrementi di costo dei materiali, non abbiano ricevuto assegnazioni dal Fondo per l'avvio di opere indifferibili³⁰ (comma 2).

Agli oneri derivanti dalla norma in esame, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di conto capitale, relativo al bilancio triennale 2025-2027, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito (comma 3).

²⁷ Si veda, in proposito, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 dicembre 2024, recante ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024.

²⁸ Ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 23 del 1996.

²⁹ Ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 3 del 2003.

³⁰ Di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge n. 50 del 2022.

La proposta emendativa che ha introdotto le norme in esame non è corredata di **prospetto riepilogativo degli effetti finanziari** né di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame autorizza una spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2025 al fine di fare fronte alle esigenze indifferibili e urgenti in materia di edilizia scolastica.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, essendo l'onere limitato all'ammontare dello stanziamento.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 3 dell'articolo 8-*bis* provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del medesimo articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di conto capitale, relativo al bilancio triennale 2025-2027, di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito. Al riguardo non si formulano osservazioni, giacché il predetto accantonamento reca le occorrenti disponibilità.

ARTICOLO 9, commi 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater*

Procedura di prima nomina dei segretari comunali

La norma in esame introduce, all'articolo 9, tre nuovi commi, 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater*, che prevedono nuovi adempimenti per i segretari comunali iscritti all'Albo che non abbiano ancora conseguito la prima nomina, prevedendo un limite massimo di cinque anni entro i quali deve essere conseguita detta nomina, pena la cancellazione dall'Albo. Sono fornite indicazioni in merito alla data di decorrenza dei termini per il conseguimento della prima nomina da parte dei segretari comunali che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, risultino già iscritti all'albo e non abbiano ancora conseguito la prima nomina e si prevede, infine, che i posti resi disponibili dalle cancellazioni di cui alle presenti norme si aggiungano alle facoltà assunzionali autorizzabili per i segretari comunali secondo la normativa vigente.

La proposta emendativa che ha introdotto le norme in esame non è corredata di **prospetto riepilogativo degli effetti finanziari** né di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame, prevede nuovi adempimenti per i segretari comunali iscritti all'Albo che non abbiano ancora conseguito la

prima nomina, prevedendo un limite massimo di cinque anni entro i quali deve essere conseguita detta nomina, pena la cancellazione dall'Albo. Sono fornite indicazioni in merito alla data di decorrenza dei termini per il conseguimento della prima nomina da parte dei segretari comunali che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, risultino già iscritti all'albo e non abbiano ancora conseguito la prima nomina e si prevede, infine, che i posti resi disponibili dalle cancellazioni di cui alle presenti norme si aggiungano alle facoltà assunzionali autorizzabili per i segretari comunali secondo la normativa vigente.

Al riguardo, non si formulano osservazioni sulle norme in esame, stante il carattere ordinamentale delle stesse.

ARTICOLO 10-bis

Trasferimento di funzioni e compiti nell'ambito di gestioni commissariali per interventi post calamità nel territorio metropolitano di Napoli

La norma prevede che i compiti e le funzioni demandati al Commissario straordinario di cui al DPR 7 agosto 1997 per lo svolgimento di specifiche attività in materia edilizia nell'area metropolitana di Napoli connesse ai programmi di ricostruzione di cui al Titolo VIII della legge n. 219 del 1981 siano trasferiti al Capo dell'Unità Tecnica amministrativa (UTA) operante presso la Presidenza del Consiglio dei ministri svolgente attività amministrative, contabili e legali conseguenti a pregresse gestioni commissariali e di amministrazione straordinaria nella gestione dei rifiuti in Campania, ai sensi dell'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011, che subentra nella titolarità della contabilità speciale 1420 (comma 1). Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione il suddetto Commissario straordinario cessa le proprie funzioni. Al fine di permettere la prosecuzione dei rapporti di lavoro in essere, possono essere utilizzate le risorse giacenti nella contabilità speciale 1420 nel limite complessivo di euro 1.000.000 fino al 31 dicembre 2028 (comma 2). Dalla medesima data, il gruppo di supporto tecnico giuridico del suddetto Commissario straordinario, disciplinato dall'articolo 42, comma 4, della legge n. 144, del 1999 è soppresso. Per lo svolgimento dei compiti trasferiti il Capo dell'UTA si avvale dell'Avvocatura dello Stato (comma 3). Il Capo dell'UTA provvede allo svolgimento dei compiti e delle funzioni trasferite nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 4).

Viene, altresì, modificato l'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 136 del 2013 al fine di prorogare dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2028, l'attività della suddetta Unità Tecnica-Amministrativa (UTA) (comma 5). Dall'attuazione del comma 5 non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 6).

La proposta emendativa che ha introdotto le norme in esame non è corredata di **prospetto riepilogativo degli effetti finanziari** né di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame trasferisce i compiti e le funzioni attribuiti al Commissario straordinario incaricato di specifiche attività in materia edilizia nell'area metropolitana di Napoli al Capo dell'Unità Tecnica amministrativa (UTA) operante presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e svolgente attività (amministrative, contabili e legali) conseguenti a pregresse gestioni commissariali in Campania, che subentra nella titolarità della relativa contabilità speciale 1420 (comma 1). Al fine di permettere la prosecuzione dei rapporti di lavoro in essere, possono essere utilizzate le risorse giacenti nella richiamata contabilità speciale nel limite complessivo di euro 1.000.000 fino al 31 dicembre 2028 (comma 2). Il gruppo di supporto tecnico giuridico del suddetto Commissario straordinario viene soppresso. Il Capo dell'UTA si avvale dell'Avvocatura dello Stato per lo svolgimento dei compiti trasferiti (comma 3) e provvede ai medesimi compiti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 4). L'attività della suddetta Unità Tecnica-Amministrativa (UTA) viene, altresì, prorogata dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2028 (comma 5). Dall'attuazione di tale proroga non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 6).

Al riguardo, andrebbero acquisiti dati ed elementi di valutazione che consentano di verificare le suddette previsioni di invarianza finanziaria evidenziando, in particolare, se vi siano le disponibilità finanziarie idonee a garantire il funzionamento dell'UTA per un ulteriore triennio alla luce delle funzioni trasferite.

ARTICOLO 10-ter

Differimento del termine di approvazione dei piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani

La norma, differisce, per l'anno 2025, dal 30 aprile al 30 giugno il termine entro il quale i comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva. La disposizione specifica, inoltre, che rimangono invariati i termini di pagamento delle rate già stabiliti con regolamento comunale.

La proposta emendativa che ha introdotto le norme in esame non è corredata di **prospetto riepilogativo degli effetti finanziari** né di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame differisce, per l'anno 2025, dal 30 aprile al 30 giugno il termine entro il quale i comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, rimanendo fermi i termini di pagamento delle rate già stabiliti con regolamento comunale.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, posto che, come specificato dalla norma in esame, vengono tenuti fermi i termini di pagamento del tributo previsti a legislazione vigente.

ARTICOLO 10-*quater*

Disposizioni urgenti per il potenziamento dell'Ente parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e dell'Ente parco nazionale della Maiella

La norma, introdotta dalla Commissione di merito, incrementa, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti della normativa vigente e del principio di invarianza della spesa per il personale, le dotazioni organiche dell'Ente parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e dell'Ente parco nazionale della Maiella rispettivamente di nove unità di personale non dirigenziale³¹ e di ventiquattro unità di personale non dirigenziale³².

La proposta emendativa che ha introdotto le norme in esame non è corredata di **prospetto riepilogativo degli effetti finanziari** né di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame incrementa, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le dotazioni organiche dell'Ente parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e dell'Ente parco nazionale della Maiella rispettivamente di nove e di ventiquattro unità di personale non dirigenziale.

Al riguardo, appare opportuno un chiarimento da parte del Governo in merito alla modalità applicative della disposizione in esame, considerato, da un lato, che la variazione della dotazione organica richiederà un successivo adeguamento del piano dei fabbisogni del personale e, dall'altro,

³¹ Di cui due funzionari e sette operatori.

³² Di cui tre funzionari, otto assistenti e tredici operatori.

che gli enti interessati rientrano nel perimetro delle pubbliche amministrazioni ai fini del conto consolidato e, pertanto, l'eventuale impiego dei loro avanzi di bilancio per far fronte all' adeguamento del citato piano, comporterebbe effetti negativi in termini di fabbisogno e di indebitamento netto.

ARTICOLO 11, commi da 3 a 3-sexies

Consiglio superiore dell'economia e delle finanze

Il testo originario del **comma 3 dell'articolo 11** in esame dispone la ricostituzione, presso l'Agenzia delle entrate e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'organo tecnico consultivo (denominato Consiglio superiore delle finanze) di cui al DPR n. 646 del 1972, anche allo scopo di coadiuvare nell'attuazione della delega contenuta nell'articolo 21 della legge n. 111 del 2023 recante delega al Governo per la riforma fiscale, per il riordino del sistema tributario. Le disposizioni del citato DPR riacquistano efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto in esame. La relazione tecnica afferma che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che la citata ricostituzione avviene nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio della predetta Agenzia a legislazione vigente.

Le norme, al fine di coadiuvare le attività del Ministero dell'economia e delle finanze, anche relativamente all'attuazione della riforma fiscale e alla predisposizione del codice del diritto tributario, dispongono la costituzione, presso il medesimo Ministero, del Consiglio superiore dell'economia e delle finanze, con funzioni di studio e alta consulenza per il medesimo Ministro dell'economia e delle finanze³³ nelle materie economico-finanziaria, fiscale e della disciplina antiriciclaggio (comma 3), stabilendo altresì che:

- il Consiglio è formato da un numero di componenti non superiore a dieci, nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze, scelti tra gli ufficiali della Guardia di finanza con grado non inferiore a generale di divisione e tra i dirigenti dell'amministrazione economico-finanziaria di qualifica non inferiore a quella di dirigente generale, anche in pensione, nonché tra professori universitari, magistrati e avvocati dello Stato in servizio (comma 3-bis).

Al riguardo le norme precisano che l'incarico conferito a un componente in pensione scade al compimento del suo settantesimo anno di età, mentre gli incarichi di studio o di consulenza sono attribuiti ai singoli componenti dal Ministro dell'economia e delle finanze³⁴;

- ai componenti del Consiglio spetta un compenso mensile determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze nel limite di un onere complessivo annuo massimo di 500.000 euro (comma 3-ter);
- il conferimento dell'incarico e l'attribuzione del compenso a personale in pensione sono consentiti in deroga al divieto di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge n.

³³ E, ove nominato, per il vice Ministro dell'economia e delle finanze.

³⁴ O dal vice Ministro dell'economia e delle finanze, ove nominato.

147 del 2013 (legge di bilancio 2014), e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge n. 4 del 2019 recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni (comma 3-*quater*).

In proposito si ricorda che l'articolo 1, comma 489, della legge n. 147 del 2013 dispone che ai soggetti già titolari di trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche, le amministrazioni e gli enti pubblici compresi nell'elenco ISTAT non possono erogare trattamenti economici onnicomprensivi che, sommati al trattamento pensionistico, eccedano il limite fissato, ai sensi dell'articolo 23-*ter*, comma 1, del decreto-legge n. 201 del 2011, per il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico, assumendo come parametro massimo di riferimento il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. Tale limite retributivo stabilito in 240 mila euro annui, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente, dall'articolo 13 del decreto-legge n. 66 del 2014, è stato rideterminato dall'articolo 1, comma 68, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022), a decorrere dall'anno 2022, sulla base della percentuale dell'adeguamento annuale degli emolumenti del personale non contrattualizzato, la quale è stabilita, entro il 30 aprile di ciascun anno, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (4,8 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2024, ai sensi del D.P.C.M. del 23 luglio 2024), sulla scorta degli incrementi medi conseguiti dai lavoratori pubblici contrattualizzati, come calcolati dall'ISTAT³⁵.

Si rammenta, altresì, che i richiamati articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge n. 4 del 2019 prevedono la non cumulabilità, rispettivamente, della cosiddetta pensione quota 100 e della cosiddetta pensione anticipata flessibile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5 mila euro lordi annui;

- le funzioni di supporto tecnico e di segreteria del Consiglio sono assicurate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da un contingente massimo di trenta unità di personale non dirigenziale, individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze tra i dipendenti del predetto Ministero o delle agenzie fiscali e della Guardia di finanza e collocate fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, è precisato che, all'atto del collocamento fuori ruolo del predetto personale, è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario (comma 3-*quinquies*). Infine, le norme recano gli oneri derivanti dalla previsione di cui al comma 3-*ter*, pari a 250.000 euro per l'anno 2025 e a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte, relativo al bilancio triennale 2025-

³⁵ Si segnala che la legge di bilancio 2025 (articolo 1, comma 846) ha introdotto un tetto di importo pari a 120 mila euro annui ai compensi spettanti agli organi amministrativi di vertice, nominati a decorrere dal 1° gennaio 2025, delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009, escluse le autorità amministrative indipendenti e le società a controllo pubblico, e dei soggetti (enti, organismi e fondazioni) che ricevono contributi a carico della finanza pubblica.

2027, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze (comma 3-*sexies*).

Le norme, introdotte durante l'esame in sede referente, non sono corredate di **prospetto riepilogativo** né di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si osserva preliminarmente che le disposizioni in esame intervengono sulla composizione del Consiglio superiore dell'economia e delle finanze e sul compenso spettante al complesso dei suoi componenti, non superiore a 500.000 euro annui. Vengono definite la disciplina concernente l'eventuale nomina a componente del medesimo di personale in quiescenza, nonché le modalità di svolgimento delle funzioni di supporto tecnico e di segreteria, comunque assicurate a invarianza di oneri per la finanza pubblica. Vengono infine quantificati gli oneri derivanti dall'attribuzione dei citati compensi in misura pari a 250.000 euro per l'anno 2025 e a 500.000 euro a decorrere dal 2026.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, posto che il compenso dei singoli componenti sarà definito con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze nel limite complessivo annuo di 500.000 euro.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 3-*sexies* dell'articolo 11 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-*ter* del medesimo articolo, pari a 250.000 euro per l'anno 2025 e a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo non si formulano osservazioni, giacché il predetto accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche considerando le ulteriori riduzioni operate da altre disposizioni del presente provvedimento, come modificato nel corso dell'esame in sede referente.

ARTICOLO 11, comma 3-septies

Corresponsione degli incentivi alla mobilità territoriale per i dirigenti dell’Agenzia delle entrate

Le norme consentono, previa contrattazione integrativa, la corresponsione degli incentivi economici alla mobilità territoriale per i dirigenti dell’Agenzia delle entrate, nei limiti della disponibilità complessiva dei fondi per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di prima e di seconda fascia, in misura non superiore al 20 per cento delle risorse complessivamente destinate alla retribuzione di risultato.

La proposta emendativa che ha introdotto le norme in esame non è corredata di prospetto riepilogativo degli effetti finanziari né di relazione tecnica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame consentono, previa contrattazione integrativa, la corresponsione degli incentivi economici alla mobilità territoriale per i dirigenti dell’Agenzia delle entrate nei limiti della disponibilità complessiva dei fondi per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di prima e di seconda fascia, in misura non superiore al 20 per cento delle risorse complessivamente destinate alla retribuzione di risultato.

Al riguardo non si formulano osservazioni, posto che le disposizioni in oggetto si limitano a disciplinare le modalità di utilizzo dei fondi destinati al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di prima e di seconda fascia, senza incrementarne l’ammontare.

ARTICOLO 11, comma 3-octies

Disposizioni urgenti in materia di funzionalità delle agenzie fiscali e dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura

La norma modifica l’articolo 9-*quater* del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, che disciplina l’incorporazione della società Sistema informativo nazionale per lo sviluppo dell’agricoltura - SIN S.p.A. nell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA (Agenzia).

In particolare, la norma sostituisce il comma 10 dell’articolo 9-*quater*, disponendo che, all’esito dell’inquadramento di cui ai commi 8 e 9, la dotazione organica dell’Agenzia è incrementata del numero dei dipendenti a tempo indeterminato di SIN S.p.A. effettivamente trasferiti alle dipendenze dell’Agenzia [lettera a)];

Il testo vigente del comma 10, sostituito dall'emendamento in esame, prevede che all'esito dell'inquadramento di cui ai commi 8 e 9, la dotazione organica dell'Agenzia è modificata in misura corrispondente al numero dei dipendenti presenti in servizio e di un numero di posti equivalente sul piano finanziario alle facoltà assunzionali dell'Agenzia maturate e disponibili a legislazione vigente, incrementato del numero dei dipendenti a tempo indeterminato di SIN S.p.A. effettivamente trasferiti alle dipendenze dell'Agenzia.

La norma, inoltre, inserisce i seguenti commi al predetto articolo 9-*quater* del decreto-legge n. 63 del 2024:

- il comma 10-*bis*, che autorizza l'Agenzia, al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni istituzionali acquisite per effetto dell'incorporazione di SIN S.p.A., a decorrere dall'anno 2025, ad assumere, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, in incremento rispetto alla dotazione organica, tre unità di personale di livello dirigenziale non generale, mediante l'espletamento di procedure concorsuali pubbliche. L'assunzione delle unità di personale dirigenziale di cui al primo periodo è finanziata con le risorse già stanziare nel bilancio di SIN S.p.A. e trasferite al fondo di dotazione dell'Agenzia ai sensi dell'articolo 9-*quater*, comma 6, del decreto-legge n. 63 del 2024.
- il comma 10-*ter* che autorizza l'Agenzia, per le medesime finalità di cui al comma 10-*bis*, a decorrere dall'anno 2025, ad assumere, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, mediante l'espletamento di procedure concorsuali pubbliche:
 - a) ulteriori due unità di personale di livello dirigenziale non generale, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della dotazione organica;
 - b) un contingente di personale non dirigenziale pari a trentasei unità, di cui dieci unità da inquadrare nell'area delle elevate professionalità, tredici unità nell'area dei funzionari e tredici unità nell'area degli assistenti, in incremento rispetto alla dotazione organica.
- il comma 10-*quater*, che per le finalità di cui al comma 10-*ter*, autorizza, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 7 dell'articolo 9-*quater* del decreto-legge n. 63 del 2024, la spesa di 103.160 euro per l'anno 2025 per gli oneri connessi all'espletamento delle procedure concorsuali, di 681.098 euro per l'anno 2025 e di 2.724.388 euro annui a decorrere dall'anno 2026 per gli oneri assunzionali, di 76.878,85 euro per l'anno 2025 e di 14.307,38 euro annui a decorrere dall'anno 2026 per gli oneri connessi alle spese di funzionamento e di 17.290 euro per l'anno 2025 e di 58.520 euro annui a decorrere dall'anno 2026 per gli oneri relativi ai buoni pasto [lettera *b*]).

Il citato comma 7 dell'articolo 9-*quater* autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, per trasferire sul capitolo 1525 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura ("Assegnazione all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura") a decorrere dall'anno 2024 le risorse stanziare sul capitolo 1982 del medesimo stato di previsione della spesa ("Somme da assegnare alla Sin S.p.A."), la cui dotazione iniziale, nell'ambito del bilancio triennale dello Stato 2024-2027, era pari a 10,615 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Si segnala, inoltre, che il capitolo 1525 dello stato di previsione

del Ministero dell'agricoltura, reca una dotazione iniziale, nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, pari a 179.988.486 euro per l'anno 2025, a 157.897.264 euro per l'anno 2026 e a 156.668.964 euro per l'anno 2027.³⁶

L'emendamento approvato dalla Commissione di merito che ha inserito il comma *3-octies* all'articolo 11 non è corredato di **prospetto riepilogativo** né di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma interviene sull'articolo 9-*quater* del decreto-legge n. 63 del 2024, relativo all'incorporazione della società SIN S.p.A. nell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA). In particolare, l'emendamento sostituisce il comma 10 del citato articolo 9-*quater* prevedendo che, al termine del processo di inquadramento dei dipendenti di SIN S.p.A. (disciplinato dai commi 8 e 9), la dotazione organica dell'AGEA venga incrementata in base al numero effettivo di dipendenti a tempo indeterminato trasferiti dall'*ex* società.

Viene inoltre abrogata la versione precedente dello stesso comma, che prevedeva una modifica più articolata della dotazione organica, legata anche alle facoltà assunzionali maturate.

La norma introduce poi tre nuovi commi (10-*bis*, 10-*ter* e 10-*quater*). Il comma 10-*bis* autorizza l'AGEA, dal 2025, ad assumere tre dirigenti non generali a tempo pieno e indeterminato tramite concorsi pubblici, finanziati con risorse già stanziare nel bilancio SIN S.p.A. e trasferite all'Agenzia. In proposito, sarebbe opportuno acquisire una valutazione degli effetti delle predette assunzioni sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto, da momento che l'AGEA, a differenza della società SIN S.p.A., rientra nel perimetro delle pubbliche amministrazioni.

Si ricorda che comunque all'articolo 9-*quater* modificato dalla norma in esame non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica e che la relazione tecnica ad esso riferita affermava che le risorse destinate al funzionamento di SIN già provenivano dal bilancio dello Stato, sia direttamente, attraverso i capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, che indirettamente da AGEA, a sua volta finanziata da risorse del Ministero.

Il comma 10-*ter* inserito consente ulteriori assunzioni: due dirigenti non generali (oltre i limiti assunzionali vigenti) e 36 unità di personale non dirigenziale, suddivise tra elevate professionalità (10), funzionari (13) e assistenti (13), in incremento rispetto alla dotazione organica. Infine, il comma 10-*quater* autorizza la relativa spesa per i concorsi e le assunzioni previste al comma 10-*ter*: 103.160

³⁶ Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 dicembre 2024, recante ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 dicembre 2024.

euro per l'anno 2025 per gli oneri connessi all'espletamento delle procedure concorsuali, 681.098 euro per l'anno 2025 e di 2.724.388 euro annui a decorrere dall'anno 2026 per gli oneri assunzionali, 76.878,85 euro per l'anno 2025 e 14.307,38 euro annui a decorrere dall'anno 2026 per gli oneri connessi alle spese di funzionamento e 17.290 euro per l'anno 2025 e 58.520 euro annui a decorrere dall'anno 2026 per gli oneri relativi ai buoni pasto, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 7 del articolo 9-*quater* novellato.

Si ricorda che il citato comma 7 autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, per trasferire a decorrere dall'anno 2024 sul capitolo 1525 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura, recante l'assegnazione all'AGEA, le risorse stanziare sul capitolo 1982 del medesimo stato di previsione della spesa ("Somme da assegnare alla Sin S.P.A"), la cui dotazione iniziale nell'ambito del bilancio triennale dello Stato 2024-2027 era pari a 10,615 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

Al riguardo appare necessario acquisire i dati sottostanti la quantificazione dell'onere.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che la lettera *b*), capoverso comma 10-*quater*, del comma 3-bis dell'articolo 11, autorizza la spesa complessiva di 878.426,85 euro per l'anno 2025 e di 2.797.215,38 euro annui a decorrere dall'anno 2026 a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 7 dell'articolo 9-*quater* del decreto-legge n. 63 del 2024.

Al riguardo, si rileva in via preliminare che il citato comma 7 dell'articolo 9-*quater* del decreto-legge n. 63 del 2024 non reca un'autorizzazione di spesa, ma si limita ad autorizzare, nell'ambito delle disposizioni volte a disciplinare l'incorporazione della società Sistema informativo nazionale per lo sviluppo dell'agricoltura (SIN Spa), nell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), il Ministero dell'economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, per trasferire, a decorrere dall'anno 2024, sul capitolo 1525 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, su cui sono iscritte le risorse da assegnare ad AGEA, le somme da assegnare a SIN Spa, stanziare sul capitolo 1982 del medesimo stato di previsione.

Ciò posto, si evidenzia che il predetto capitolo 1525 reca, nell'ambito del vigente bilancio dello Stato, uno stanziamento pari a 179.988.486 euro per l'anno 2025, 157.897.264 euro per l'anno 2026 e 156.668.964 euro per l'anno 2027.

Si rileva inoltre che, da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sul predetto capitolo 1525 risultano, alla data del 17 aprile 2025, disponibilità in misura pari a 96.963.140 euro.

Posto che la disposizione in esame fa riferimento al trasferimento sul medesimo capitolo delle risorse stanziare sul capitolo 1982 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi dell'articolo 9-*quater*, comma 7, del decreto-legge n. 63 del 2024, si segnala altresì che, da un'interrogazione effettuata presso la summenzionata banca dati della Ragioneria generale dello Stato, risulta che, in prossimità della data di entrata in vigore della legge di conversione del predetto decreto-legge, le disponibilità residue sul capitolo 1982, relativo alle somme da assegnare alla SIN Spa, ammontavano a 10.615.000 euro.

Tanto premesso, appare necessario acquisire un chiarimento dal Governo, in ordine all'effettiva disponibilità delle risorse individuate dalla disposizione in esame e alla possibilità di utilizzarle senza recare pregiudizio alle finalità alle quali le medesime risultano preordinate a legislazione vigente.

ARTICOLO 11-*bis*

Disposizioni urgenti per la funzionalità dell'Ispettorato nazionale del lavoro

Le norme introducono modifiche al decreto legislativo n. 149 del 2015, in materia di razionalizzazione e semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale.

In particolare:

- viene integralmente sostituito il comma 5 all'articolo 1, prevedendo che la Corte dei conti eserciti il controllo continuativo sulla gestione finanziaria dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) con le modalità previste dall'articolo 12 della legge n. 259 del 1958³⁷, e riferisca al Parlamento sull'efficienza economica e finanziaria dell'attività svolta nell'esercizio esaminato.

A legislazione vigente il suddetto comma 5 prevede che l'INL sia sottoposto al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 20 del 1994³⁸;

³⁷ L'articolo 12 della legge n. 259 del 1958 prevede che il controllo previsto dall'articolo 100 della Costituzione sulla gestione finanziaria degli enti pubblici ai quali l'Amministrazione dello Stato o un'azienda autonoma statale contribuisca con apporto al patrimonio in capitale o servizi o beni, ovvero mediante concessione di garanzia finanziaria, sia esercitato da un magistrato della Corte dei conti.

³⁸ L'articolo 3, comma 4, della legge n. 20 del 1994 prevede che la Corte dei conti svolga, anche in corso di esercizio, il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonché sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria, verificando la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta, anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modo e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa. La Corte definisce annualmente i programmi e i criteri di riferimento del controllo sulla base delle priorità previamente deliberate dalle competenti Commissioni parlamentari a norma dei rispettivi regolamenti,

- modifica l'articolo 6, comma 1, riducendo di 34 unità (da 7.846 a 7.812) la dotazione organica dell'INL (ripartita tra le diverse qualifiche, dirigenziali e non dirigenziali) incrementando contestualmente di 8 unità (da 86 a 94) le posizioni dirigenziali di livello non generale. A tale fine l'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato 8 unità di personale dirigenziale non generale, al cui reclutamento si provvede per il 50 per cento mediante corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione e per il restante 50 per cento mediante scorrimento di graduatorie di concorsi banditi da altre amministrazioni. Al fine di garantire la neutralità finanziaria delle disposizioni di cui alla presente lettera, l'Ispettorato provvede alla riduzione del fabbisogno assunzionale disponibile per le aree funzionali al 31 dicembre 2024 per un importo corrispondente al relativo onere.

La proposta emendativa che ha introdotto le norme in esame non è corredata di **prospetto riepilogativo degli effetti finanziari** né di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si osserva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono modifiche al decreto legislativo n. 149 del 2015, in materia di razionalizzazione e semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale. In particolare, viene previsto che la Corte dei conti eserciti il controllo continuativo sulla gestione finanziaria dell'Ispettorato con le modalità previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, ossia attraverso un magistrato della Corte dei conti, n. 259, e riferisce al Parlamento sull'efficienza economica e finanziaria dell'attività svolta nell'esercizio esaminato.

A legislazione vigente è previsto che l'INL sia sottoposto al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 20 del 1994. Tale norma prevede che la Corte dei conti svolga, anche in corso di esercizio, il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonché sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria, verificando la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta, anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modo e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

Si prevede altresì la riduzione di 34 unità (da 7.846 a 7.812) della dotazione organica dell'INL (ripartita tra le diverse qualifiche, dirigenziali e non dirigenziali), incrementando contestualmente di

anche tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento del sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte dagli organi, collegiali o monocratici, che esercitano funzioni di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici, autorità amministrative indipendenti o società a prevalente capitale pubblico.

8 unità (da 86 a 94) le posizioni dirigenziali di livello non generale. A tale fine l'INL è autorizzato ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato 8 unità di personale dirigenziale non generale. Al fine di garantire la neutralità finanziaria delle disposizioni, l'Ispettorato provvede alla riduzione del fabbisogno assunzionale disponibile per le aree funzionali al 31 dicembre 2024 per un importo corrispondente al relativo onere.

Al riguardo, si osserva che le disposizioni in esame non definiscono puntualmente le qualifiche delle unità di personale oggetto di riduzione, ma solo quelle da incrementare di cui viene previsto il reclutamento. In proposito, appare pertanto necessario acquisire dati ed elementi di valutazione volti a confermare la compensatività delle modifiche previste, al fine di escludere il verificarsi di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, posto che la norma non indica a quanto ammonti l'onere per assunzioni in relazione al quale l'Ispettorato nazionale del lavoro deve provvedere alla corrispondente riduzione del fabbisogno assunzionale disponibile per le aree funzionali al 31 dicembre 2024.

ARTICOLO 12, comma 1-bis

Disposizioni in materia di prestazioni dei medici convenzionati

Normativa vigente. L'articolo 24-*bis*, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (Decreto sostegni), inserito dalla legge di conversione 21 maggio 2021, n. 6, come modificato dal decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, dispone che "al fine di tutelare il servizio sanitario e di fronteggiare l'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-CoV-2, le somme corrisposte al personale medico convenzionato fino al 31 dicembre 2020, a seguito di prestazioni lavorative rese in esecuzione di accordi collettivi nazionali di lavoro o integrativi regionali regolarmente sottoscritti, non sono ripetibili, salvo che nei casi di dolo o colpa grave". La disposizione originaria riguardava esclusivamente il personale medico convenzionato addetto al servizio di emergenza-urgenza. L'articolo 19, comma 4-*bis*, del decreto-legge n. 44 del 2023, ha esteso la sua applicabilità a tutto il personale medico convenzionato. A entrambe le disposizioni non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica. La relazione tecnica di passaggio riferita al citato articolo 19, comma 4-*bis*, che estende il regime transitorio a tutto il personale medico convenzionato, afferma che la disposizione sana una sperequazione suscettibile di generare contenziosi e che, tenuto anche conto del fatto che l'erogazione degli emolumenti in oggetto ha prodotto già i suoi effetti, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e dunque reca un contenuto meramente procedurale.

Le norme, novellando l'articolo 24-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 41 del 2021, estendono alle somme corrisposte fino al 31 dicembre 2024 il regime transitorio previsto dall'articolo modificato, che esclude la ripetibilità degli emolumenti pagati in esecuzione di accordi collettivi nazionali di lavoro o integrativi regionali, successivamente dichiarati non dovuti. A legislazione

vigente il regime di non ripetibilità degli indebiti sanitari è previsto per le somme corrisposte fino al 31 dicembre 2020.

Le norme, inoltre, sopprimono dal medesimo articolo 24-*bis* le parole "a seguito di prestazioni lavorative rese" e la parte della disposizione che ne enuncia le finalità di tutelare il servizio sanitario e fronteggiare l'emergenza Covid-19.

La proposta emendativa che ha introdotto le norme in esame non è corredata di **prospetto riepilogativo degli effetti finanziari** né di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente la norma in esame estende alle somme corrisposte negli anni dal 2021 al 2024 il regime transitorio di non ripetibilità degli emolumenti previsto dall'articolo 24-*bis* del decreto-legge n. 41 del 2021, previsto a legislazione vigente per le somme corrisposte fino al 31 dicembre 2020.

Si ricorda che alle disposizioni oggetto di modifica non sono stati ascritti effetti finanziari e che la norma in esame si limita ad estenderne l'applicabilità ai quattro anni successivi al 31 dicembre 2020, limite temporale originariamente previsto dalle disposizioni novellate.

In proposito, appare necessario che il Governo assicuri che, con riferimento alle somme di cui viene prevista la non ripetibilità, non siano stati scontati effetti di maggiore entrata in relazione alla restituzione delle somme medesime.

ARTICOLO 12, da comma 1-*ter* a comma 1-*sexies*

Particolari forme di gestione dell'assicurazione presso l'INAIL

Le norme, inserite durante l'esame in sede referente, prevedono che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, la speciale forma della gestione per conto dello Stato disciplinata dall'articolo 127, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, e dal decreto del Ministro del tesoro 10 ottobre 1985, oltre che ai dipendenti delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, si applichi altresì ai dipendenti di altre amministrazioni pubbliche. Le suddette norme si applicano agli organi di rilevanza costituzionale, compresi il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, il Consiglio di Stato e la Corte dei conti, il Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, l'Avvocatura dello Stato, i tribunali amministrativi regionali, la Presidenza del Consiglio dei ministri, i ministeri, le istituzioni scolastiche statali, le istituzioni universitarie pubbliche, le istituzioni pubbliche di alta formazione artistica, musicale e coreutica, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l'Istituto nazionale di astrofisica, l'Istituto nazionale di statistica, il Consiglio nazionale delle ricerche, l'Agenzia delle

entrate, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'Agenzia industrie difesa, l'Istituto superiore di sanità, l'Ispettorato nazionale del lavoro e le scuole e gli istituti scolastici delle province autonome di Trento e di Bolzano. Tale elenco è aggiornato periodicamente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali (commi 1-*ter* e 1-*quater*).

L'articolo 127, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, prevede che per i dipendenti dello Stato l'assicurazione presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro possa essere attuata con forme particolari di gestione e anche essere limitata a parte delle prestazioni, fermo restando il diritto degli assicurati al trattamento previsto dal suddetto DPR.

Con il decreto 10 ottobre 1985 emanato dal Ministero del tesoro di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed il Ministero della Sanità è stata data attuazione a quanto sopra disposto dall'articolo 127 del Testo unico. In sostanza, con questa peculiare forma di gestione, le amministrazioni dello Stato non corrispondono all'INAIL il premio assicurativo previsto per il regime ordinario, bensì rimborsano all'Istituto gli importi delle prestazioni erogate ai dipendenti dello Stato infortunati e tecnopatici, le spese dovute per accertamenti medico-legali e per prestazioni integrative, nonché una quota unitaria per le spese generali di amministrazione, relative alla gestione degli infortuni e delle malattie professionali denunciati e delle rendite in vigore in "conto Stato".

Gli infortuni sul lavoro verificatisi e le malattie professionali denunciate prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, relativi ai dipendenti delle amministrazioni sopra individuati, continuano a essere gestiti secondo il regime ordinario, se per l'anno in cui gli infortuni si sono verificati o le malattie professionali sono state denunciate l'amministrazione di appartenenza del dipendente ha versato il premio assicurativo dovuto all'INAIL. Per gli infortuni e malattie denunciate in anni per i quali non sia stato versato il premio si applica il regime della gestione per conto dello Stato e i premi e le sanzioni relativi alle predette annualità non sono dovuti (comma 1-*quinqüies*).

In caso di passaggio dalla gestione per conto dello Stato al regime ordinario dal 1° gennaio 2026, quest'ultimo si applica con riferimento a tutti i dipendenti dell'amministrazione, istituto o ente, indipendentemente dalla data della loro assunzione. Tutti gli oneri relativi agli infortuni sul lavoro verificatisi e alle malattie professionali denunciate prima del 1° gennaio 2026 continuano a essere rimborsati all'INAIL secondo le disposizioni che regolano la gestione per conto dello Stato o, in alternativa, mediante versamento di una riserva matematica, anche in forma rateizzata, secondo convenzioni da stipulare tra l'INAIL e l'amministrazione, l'istituto o l'ente interessato (comma 1-*sexies*).

La proposta emendativa che ha introdotto le norme in esame non è corredata di **prospetto riepilogativo degli effetti finanziari** né di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si osserva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, la speciale forma della gestione per conto dello

Stato disciplinata dall'articolo 127, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, e dal decreto del Ministro del tesoro 10 ottobre 1985, oltre che ai dipendenti delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, si applichi altresì ai dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, specificamente indicati dalle disposizioni.

In base a detta gestione speciale, le amministrazioni dello Stato non corrispondono all'INAIL il premio assicurativo previsto per il regime ordinario, bensì rimborsano all'Istituto gli importi delle prestazioni erogate ai dipendenti dello Stato infortunati e tecnopatici, le spese dovute per accertamenti medico-legali e per prestazioni integrative, nonché una quota unitaria per le spese generali di amministrazione, relative alla gestione degli infortuni e delle malattie professionali denunciati e delle rendite in vigore in "conto Stato".

Gli infortuni e le malattie professionali denunciati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, relativi ai dipendenti delle amministrazioni sopra individuati, continuano a essere gestiti secondo il regime ordinario, se l'amministrazione di appartenenza del dipendente ha versato il premio assicurativo dovuto all'INAIL. In caso contrario, si applica il regime della gestione per conto dello Stato e i premi e le sanzioni relativi alle predette annualità non sono dovuti.

In caso di passaggio dalla gestione per conto dello Stato al regime ordinario dal 1° gennaio 2026, quest'ultimo si applica con riferimento a tutti i dipendenti dell'amministrazione, istituto o ente, indipendentemente dalla data della loro assunzione. Tutti gli oneri relativi agli infortuni sul lavoro verificatisi e alle malattie professionali denunciate prima del 1° gennaio 2026 continuano a essere rimborsati all'INAIL secondo le disposizioni che regolano la gestione per conto dello Stato o, in alternativa, mediante versamento di una riserva matematica, anche in forma rateizzata, secondo convenzioni da stipulare tra l'INAIL e l'amministrazione, l'istituto o l'ente interessato.

Al riguardo, si osserva che le disposizioni in esame appaiono suscettibili di determinare, in capo all'INAIL, minori entrate contributive in virtù del venir meno dell'obbligo di pagamento dei relativi premi assicurativi. Peraltro, si fa presente che le amministrazioni interessate al passaggio alla forma speciale di assicurazione sono tutte ricomprese nell'ambito delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto economico consolidato. Ciò stante, appare pertanto necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito agli effetti finanziari complessivi derivanti dalle disposizioni in esame.

ARTICOLO 12, comma 9-bis

Disposizioni a favore dell'ente sanitario poliambulatorio Montezemolo

Le norme, al fine di assicurare la massima efficacia nell'attività di supporto al Servizio sanitario nazionale e nelle more del reclutamento di un apposito contingente di personale, fino al 31 dicembre 2028 consentono all'ente sanitario poliambulatorio Montezemolo, di cui all'articolo 1, comma 311, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, di avvalersi, sulla base di appositi accordi interistituzionali stipulati ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e delle disposizioni recate dallo statuto dell'ente medesimo, di un contingente massimo di 120 unità di personale, appartenenti ai ruoli del Ministero della difesa, della Corte dei conti, della regione Lazio e delle relative aziende sanitarie, della Croce Rossa italiana, del Consiglio superiore della magistratura, della Corte suprema di cassazione, del Ministero della giustizia, della giustizia amministrativa, della giustizia tributaria e dell'Avvocatura dello Stato, con oneri a carico delle amministrazioni ed enti di appartenenza.

La proposta emendativa che ha introdotto le norme in esame non è corredata di **prospetto riepilogativo degli effetti finanziari** né di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame consente all'ente sanitario poliambulatorio Montezemolo di avvalersi, sulla base di appositi accordi interistituzionali, di un contingente massimo di 120 unità di personale, appartenenti ai ruoli del Ministero della difesa, della Corte dei conti, della regione Lazio e delle relative aziende sanitarie, della Croce Rossa italiana, del Consiglio superiore della magistratura, della Corte suprema di cassazione, del Ministero della giustizia, della giustizia amministrativa, della giustizia tributaria e dell'Avvocatura dello Stato, con oneri a carico delle amministrazioni ed enti di appartenenza.

In proposito, non si hanno osservazioni da formulare, considerati il carattere facoltativo della disposizione introdotta e la previsione di appositi accordi interistituzionali per darvi attuazione.

ARTICOLO 12, comma 10-bis

Integrazione del Comitato di indirizzo della Zona Logistica Semplificata (ZLS)

Normativa vigente. L'articolo 1, commi 61-65-bis, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio per il 2018) ha previsto l'istituzione della Zona logistica semplificata (ZLS) per favorire la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti nelle aree portuali delle regioni più sviluppate, e in transizione non ricomprese nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica, nel numero massimo di una per ciascuna regione nel caso

in cui, nella regione interessata, sia presente almeno un'area portuale con le caratteristiche stabilite negli orientamenti dell'UE per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti ovvero vi sia la presenza di un'Autorità di sistema portuale. Le nuove imprese e quelle già esistenti che operano nella ZLS fruiscono di agevolazioni e semplificazioni.

Il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 40 del 2024 reca il Regolamento di istituzione di Zone logistiche semplificate (ZLS) ai sensi dell'articolo 1, comma 65, della n. 205 del 2017.

La norma prevede che, al fine di promuovere e di sostenere lo sviluppo delle attività economico-produttive nelle Zone logistiche semplificate (ZLS)³⁹, il Comitato di indirizzo della ZLS⁴⁰ sia integrato da un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) competente in relazione ai territori compresi nel perimetro della ZLS. Qualora i territori compresi nel perimetro della ZLS rientrino negli ambiti di competenza di due o più CCIAA, la designazione del rappresentante in questione è effettuata d'intesa tra loro. La composizione dei Comitati di indirizzo delle ZLS già istituiti è integrata mediante la designazione da parte della CCIAA territorialmente competente del proprio rappresentante, effettuata secondo le modalità di cui al primo e al secondo periodo della disposizione in esame e comunicata al presidente del medesimo Comitato di indirizzo e al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nelle more della designazione del rappresentante della CCIAA, il Comitato di indirizzo della ZLS si intende validamente istituito a ogni effetto di legge. Per tutto quanto non previsto dalle norme in esame, si prevede che si applichino le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 40 del 2024.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 10 (Comitato di indirizzo) del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 40 del 2024, il Comitato di indirizzo della ZLS è il soggetto per l'amministrazione della ZLS. È istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente della regione, e ai suoi componenti non spetta alcun compenso, indennità di carica, corresponsione di gettoni di presenza o rimborsi per spese di missione.

La proposta emendativa che ha introdotto le norme in esame non è corredata di **prospetto riepilogativo degli effetti finanziari** né di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma prevede, al fine di promuovere e di sostenere lo sviluppo delle attività economico-produttive nelle Zone logistiche semplificate (ZLS), l'integrazione del Comitato di indirizzo della ZLS con un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) competente in relazione ai territori compresi nel perimetro della ZLS stessa. Qualora i territori compresi nel perimetro della ZLS rientrino negli ambiti di competenza di due o più CCIAA, la designazione del rappresentante in questione è effettuata d'intesa tra loro. La composizione dei Comitati di indirizzo delle ZLS già istituiti è integrata

³⁹ Di cui all'articolo 1, comma 62, della legge n. 205 del 2017.

⁴⁰ Previsto dall'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 40 del 2024.

mediante la designazione da parte della CCIAA territorialmente competente del proprio rappresentante, effettuata secondo le modalità di cui al primo e al secondo periodo e comunicata al presidente del medesimo Comitato di indirizzo e al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nelle more della designazione del rappresentante della CCIAA, il Comitato di indirizzo della ZLS si intende validamente istituito a ogni effetto di legge. Per tutto quanto non previsto dal comma in esame, si prevede che si applichino le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 40 del 2024.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, atteso che ai componenti del Comitato di indirizzo della ZLS non spetta, ai sensi dell'articolo 10 del DPCM n. 40 del 2024, alcun compenso, indennità di carica, corresponsione di gettoni di presenza o rimborso per spese di missione.

ARTICOLO 12, comma 10-ter

Modifiche alle norme di organizzazione e funzionamento del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Le norme recano modifiche alle norme di organizzazione e funzionamento del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967.

La proposta emendativa che ha introdotto le norme in esame, ossia l'emendamento 12.185 del Governo, è corredata di **relazione tecnica**, ma non di **prospetto riepilogativo degli effetti finanziari**.

In particolare, la relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme, ne espone le finalità e *la ratio* e riferisce che le stesse hanno carattere ordinamentale. Pertanto, dalle disposizioni in oggetto non derivano nuovi oneri per il bilancio dello Stato.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame recano modifiche alle norme di organizzazione e funzionamento del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967.

Al riguardo, concordando sul carattere ordinamentale delle disposizioni riferito dalla relazione tecnica, non si formulano osservazioni.

ARTICOLO 12, commi da 10-*quater* a 10-*octies*

Disposizioni in materia di investimenti esteri e di dotazione organica del Ministero delle imprese e del *made in Italy*

La norma reca modifiche alla normativa in materia di investimenti esteri e di dotazioni organica del Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

In particolare la norma:

- assegna⁴¹ un dirigente non generale alla segreteria tecnica operativa presso il medesimo Ministero, a valere sulle risorse allo stesso attribuite ai sensi dell'articolo 1, comma 13, lettera *f*), del decreto-legge n. 44 del 2023 [comma 10-*quater*, lettera *a*].

Si evidenzia che la richiamata disposizione ha disposto, con riguardo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*, specifiche autorizzazioni di spesa (euro 263.086 annui a decorrere dall'anno 2024) per assunzioni a tempo indeterminato, (euro 263.086 per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026) per assunzioni a tempo determinato e (euro 5.262 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 e di euro 2.631 annui a decorrere dal 2027) per spese di funzionamento;

- ridetermina l'entità del contingente del personale dirigenziale assegnato all'Unità di missione attrazione e sblocco degli investimenti, istituita presso il predetto Ministero, con la nuova assegnazione di un dirigente generale (con corrispondente incremento della dotazione organica) e la riduzione dei dirigenti non generali da due (previsti nell'assetto vigente) a 1 [comma 10-*quater*, lettera *b*].
- A tal fine, è autorizzata la spesa di euro 215.276 per il 2025 e di euro 322.913 annui a decorrere dal 2026. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del successivo comma 10 *octies* (comma 10-*septies*), mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui articolo 26, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2022 riducendo (da 50 a 42) il contingente di personale di Area III di cui la medesima disposizione autorizza l'assunzione a tempo indeterminato presso il Ministero in riferimento, nonché rideterminando e rimodulando l'autorizzazione di spesa prevista al comma 3 del medesimo articolo, portandola da euro 3.069.784 a decorrere dal 2025, a euro 2.854.508 per il 2025 e a euro 2.746.871 annui a decorrere dal 2026 (comma 10-*octies*);
- modifica l'articolo 1, comma 446, della legge n. 197 del 2022, prevedendo che le procedure di reclutamento di 15 funzionari presso il Ministero in parola, autorizzate dalla medesima disposizione per il biennio 2023-2024, siano estese anche al 2025 e che il previsto conferimento di 2 incarichi dirigenziali non generali, *ex* articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, consentito dalla medesima disposizione, sia riferito ad un'unità di personale (comma 10-*sexies*);

La norma, introdotta nel corso dell'esame in sede referente, non è corredata di **prospetto riepilogativo degli effetti finanziari** e di **relazione tecnica**.

⁴¹ Modificando l'articolo 25, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2022.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma assegna un dirigente non generale alla segreteria tecnica operativa presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, a valere sulle risorse già stanziata a normativa vigente⁴² per provvedere a specifiche assunzioni a tempo determinato e indeterminato presso il medesimo dicastero [comma 10-*quater*, lettera *a*]. Viene, altresì, rideterminata l'entità del contingente di personale dirigenziale assegnato all'Unità di missione attrazione e sblocco degli investimenti, istituita presso il predetto Ministero, con la nuova assegnazione di un dirigente generale e la riduzione da 2 a 1 del numero dei dirigenti non generali [comma 10-*quater*, lettera *b*].

A tal fine, è autorizzata la spesa di euro 215.276 per il 2025 e di euro 322.913 annui a decorrere dal 2026 (comma 10-*septies*), alla quale si provvede con la riduzione (da 50 a 42 unità) del contingente di personale di Area III di cui è stata autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato presso il Ministero in riferimento, da parte dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2022, nonché rideterminando e rimodulando la relativa autorizzazione di spesa prevista al comma 3 del medesimo articolo, portandola da euro 3.069.784 a decorrere dal 2025, a euro 2.854.508 per il 2025 e a euro 2.746.871 annui a decorrere dal 2026 (comma 10-*octies*). Infine, viene previsto che le procedure di reclutamento di 15 funzionari presso il Ministero, autorizzate dall'articolo 1, comma 446, della legge n. 197 del 2022 per il biennio 2023-2024, siano estese anche al 2025 e che il previsto conferimento di 2 incarichi dirigenziali non generali, ex articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, consentito dalla medesima disposizione, sia riferito ad un'unità di personale (comma 10-*sexies*).

Al riguardo, appare necessario acquisire i dati sottostanti sia alla determinazione degli oneri sia alle risorse utilizzate a copertura degli stessi.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 10-*septies* dell'articolo 12 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del medesimo comma, pari ad euro 215.276 per l'anno 2025, ed euro 322.913 annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 82 del 2022, ai sensi del comma 10-*octies* del predetto articolo 12. In proposito, si rileva, in primo luogo, che

⁴² Dall'articolo 1, comma 13, lettera *f*), del decreto-legge n. 44 del 2023.

l'articolo 26 del decreto legislativo n. 82 del 2022 reca una specifica autorizzazione di spesa finalizzata all'assunzione di quindici unità di personale non dirigenziale, presso l'Agenzia per l'Italia Digitale, e di cinquanta unità di personale non dirigenziale, presso il Ministero dello sviluppo economico, da inquadrare nella posizione economica iniziale dell'Area terza, ai fini dello svolgimento delle funzioni di vigilanza, composizione delle controversie e gestione dei reclami.

Ciò posto, si segnala, altresì che il successivo comma 10-*octies* reca una novella al suddetto articolo 26 del decreto legislativo n. 82 del 2022, volta a diminuire, da cinquanta a quarantadue, il numero di unità di personale non dirigenziale che il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato ad assumere e a ridurre corrispondentemente l'autorizzazione di spesa recata dalla predetta disposizione.

In proposito, nel rilevare che, sotto il profilo formale, l'espressa modifica dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 82 del 2022 disposta dal comma 10-*octies* della norma in esame non sembra rendersi necessaria, ove si consideri che la riduzione della predetta autorizzazione di spesa è già prevista dal precedente comma 10-*septies*, si segnala la necessità di acquisire una conferma da parte del Governo in ordine all'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate.

ARTICOLO 12, comma 11

Risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro da parte delle amministrazioni pubbliche

Normativa vigente. L'articolo 12, comma 11, del provvedimento in esame, introducendo una deroga a quanto soppresso ai sensi dell'articolo 1, comma 164, della legge n. 207 del 2024, prevede, limitatamente agli anni 2025 e 2026, che le pubbliche amministrazioni possano risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro con personale che abbia determinati requisiti anagrafici.

Tali disposizioni non si applicano al personale di magistratura, ai professori universitari e ai responsabili di struttura complessa del Servizio sanitario nazionale.

Le norme, modificando l'articolo 12, comma 11 del provvedimento in esame, precisano che tra il personale soggetto a eventuale risoluzione unilaterale del contratto da parte delle amministrazioni pubbliche, prevista al medesimo comma, siano compresi anche i pubblici dipendenti che sono stati sospesi dal servizio o dalla funzione e, comunque, dall'impiego o che abbiano chiesto di essere collocato anticipatamente in quiescenza a seguito di un procedimento penale conclusosi con sentenza definitiva di proscioglimento di cui all'articolo 3, comma 57, della legge n. 350 del 2003.

Si ricorda che l'articolo 3, comma 57, della legge n. 350 del 2003 dispone che i citati dipendenti hanno il diritto di ottenere, su propria richiesta, dall'amministrazione di appartenenza il prolungamento o il ripristino del rapporto di impiego, anche oltre i limiti di età previsti dalla legge, comprese eventuali proroghe, per un periodo pari a quello della durata complessiva della sospensione ingiustamente subita e del periodo di servizio non espletato per l'anticipato collocamento in quiescenza, cumulati tra loro, anche in deroga ad eventuali divieti di riassunzione previsti dal proprio ordinamento, con il medesimo trattamento giuridico ed economico a cui avrebbe avuto diritto in assenza della sospensione.

La proposta emendativa che ha introdotto le norme in esame non è corredata di **prospetto riepilogativo degli effetti finanziari** né di **relazione tecnica**.

Si ricorda che la relazione tecnica riferita al testo originario del comma 11 dell'articolo 12 ha valutato gli oneri derivanti dal medesimo comma in 1,3 milioni di euro per l'anno 2025, 7,1 milioni di euro per l'anno 2026 e 3,4 milioni di euro per l'anno 2027. A tali oneri, ai sensi del successivo comma 12, si provvede, in parte, mediante le maggiori entrate fiscali derivanti dall'erogazione del TFR/TFS e, in parte, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame, modificando l'articolo 12, comma 11 del provvedimento in esame, precisano che tra il personale soggetto a eventuale risoluzione unilaterale del contratto da parte delle amministrazioni pubbliche, prevista al medesimo comma, siano compresi anche i pubblici dipendenti che sono stati sospesi dal servizio o dalla funzione e, comunque, dall'impiego o che abbiano chiesto di essere collocati anticipatamente in quiescenza a seguito di un procedimento penale conclusosi con sentenza definitiva di proscioglimento di cui all'articolo 3, comma 57, della legge n. 350 del 2003.

Al riguardo, considerato che, con riferimento alle disposizioni modificate, la relazione tecnica aveva quantificato maggiori oneri valutati in 1,3 milioni di euro per l'anno 2025, 7,1 milioni di euro per l'anno 2026 e 3,4 milioni di euro per l'anno 2027, appare necessario che il Governo chiarisca se, ai fini di tale valutazione, si sia tenuto conto anche dei dipendenti pubblici di cui all'articolo 3, comma 57, della legge n. 350 del 2003, ora espressamente indicati come possibili destinatari delle disposizioni medesime.

ARTICOLO 12, comma 13-bis

Sostegno al diritto allo studio degli studenti in condizione di disabilità gravissima

Normativa vigente. L'articolo 15-bis del decreto-legge n. 71 del 2024, prevede l'istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca volto a sostenere il diritto allo studio degli studenti in

condizione di disabilità gravissima iscritti a corsi di laurea erogati con modalità convenzionale o mista presso le università statali e non statali. Il sostegno prevede la corresponsione, da parte degli organismi regionali per il diritto allo studio, di un assegno di cura forfetario come contributo alle spese sostenute per la remunerazione di personale qualificato che assista lo studente durante le lezioni relative al proprio corso di studi. Le modalità e i criteri di erogazione delle risorse del fondo sono stabiliti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca,

Le norme, modificando l'articolo 15-*bis* del decreto-legge n. 71 del 2024, ampliano sia il novero delle disabilità che danno accesso al contributo per il sostegno allo studio degli studenti in condizione di disabilità gravissima sia la tipologia delle istituzioni presso cui sostenere gli studi (oltre alle università statali e non vengono, sono ricompresi anche i corsi accademici tenuti presso le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica).

La proposta emendativa che ha introdotto le norme in esame non è corredata di **prospetto riepilogativo degli effetti finanziari** né di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame, modificando l'articolo 15-*bis* del decreto-legge n. 71 del 2024, ampliano sia il novero delle disabilità che danno accesso al contributo per il sostegno allo studio degli studenti in condizione di disabilità gravissima sia la tipologia delle istituzioni presso cui sostenere gli studi.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, posto che le disposizioni intervengono sui criteri di assegnazione di un contributo già previsto a legislazione vigente e limitato entro un tetto di spesa. Considerato comunque che le norme, pur comportando un aumento della platea dei beneficiari, non stanziavano risorse aggiuntive, appare opportuno acquisire informazioni in merito a tale aumento e agli effetti che tale estensione potrebbe comportare sul contributo *pro capite* spettante ai beneficiari.

ARTICOLO 12, comma 14

Assunzioni presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Il testo originario del **comma 14 dell'articolo 12** in esame autorizza, a decorrere dal 2026, il Ministero dell'agricoltura ad assumere a tempo pieno e indeterminato, mediante l'indizione di concorsi pubblici, nei limiti della dotazione organica e delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, un contingente di personale non dirigenziale pari a 96 unità, di cui 68 unità dell'area degli Assistenti e 28 unità dell'area dei Funzionari della sezione di ruolo Agricoltura. Per l'espletamento delle relative procedure concorsuali è autorizzata per il 2025 la spesa complessiva pari a euro 300.000.

La norma autorizza a decorrere dal 2025, il Ministero dell'agricoltura, ad assumere a tempo pieno e indeterminato, mediante l'indizione di concorsi pubblici o mediante lo scorrimento di

graduatorie vigenti, nei limiti della dotazione organica e delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, un contingente di personale non dirigenziale pari a 68 unità dell'Area assistenti della sezione del ruolo agricoltura.

Per la medesima sezione del ruolo agricoltura è autorizzata, a decorrere dal 2026, l'assunzione, a tempo pieno e indeterminato, mediante l'indizione di concorsi pubblici, di 1 unità di personale dirigenziale non generale e di un contingente di 28 unità dell'Area funzionari, nei limiti della dotazione organica e delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

A decorrere dal 2025, per le specifiche esigenze dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, il Ministero dell'agricoltura è autorizzato ad assumere, a tempo pieno e indeterminato, mediante l'indizione di concorsi pubblici, nei limiti della dotazione organica e delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, 1 dirigente non generale e un contingente di 30 unità dell'Area funzionari, anche mediante lo scorrimento di graduatorie vigenti, a decorrere dall'anno 2026. Per lo svolgimento delle summenzionate procedure concorsuali è autorizzata, per il 2025, una spesa complessiva pari a 300.000 euro, cui si provvede ai sensi della medesima disposizione (comma 14).

La proposta emendativa che ha introdotto le norme in esame non è corredata di **prospetto riepilogativo degli effetti finanziari** né di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame interviene sul comma 13 dell'articolo 12 del decreto-legge in esame nei seguenti termini:

- anticipa al 2025 la decorrenza delle assunzioni dei 68 assistenti (nei limiti della dotazione organica e delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente e mediante concorso);
- conferma per il 2026 la decorrenza delle assunzioni dei 28 funzionari (nei limiti della dotazione organica e delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente e mediante concorso);
- dispone a decorrere dal 2026 l'assunzione a tempo indeterminato di 1 dirigente non generale (nei limiti della dotazione organica e delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente e mediante concorso);

La disposizione prevede altresì l'assunzione a tempo indeterminato di 1 dirigente non generale e di 30 funzionari (nei limiti della dotazione organica e delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente e mediante concorso) fissando in modo non univocamente interpretabile se la decorrenza della stessa vada riferita al 2025 o al 2026. Per lo svolgimento delle summenzionate procedure concorsuali è autorizzata, per il 2025, una spesa complessiva pari a 300.000 euro (comam 14).

Al riguardo, premessa l'esigenza di chiarire la portata applicativa della disposizione con riguardo alle assunzioni da ultimo menzionate, per quanto concerne gli oneri assunzionali recati dalla norma, andrebbe chiarita, come per altro effettuato dalla relazione tecnica con riferimento al testo originario del decreto-legge, la consistenza dei *budget* assunzionali utilizzabili anche con riguardo alle ulteriori assunzioni previste (due dirigenti non generali e 30 funzionari).

Si dovrebbe valutare, inoltre, anche con riguardo al testo in esame l'opportunità di modificarlo, al fine di ricondurre l'autorizzazione all'assunzione delle suddette unità di personale entro un contingente massimo in modo da rendere la norma prudenzialmente compatibile con la riconduzione delle medesime assunzioni nell'ambito di un limite massimo di spesa.

In merito, infine, alla spesa autorizzata per far fronte alle procedure concorsuali, si rinnova l'esigenza di acquisire i dati sottostanti la stima del relativo importo che, per altro, a fronte di un incremento di 32 unità di personale da reclutare, non viene modificato rispetto a quello previsto nel testo iniziale (euro 300.000 per il 2025).

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 14 dell'articolo 12, come sostituito nel corso dell'esame in sede referente, provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del medesimo comma, pari a 300.000 euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Al riguardo, nel rilevare preliminarmente che le modifiche apportate al predetto comma 14 hanno mantenuto inalterati, rispetto al testo originario della disposizione, sia l'importo della spesa autorizzata, sia la relativa modalità di copertura finanziaria, non si formulano osservazioni, atteso che il predetto accantonamento, come già rilevato con riferimento al testo iniziale del provvedimento, reca le occorrenti disponibilità.

ARTICOLO 12, comma 14-bis

Misure per gli organismi pagatori regionali

La norma autorizza, fino al 31 dicembre 2027, gli organismi pagatori regionali⁴³ ad assumere personale con qualifica non dirigenziale, in deroga alla normativa vigente in materia di spesa di

⁴³ Di cui al regolamento (UE) 2021/2116 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune.

personale, nel limite della vigente dotazione organica e delle risorse finanziarie assegnate a tal fine dalla regione.

La proposta emendativa che ha introdotto le norme in esame non è corredata di **prospetto riepilogativo degli effetti finanziari** né di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma autorizza, fino al 31 dicembre 2027, gli organismi pagatori regionali ad assumere personale con qualifica non dirigenziale, in deroga alla normativa vigente in materia di spesa di personale, nel limite della vigente dotazione organica e delle risorse finanziarie assegnate a tal fine dalla regione.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, considerato che le predette assunzioni di personale devono comunque avvenire nei limiti delle dotazioni organiche e delle risorse finanziarie assegnate dalle regioni a tale fine.

ARTICOLO 12, commi da 15 *quinquies* a 15 *novies*

Disposizioni in materia di politiche in favore delle persone con disabilità

La norma tra l'altro:

- modifica il comma 231 dell'articolo 1 della legge n. 207 del 2024 estendendo anche al 2026 l'autorizzazione ivi recata nei confronti dell'INPS a conferire incarichi per prestazioni professionali, anche su base convenzionale con altre pubbliche amministrazioni, a medici e figure professionali appartenenti alle aree psicologiche e sociali, nel limite di spesa di euro 16.000.000. Viene altresì modificato il comma 232 della medesima disposizione al fine di integrare per euro 7.000.000 nel 2026 l'autorizzazione di spesa per spese di funzionamento recata nei confronti dell'INPS dall'articolo 9, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo n. 62 del 2024 (comma 15-*quinquies*);
- prevede che l'autorizzazione di spesa disposta dal comma 7 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 62 del 2024 per far fronte alle assunzioni a tempo indeterminato autorizzate nei confronti dell'INPS per il biennio 2024-2026 dal comma 6 del medesimo articolo 9 (1.069 medici legali, 142 funzionari amministrativi e 920 funzionari sanitari) – che vengono altresì riferite al 2026 (comma 15-*sexies*, lettera a)) - pari ad euro 71.629.183 per il 2025 e ad euro 215.371.872 annui a decorrere dal 2026 sia rideterminata in euro 165.196.120 per il 2026 e in euro 215.371.872 annui a decorrere dal 2027 [comma 15-*sexies*, lettera b), n. 1]. Inoltre, la spesa autorizzata pari ad euro 1.625.593 per il 2025 e ad euro 198.244 euro annui a decorrere dal 2026, per le spese di funzionamento, prevista dal medesimo comma 7 al secondo periodo è rideterminata in 6.625.593 per il 2025, di

cui 5.000.000 per la gestione delle procedure concorsuali e 1.625.593 per le spese di funzionamento, e in euro 198.244 annui a decorrere dal 2026 per le spese di funzionamento [comma 15-*sexies*, lettera *b*), n. 2];

- incrementa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 211, secondo periodo, della legge n. 213 del 2023 destinata alle attività dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, di euro 10.500.000 per il 2025. Viene, altresì, incrementato di euro 10.000.000 per il 2025 il fondo di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo n. 62 del 2024 finalizzato a garantire una formazione integrata dei soggetti coinvolti nella valutazione di base nonché dei soggetti coinvolti nella valutazione multidimensionale e nell'elaborazione del progetto di vita. Per le spese di funzionamento dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità è autorizzata infine, la spesa di euro 1.000.000 per il 2025 (comma 15-*octies*).

Agli oneri derivanti dai commi 15-*quinqies*, 15-*sexies*, lettera *b*), n. 2), e 15-*octies*, pari ad euro 26.500.000 milioni per il 2025 e a euro 23.000.000 per il 2026, si provvede mediante le somme rivenienti dal comma 15-*sexies*, lettere *a*) e *b*), n. 1), pari a euro 51.629.183 per il 2025 e a euro 50.175.700 per il 2026 (comma 15-*novies*).

La proposta emendativa che ha introdotto le norme in esame non è corredata di **prospetto riepilogativo degli effetti finanziari** né di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame dispongono specifici interventi in materia di politiche in favore della disabilità, quali l'estensione anche al 2026 della possibilità di conferire da parte dell'INPS incarichi per prestazioni professionali anche su base convenzionale a medici nel limite di spesa di euro 16.000.000; l'integrazione per euro 7.000.000 nel 2026 di un'autorizzazione di spesa in favore dell'INPS per far fronte a spese di funzionamento (comma 15-*quinqies*); la rimodulazione delle spese di funzionamento riferite a specifiche procedure concorsuali autorizzate nei confronti dell'INPS [comma 15-*sexies*, lettera *b*), n. 2]; l'incremento di un'autorizzazione di spesa destinata alle attività dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, per euro 10.500.000 nel 2025, nonché l'incremento per euro 10.000.000 per il 2025 del fondo finalizzato a garantire attività formativa in materia di assistenza e di euro 1.000.000 per il 2025 per le spese di funzionamento dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità (comma 15-*octies*).

Gli oneri derivanti da siffatte disposizioni sono indicate pari ad euro 26.500.000 milioni per il 2025 e a euro 23.000.000 per il 2026, e agli stessi si provvede mediante le somme rivenienti dalla

ridefinizione del cronoprogramma assunzionale e dalla rideterminazione delle autorizzazioni di spesa correlati a procedure concorsuali autorizzate nei confronti dell'INPS per il biennio 2024-2026 di cui al comma 15-*sexies*, lettere *a)* e *b)*, n. 1), che vengono indicate pari a euro 51.629.183 per il 2025 e a euro 50.175.700 per il 2026 (comma 15-*novies*).

Al riguardo, appare necessario acquisire i dati sottostanti sia alla determinazione degli oneri sia alle risorse utilizzate a copertura di questi ultimi.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 15-*novies* dell'articolo 12 fa fronte agli oneri derivanti dai commi 15-*quinqüies*, 15-*sexies*, lettera *b)*, numero 2), e 15-*octies*, pari nel complesso a 26,5 milioni di euro per l'anno 2025 e a 23 milioni di euro per l'anno 2026, mediante utilizzo, ai fini della compensazione degli effetti finanziari, delle risorse rivenienti dal comma 15-*sexies*, lettere *a)* e *b)*, numero 1), del medesimo articolo 12, pari a 51.629.183 euro per l'anno 2025 e a 50.175.700 euro per l'anno 2026.

Al riguardo, si rileva che le risorse utilizzate a copertura sono quelle derivanti dalla rimodulazione, per gli anni 2025 e 2026, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 7, primo periodo, del decreto legislativo n. 62 del 2024, disposta dalla citata lettera *b)*, numero 1), del comma 15-*sexies* dell'articolo 12 del presente provvedimento, relativa ad assunzioni di personale da parte dell'INPS.

In particolare, in considerazione del differimento all'anno 2026 delle citate assunzioni previsto dalla norma in esame, la predetta autorizzazione di spesa, pari a 51.629.183 euro per l'anno 2025, si rende ora integralmente disponibile, mentre per l'anno successivo essa viene ridotta da 215.371.872 euro a 165.196.120 euro, rendendo in tal modo disponibili risorse pari a 50.175.700 euro per l'anno 2026.

Ciò posto, fermo restando quanto evidenziato in merito ai profili di quantificazione, si prende atto che la disposizione prevede l'utilizzo di risorse per un importo superiore rispetto a quello degli oneri cui si intende provvedere, al fine di assicurare la compensazione dei relativi effetti finanziari – dovendo, con ogni evidenza, tale espressione intendersi riferita agli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto -, giacché alle risorse di cui si prevede l'utilizzo, in quanto relative ad

assunzioni di personale, erano associati, sui medesimi saldi, effetti riflessi di segno positivo in termini di entrate fiscali e contributive.

ARTICOLO 12, comma 15-*decies* e 15-*undecies*

Utilizzo del personale di Ales Spa da parte del Ministero della cultura

Normativa vigente. L'articolo 1-*ter* del decreto-legge n. 104 del 2019 prevede, tra l'altro, che il Ministero della cultura, verificata l'impossibilità di utilizzare il proprio personale dipendente, possa avvalersi, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali autorizzate e comunque fino al 31 dicembre 2025, della società Ales Spa. Per le finalità di cui al primo periodo, oltre alle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente alla società Ales Spa è assegnato un contributo pari a 5 milioni di euro nell'anno 2019, a 330.000 euro nell'anno 2020, a 5.845.000 euro nell'anno 2021 e a 5,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025.

Le norme, modificando l'articolo 1-*ter* del decreto-legge n. 104 del 2019, prevedono che il Ministero della cultura possa avvalersi della società Ales Spa, anche senza che sia impossibilitato ad utilizzare il proprio personale dipendente, fino al 2027. A tal fine viene assegnato, oltre quanto già previsto a legislazione vigente, un contributo ad Ales Spa pari ad euro 500.000 per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente relativo, al bilancio triennale 2025-2027, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

Le norme prevedono, inoltre, la soppressione della deroga all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023, prevista dal secondo periodo del citato l'articolo 1-*ter* del decreto-legge n. 104 del 2019.

La proposta emendativa che ha introdotto la norma in esame non è corredata di **prospetto riepilogativo degli effetti finanziari** né di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame, modificando l'articolo 1-*ter* del decreto-legge n. 104 del 2019, prevedono che il Ministero della cultura possa avvalersi della società Ales Spa, anche senza che sia impossibilitato ad utilizzare il proprio personale dipendente, fino al 2027. A tal fine, viene assegnato, oltre quanto già previsto a legislazione vigente, un contributo ad Ales Spa pari ad euro 500.000 per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare essendo l'onere limitato all'ammontare dello stanziamento previsto. Sarebbe, comunque, opportuno acquisire informazioni in merito alle

procedure concorsuali autorizzate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 29 agosto 2019, nelle cui more l'articolo 1-ter del decreto-legge n. 104 del 2019 autorizza il citato ministero ad avvalersi della società Ales Spa.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 15-undecies dell'articolo 12 prevede agli oneri derivanti dalle novelle di cui al precedente comma 15-decies, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero della cultura. Al riguardo, non si formulano osservazioni giacché il predetto accantonamento reca le occorrenti disponibilità.

ARTICOLO 12, commi 16-bis e 16-ter

Incarichi degli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

Le norme, in relazione alle attività connesse all'attuazione del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, autorizzano una spesa pari a 761.000 euro per l'anno 2025 e a 1.065.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026 per gli incarichi negli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di cui all'articolo 29, commi 1, 2, 3, 6 e 7, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 128 del 2021⁴⁴ (comma 16-bis). Ai relativi oneri, pari a 761.000 euro per l'anno 2025 e a 1.065.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (comma 16-ter).

La proposta emendativa che ha introdotto le norme in esame non è corredata di **prospetto riepilogativo degli effetti finanziari** né di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame autorizzano una spesa pari a 761.000 euro per l'anno 2025 e a 1.065.000 euro annui a decorrere

⁴⁴ Recante regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

dall'anno 2026 per gli incarichi negli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Al riguardo, sebbene l'onere sia configurabile come limite massimo di spesa, appare opportuno che siano forniti elementi di informazione in merito alla quantificazione dell'onere medesimo.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 16-*ter* dell'articolo 12 provvede agli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 16-*bis* del medesimo articolo, pari a 761.000 euro per l'anno 2025 e a 1.065.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Al riguardo, non si formulano osservazioni, giacché il predetto accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche considerando le ulteriori riduzioni operate da altre disposizioni del presente provvedimento, come modificato nel corso dell'esame in sede referente.

ARTICOLO 12, commi da 16-*quater* a 16-*septies*

Incremento della dotazione organica degli ammiragli ispettori del Corpo della Capitaneria di porto

La norma reca specifiche modifiche e integrazioni al decreto legislativo n. 66 del 2010 (Codice dell'ordinamento militare–COM) in materia di personale del Corpo delle Capitanerie di porto. In particolare:

- all'articolo 812-*bis*, lettera *b*), il numero degli ammiragli di divisione e corrispondenti della dotazione organica del grado di ammiraglio è portato da 27 a 28 (+1) (comma 16-*quater*, lettera *a*));
- all'articolo 814, comma 1, la dotazione organica complessiva degli ufficiali del ruolo normale del Corpo è incrementata di 1 unità (portando da 1.069 a 1.070 la dotazione organica complessiva e da 756 a 757 quella riferita specificamente al ruolo normale) [comma 16-*bis*, lettera *b*), n. 1], con un incremento, in particolare, di quella relativa agli ammiragli ispettori che viene corrispondentemente incrementata di 1 unità (passa da 5 a 6) [comma 16-*quater*, lettera *b*), n. 2].

Viene, inoltre, aggiornato il quadro V della Tabella 2 di cui all'articolo 1136-*bis* con riguardo al grado di ammiraglio ispettore alla luce della modifica intervenuta all'articolo 814 (comma 16-*quater*, lettera *c*). Per altro si segnala che tale adeguamento è disposto in modo erroneo considerato che l'assetto vigente prevede in organico 5 ammiragli ispettori e non 4 come riportato nel testo della norma in esame.

In attuazione del comma 16-*quater* e per colmare la vacanza nel grado superiore esistente, in deroga all'articolo 1079 del COM, per il 1° luglio del 2025 è, in via straordinaria, autorizzata una ulteriore promozione aggiuntiva nel grado di ammiraglio ispettore (comma 16-*sexies*).

Per l'attuazione della disposizione di cui ai commi 16-*quater* e 16-*sexies*, è autorizzata la spesa di euro 29.145,80 per il 2025 ed euro 228.630,65 a decorrere dal 2026 (comma 16-*quinquies*). Ai relativi oneri si provvede nei termini indicati dalla disposizione (comma 16-*septies*).

La proposta emendativa che ha introdotto le norme in esame non è corredata di **prospetto riepilogativo degli effetti finanziari** né di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma reca specifiche modifiche e integrazioni al Codice dell'ordinamento militare in materia di personale del Corpo delle Capitanerie di porto, finalizzate ad incrementare di un'unità la dotazione organica relativa agli ammiragli ispettori (con corrispondente adeguamento delle dotazioni organiche riferite agli ufficiali del ruolo normale e degli ammiragli del Corpo) (comma 16-*quater*) facendo decorrere, in via straordinaria, dal 1° luglio 2025, la promozione aggiuntiva nel grado in riferimento (comma 16-*sexies*). Per far fronte ai relativi oneri è autorizzata la spesa di euro 29.145,80 per il 2025 ed euro 228.630,65 a decorrere dal 2026 (comma 16-*quinquies*), cui si provvede nei termini indicati dalla disposizione (comma 16-*quinquies*).

Al riguardo, appare necessario che siano forniti i dati e i parametri sottostanti la stima degli oneri recati dalle disposizioni.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 16-*septies* dell'articolo 12 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 16-*quinquies* del medesimo articolo, pari a euro 29.145,80 per l'anno 2025 ed euro 228.630,65 annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Al riguardo, non si formulano osservazioni, giacché il predetto accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche considerando le ulteriori riduzioni operate da altre disposizioni del presente provvedimento, come modificato nel corso dell'esame in sede referente.

ARTICOLO 12, commi 16-*octies* e 16-*novies*

Conservazione degli atti notarili

Le norme intervengono sulla disciplina relativa alla conservazione degli atti redatti dai notai in formato digitale e alla tenuta dei repertori e dei registri notarili formati su supporto informatico. In particolare, il comma 16-*octies* apporta specifiche modifiche all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge n. 179 del 2012, che nel testo vigente prevede che, fino all'emanazione dei decreti di cui all'articolo 68-*bis* della legge n. 89 del 1913⁴⁵, il notaio, per la conservazione degli atti di cui agli articoli 61 e 72, terzo comma⁴⁶ della stessa legge n. 89 del 1913, se informatici, si avvalga dell'apposita struttura predisposta e gestita dal Consiglio nazionale del notariato nel rispetto dei principi di cui all'articolo 62-*bis* della medesima legge n. 89 del 1913⁴⁷ e all'articolo 60 del decreto legislativo n. 82 del 2005⁴⁸, in conformità alle disposizioni degli articoli 40 e seguenti⁴⁹ del medesimo decreto legislativo. Ai fini dell'esecuzione delle ispezioni di cui agli articoli da 127 a 134⁵⁰ della legge n. 89 del 1913 e del trasferimento agli archivi notarili degli atti formati su supporto informatico, nonché per la loro conservazione dopo la cessazione del notaio dall'esercizio o il suo trasferimento in altro distretto, la succitata struttura fornisce all'amministrazione degli archivi notarili apposite credenziali di accesso. Con provvedimento del Direttore generale degli archivi notarili viene disciplinato il trasferimento degli atti di cui al presente comma presso le strutture dell'Amministrazione degli archivi notarili. La novella modifica la citata disposizione prevedendo che:

- i notai possano avvalersi della struttura predisposta e gestita dal Consiglio nazionale del notariato per la conservazione di taluni atti, se informatici, prima che siano adottati i

⁴⁵ Il citato articolo 68-*bis* prevede la determinazione, con uno o più decreti non aventi natura regolamentare, di tipologie di firma elettronica utilizzabili per la sottoscrizione dell'atto pubblico e di regole tecniche relative all'organizzazione della struttura per la conservazione di atti, se informatici, predisposta e gestita dal Consiglio nazionale del notariato, alla trasmissione telematica, alla conservazione, alla consultazione, al rilascio di copie, all'esecuzione delle annotazioni previste dalla legge sugli atti conservati presso la struttura, all'esecuzione di ispezioni per il trasferimento agli archivi notarili degli atti, dei registri e dei repertori formati su supporto informatico e per la loro conservazione dopo la cessazione del notaio dall'esercizio o il suo trasferimento in altro distretto. È previsto, inoltre, che con uno specifico decreto siano stabilite le regole tecniche per il rilascio su supporto informatico della copia esecutiva di cui all'articolo 474 del codice di procedura civile.

⁴⁶ Rispettivamente gli atti ricevuti dal notaio compresi gli inventari di tutela ed i verbali delle operazioni di divisione giudiziaria, salvo le eccezioni stabilite dalla legge, e gli atti depositati presso il notaio per disposizione di legge o a richiesta delle parti (articolo 61) e le scritture private (articolo 72).

⁴⁷ Il citato articolo 62-*bis* prevede che il notaio per la conservazione di taluni atti, se informatici, si avvalga della struttura predisposta e gestita dal Consiglio nazionale del notariato nel rispetto dei principi di cui all'articolo 60 del decreto legislativo n. 82 del 2005 (Codice dell'amministrazione digitale). Gli atti conservati nella suddetta struttura costituiscono ad ogni effetto di legge originali informatici da cui possono essere tratti duplicati e copie. Il Consiglio nazionale del notariato svolge l'attività di predisposizione e gestione della struttura nel rispetto dei principi di cui agli articoli 12 e 50 del decreto legislativo n. 82 del 2005 e delle regole tecniche di cui all'articolo 71 dello stesso decreto e predispone strumenti tecnici idonei a consentire, nei soli casi previsti dalla legge, l'accesso ai documenti conservati nella struttura. Le spese per il funzionamento della struttura sono poste a carico dei notai e sono ripartite secondo i criteri determinati dal Consiglio nazionale del notariato, escluso ogni onere per lo Stato.

⁴⁸ Il citato articolo 60 reca disposizioni in tema di basi di dati di interesse nazionale, fornendone, tra l'altro, la definizione, individuandone alcune in sede di prima applicazione e fornendo indicazioni sull'individuazione di ulteriori basi di dati di interesse nazionale.

⁴⁹ Gli articoli 40 e seguenti recano disposizioni, tra l'altro, in tema di gestione e conservazione di documenti informatici.

⁵⁰ I citati articoli integrano il Capo I, interamente dedicato alla disciplina in tema di vigilanza e ispezioni in ambito notarile, del Titolo VI della legge n. 89 del 1913.

decreti attuativi recanti regole tecniche previsti dall'articolo 66-*bis* della legge sul notariato⁵¹, nonché l'estensione di tale regime di conservazione anche alle copie informatiche degli atti rogati o autenticati su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 62-*ter* della legge n. 89 del 1913, e per la tenuta di tutti i repertori e i registri cui il notaio è obbligato, formati e conservati su supporto informatico ai sensi dell'articolo 66-*bis* della medesima legge [lettera a];

- la struttura predisposta e gestita dal Consiglio nazionale del notariato fornisca all'amministrazione degli archivi notarili apposite credenziali di accesso anche allo scopo di consentire il trasferimento agli archivi notarili delle copie informatiche degli atti rogati o autenticati su supporto cartaceo, nonché dei repertori e dei registri formati e conservati su supporto informatico ai sensi dell'articolo 66-*bis* della legge n. 89 del 1913 [lettera b];
- con provvedimento del Direttore generale degli archivi notarili, venga disciplinato non solo il trasferimento degli atti, ma anche delle copie informatiche, dei registri e dei repertori di cui al comma in esame, presso gli uffici periferici, e non più genericamente “le strutture”, dell'Amministrazione degli archivi notarili [lettera c].

Il comma 16-*novies*, invece, apporta specifiche modifiche all'articolo 66-*bis*, comma 3, della legge n. 89 del 1913, che nel testo vigente prevede che, con uno o più decreti non aventi natura regolamentare del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per i beni e le attività culturali, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e il Ministro per la semplificazione normativa, sentiti il Consiglio nazionale del notariato ed il Garante per la protezione dei dati personali e la DigitPA, siano determinate le regole tecniche per la formazione e la conservazione dei repertori, per il controllo periodico del repertorio di cui all'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, e per la ricerca nei repertori stessi delle annotazioni compiute dal notaio. La novella modifica la disposizione in esame prevedendo l'adozione di un decreto di natura non regolamentare del Ministro della giustizia, senza il concerto, precedentemente previsto degli altri ministeri, sentito il Ministero della cultura e gli altri soggetti già previsti.

La proposta emendativa che ha introdotto le norme in esame non è corredata di **prospetto riepilogativo degli effetti finanziari** né di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme intervengono sulla disciplina relativa alla conservazione degli atti redatti dai notai in formato digitale e alla tenuta dei repertori e dei registri notarili formati su supporto informatico, apportando specifiche modifiche

⁵¹ L'articolo 66-*bis* prevede la determinazione, con uno o più decreti non aventi natura regolamentare, delle regole tecniche per la formazione e la conservazione dei repertori, per il controllo periodico del repertorio di cui all'articolo 68 del decreto del presidente della Repubblica n. 131 del 1986 (repertorio degli atti formati da pubblici ufficiali), e per la ricerca nei repertori stessi delle annotazioni compiute dal notaio

all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge n. 179 del 2012 e all'articolo 66-*bis*, comma 3, della legge n. 89 del 1913.

In particolare, per quanto riguarda l'articolo 6, comma 5, del decreto-legge n. 179 del 2012, il nuovo comma 16-*octies* del provvedimento in esame prevede la possibilità per i notai di avvalersi della struttura predisposta e gestita dal Consiglio nazionale del notariato per la conservazione di taluni atti, se informatici, prima che siano adottati i decreti attuativi recanti regole tecniche previsti dall'articolo 66-*bis* della legge sul notariato, nonché l'estensione di tale regime di conservazione anche alle copie informatiche degli atti rogati o autenticati su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 62-*ter* della legge n. 89 del 1913, e per la tenuta di tutti i repertori e i registri cui il notaio è obbligato, formati e conservati su supporto informatico ai sensi dell'articolo 66-*bis* della medesima legge. Inoltre, viene previsto che la struttura predisposta e gestita dal Consiglio nazionale del notariato fornisca all'amministrazione degli archivi notarili apposite credenziali di accesso anche allo scopo di consentire il trasferimento agli archivi notarili delle copie informatiche degli atti rogati o autenticati su supporto cartaceo, nonché dei repertori e dei registri formati e conservati su supporto informatico ai sensi dell'articolo 66-*bis* della legge n. 89 del 1913. Viene altresì stabilito che, con provvedimento del Direttore generale degli archivi notarili, venga disciplinato non solo il trasferimento degli atti, ma anche delle copie informatiche, dei registri e dei repertori di cui al comma in esame, presso gli uffici periferici, e non più genericamente "le strutture", dell'Amministrazione degli archivi notarili.

Al riguardo, considerato che le norme in esame potrebbero comportare nuovi adempimenti a carico dell'Amministrazione degli archivi notarili, appare opportuno acquisire dal Governo elementi informativi volti ad assicurare che la predetta Amministrazione possa farvi fronte nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Per quanto riguarda, invece, l'articolo 66-*bis*, comma 3, della legge n. 89 del 1913, il nuovo comma 16-*novies* del provvedimento in esame semplifica il procedimento di adozione della normativa attuativa, relativa all'adozione di regole tecniche in materia di repertori, prevista da tale disposizione. In particolare, si prevede l'adozione di un decreto di natura non regolamentare del Ministro della giustizia, senza il concerto, precedentemente previsto, di altri ministeri, sentito il Ministero della cultura e gli altri soggetti già previsti.

Al riguardo non si formulano osservazioni, stante il carattere ordinamentale della norma in esame.

ARTICOLO 12, comma 16-*decies*

Punto franco del Porto vecchio di Trieste

Le norme, inseriscono il comma 16-*bis* all'articolo 12, recando modifiche alle disposizioni di cui alla legge n. 190 del 2014 (Legge di stabilità 2015) in materia di Punto franco del porto vecchio di Trieste (commi da 618 a 620).

L'articolo 1, commi 618-620, della legge n. 190 del 2014 prevede che il presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale, previa intesa con il presidente della regione Friuli-Venezia Giulia e con il sindaco di Trieste, adotti provvedimenti per spostare il regime giuridico internazionale di punto franco dal Porto vecchio di Trieste ad altre zone opportunamente individuate, funzionalmente e logisticamente legate alle attività portuali (comma 618).

Le aree, le costruzioni e le altre opere appartenenti al demanio marittimo comprese nel confine della circoscrizione portuale (escluse le banchine, l'Adriaterminal e la fascia costiera del Porto vecchio di Trieste), sono sdemanializzate e assegnate al patrimonio disponibile del comune di Trieste per essere destinate alle finalità previste dagli strumenti urbanistici. Il comune aliena le aree e gli immobili sdemanializzati e i relativi introiti sono trasferiti all'Autorità portuale di Trieste per gli interventi di infrastrutturazione del Porto nuovo e delle nuove aree destinate al regime internazionale di punto franco. Il presidente dell'Autorità portuale, d'intesa con il presidente della regione Friuli-Venezia Giulia e con il sindaco di Trieste, delimita le aree che restano vincolate al demanio marittimo (comma 619). L'uso delle aree demaniali del Porto vecchio di Trieste è disciplinato da apposito regolamento dell'Autorità portuale di Trieste (comma 620).

Si ricorda che alle suddette disposizioni non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

In particolare, le novelle:

- modificano i commi 619 e 620, aggiornando la definizione dell'Autorità portuale con quella di "Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale" attualmente in vigore [lettere *a*) e *c*]);
- inseriscono il comma 619-*bis*, prevedendo che, al fine di promuovere lo sviluppo di progetti unitari di riqualificazione e di gestione delle aree e degli immobili del Porto vecchio di Trieste, l'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale possa delegare il comune di Trieste a svolgere la fase endoprocedimentale di individuazione del soggetto concessionario dei beni demaniali marittimi del Porto vecchio amministrati in via esclusiva dalla stessa Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale, che è unico titolare del rapporto concessorio [lettera *b*]).

La proposta emendativa che ha introdotto le norme in esame non è corredata di **prospetto riepilogativo degli effetti finanziari** né di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si osserva preliminarmente che le disposizioni in esame modificano quanto previsto dalla legge n. 190 del 2014 (Legge di stabilità 2015) in materia di Punto franco del porto vecchio di Trieste.

Le novelle, oltre ad aggiornare la definizione dell’Autorità portuale con quella di “Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale”, prevedono che detta Autorità possa delegare il comune di Trieste a svolgere la fase endoprocedimentale di individuazione del soggetto concessionario dei beni demaniali marittimi del Porto vecchio amministrati dalla stessa in via esclusiva.

Al riguardo, constatata la natura ordinamentale delle novelle in esame, non si hanno osservazioni da formulare.

ARTICOLO 12, comma 16-undecies

Interventi per la revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico

La norma, prevede che, al fine di fare fronte agli interventi tecnologici e logistico-organizzativi necessari per la revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria⁵², lo stanziamento relativo alla fornitura dei servizi delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione del Ministero dell’università e della ricerca da destinare al Consorzio interuniversitario CINECA venga incrementato di 3 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025.

Si rammenta che il CINECA (Consorzio Interuniversitario per il Calcolo Automatico dell’Italia del Nord Orientale) è un Consorzio interuniversitario senza scopo di lucro formato da 116 Enti pubblici di cui 2 Ministeri, 70 Università italiane e 44 Istituzioni pubbliche nazionali.

Ai relativi oneri, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento di competenza del Ministero dell’università e della ricerca

La proposta emendativa che ha introdotto la norma in esame non è corredata di **prospetto riepilogativo degli effetti finanziari** né di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame incrementa di 3 milioni di euro annui, a decorrere dal 2025, lo stanziamento relativo alla fornitura

⁵² Di cui alla legge n. 26 del 2025.

dei servizi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione del Ministero dell'università e della ricerca da destinare al Consorzio interuniversitario CINECA.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, essendo l'onere limitato all'ammontare dello stanziamento.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 16-*undecies* dell'articolo 12 prevede agli oneri derivanti dall'attuazione del medesimo comma, pari a 3.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, di competenza del Ministero dell'università e della ricerca. Al riguardo, non si formulano osservazioni, giacché il predetto accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche considerando le ulteriori riduzioni operate da altre disposizioni del presente provvedimento, come modificato nel corso dell'esame in sede referente.

ARTICOLO 12, commi 16-*duodecies* e 16-*terdecies*

Disposizioni concernenti la struttura commissariale istituita per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto

La norma modifica il comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 129 del 2012 al fine di autorizzare la spesa di 37.800 euro per il 2025 per le esigenze della struttura commissariale istituita per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto (comma 16-*duodecies*). Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (comma 16-*terdecies*).

La proposta emendativa che ha introdotto le norme in esame non è corredata di **prospetto riepilogativo degli effetti finanziari** né di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame autorizza la spesa di 37.800 euro per il 2025 per le esigenze della struttura commissariale istituita per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto. Al riguardo,

non si formulano osservazioni, considerato che il suddetto onere appare configurato come limite massimo di spesa.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 16-*terdecies* dell'articolo 12 provvede agli oneri derivanti dalla novella introdotta dal precedente comma 16-*duodecies*, pari a 37.800 euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Al riguardo non si formulano osservazioni, giacché il predetto accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche considerando le ulteriori riduzioni operate da altre disposizioni del presente provvedimento, come modificato nel corso dell'esame in sede referente.

ARTICOLO 12, comma 16-*quaterdecies*

Disposizioni concernenti l'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE)

La norma inserisce all'articolo 7-*bis* del decreto-legge n. 71 del 2024, che disciplina il riordino dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), il nuovo comma 2-*bis* che autorizza INDIRE a incrementare la propria dotazione organica di 2 unità di personale dirigenziale non generale. Ai relativi oneri, pari a complessivi 258.116 euro annui a decorrere dal 2026, si provvede a valere sulle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. INDIRE provvede alla variazione della dotazione organica con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 16-*quaterdecies*);

La proposta emendativa che ha introdotto le norme in esame non è corredata di **prospetto riepilogativo degli effetti finanziari** né di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame autorizza l'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) a incrementare la propria dotazione organica di 2 unità di personale dirigenziale non generale. Ai

relativi oneri, pari a complessivi 258.116 euro annui a decorrere dal 2026, si provvede a valere sulle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente⁵³.

Al riguardo si rileva l'opportunità di acquisire i dati sottostanti la determinazione degli oneri recati dalle norme in riferimento.

ARTICOLO 12, commi 16-*quinquiesdecis* e 16-*sexiesdecies*

Disposizioni concernenti il Consiglio superiore della pubblica istruzione

La norma modifica il comma 5 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 233 del 1999 (riforma degli organi collegiali territoriali della scuola), al fine di aumentare di 3 unità il numero dei componenti del Consiglio superiore della pubblica istruzione, portandolo da 36 a 39 (comma 16-*quinquiesdecis*). I relativi oneri sono determinati in euro 331.100 per il 2025 e in 993.300 euro annui a decorrere dal 2026 e agli stessi si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche⁵⁴ (comma 16-*sexiesdecies*).

La proposta emendativa che ha introdotto le norme in esame non è corredata di **prospetto riepilogativo degli effetti finanziari** né di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame aumenta di 3 unità il numero dei componenti del Consiglio superiore della pubblica istruzione, portandolo da 36 a 39. I relativi sono determinati in euro 331.100 per il 2025 e in 993.300 euro annui a decorrere dal 2026. Al riguardo si rileva l'opportunità di acquisire i dati sottostanti la determinazione degli oneri recati dalle norme in riferimento.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 16-*sexiesdecies* dell'articolo 12 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 16-*quinquiesdecies* del medesimo articolo pari a 331.100 euro per l'anno 2025 e a 993.300 euro annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge n. 296 del 2006.

⁵³ Viene precisato che INDIRE provvede alla variazione della dotazione organica con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

⁵⁴ Di cui all'articolo 1, comma 601, della legge n. 296 del 2006.

Al riguardo, si osserva in via preliminare che l'articolo 1, comma 601, della legge n. 296 del 2006, nell'istituire il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, ha altresì disposto che nello stesso confluissero:

- gli stanziamenti dei capitoli iscritti nelle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione denominate «Strutture scolastiche» e «Interventi integrativi disabili»;
- gli stanziamenti iscritti nel centro di responsabilità «Programmazione ministeriale e gestione ministeriale del bilancio», destinati a integrare il fondo medesimo nonché le risorse del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, istituito dall'articolo 1 della legge n. 440 del 1997;
- quota parte, pari a 15,7 milioni di euro, dei fondi destinati all'attuazione del piano programmatico di interventi finanziari di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 53 del 2003;
- infine, l'autorizzazione di spesa disposta dall'articolo 1, comma 634, della sopracitata legge n. 296 del 2006, relativa al finanziamento degli interventi previsti dai commi da 622 a 633 dell'articolo 1 della medesima legge.

Il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche risulta attualmente iscritto sui distinti capitoli 1194⁵⁵, 1195⁵⁶, 1196⁵⁷, 1204⁵⁸ e 2394⁵⁹ dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, che fanno riferimento ai diversi cicli di istruzione.

Sul punto, si segnala che, da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, le risorse disponibili su ciascuno dei predetti capitoli risultano sufficienti a far fronte agli oneri previsti per il corrente anno finanziario, anche considerando la riduzione apportata ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del provvedimento in esame.

Nel segnalare l'opportunità di acquisire puntuali indicazioni sui capitoli di spesa oggetto di riduzione, si ricorda che il Governo nella seduta della Commissione Bilancio della Camera dei deputati del 16

⁵⁵ Sul predetto capitolo risultano iscritte, nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, risorse per un ammontare pari a 159.733.387 euro per l'anno 2025, a 148.197.734 euro per l'anno 2026, e a 155.938.260 euro per l'anno 2027.

⁵⁶ Sul predetto capitolo risultano iscritte, nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, risorse per un ammontare pari a 60.285.809 euro per l'anno 2025, a 62.953.809 euro per l'anno 2026, e a 69.117.692 euro per l'anno 2027.

⁵⁷ Sul predetto capitolo risultano iscritte, nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, risorse per un ammontare pari a 109.374.827 euro per l'anno 2025, a 99.053.999 euro per l'anno 2026, e a 107.900.932 euro per l'anno 2027.

⁵⁸ Sul predetto capitolo risultano iscritte, nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, risorse per un ammontare pari a 77.559.856 euro per l'anno 2025, a 79.358.162 euro per l'anno 2026, e a 84.459.037 euro per l'anno 2027.

⁵⁹ Sul predetto capitolo risultano iscritte, nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, risorse per un ammontare pari a 40.410.150 euro per l'anno 2025, a 42.537.000 euro per l'anno 2026, e a 42.537.000 euro per l'anno 2027.

aprile scorso, in occasione dell'esame del testo iniziale del presente decreto-legge, ha fornito rassicurazioni in merito alle effettive disponibilità del Fondo.

Appare tuttavia necessario, anche con riferimento alla riduzione prevista dalla presente disposizione, acquisire una conferma circa la sussistenza delle relative disponibilità per le annualità successive al 2025, nonché una rassicurazione in ordine al fatto che le riduzioni apportate non siano suscettibili di pregiudicare la realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo per ciascuna delle annualità interessate.

ARTICOLO 12, comma 16-*duodevicies* e 16-*undevicies*

Deroga alla limitazione della spesa di cui all'articolo 1, comma 830, della legge n. 207 del 2024, per le fondazioni lirico sinfoniche, i teatri nazionali e di rilevante interesse culturale

Normativa vigente. L'articolo 1, comma 822, della legge n. 207 del 2024 (legge di bilancio 2025) prevede che le amministrazioni pubbliche individuate ai commi da 823 a 834 procedano ad una revisione dei propri fabbisogni di personale, realizzando recuperi di efficienza dai processi di digitalizzazione, semplificazione e riorganizzazione individuati dal PNRR, applicando all'uopo quanto previsto dalle citate disposizioni. In particolare, il comma 830 dispone che, per il 2025, le fondazioni lirico-sinfoniche, i teatri nazionali e di rilevante interesse culturale (tra le altre amministrazioni dallo stesso menzionate⁶⁰) possano procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nei limiti della spesa determinata sulla base dei rispettivi ordinamenti ridotta di un importo pari al 25 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Si precisa, altresì, che tale disposizione non si applica ai soggetti costituiti in forma societaria, alle ONLUS e alle amministrazioni con un numero di dipendenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato non superiore a 20. Con riguardo alle amministrazioni individuate dal predetto comma 830, la relazione tecnica riferisce che le economie sono quantificate a consuntivo.

La norma prevede che le facoltà assunzionali di personale a tempo indeterminato delle fondazioni lirico-sinfoniche, dei teatri nazionali e di rilevante interesse culturale non siano soggette alla riduzione del 25 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, disposta per l'anno 2025 dall'articolo 1, comma 830, della legge di bilancio 2025. La predetta riduzione, invece, si applica ai medesimi soggetti nell'anno 2026 (comma 16-*duodevicies*). Gli oneri derivanti da tale previsione sono indicati pari a euro 2.250.000 per l'anno 2025 e agli stessi si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014 (legge di bilancio 2015) (comma 16-*undevicies*).

⁶⁰ Le agenzie fiscali, gli enti di regolazione dell'attività economica, gli enti produttori di servizi tecnici e economici, gli enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali, le Autorità di bacino distrettuali e le altre amministrazioni locali, non comprese nei commi da 823 a 829, inserite nel conto economico consolidato e individuate ai sensi dell'[articolo 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009](#).

La proposta emendativa che ha introdotto le norme in esame non è corredata di **prospetto riepilogativo degli effetti finanziari** né di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si osserva preliminarmente che la norma in esame dispone che la riduzione del 25 per cento della spesa relativa al personale cessato nell'anno precedente prevista per l'anno 2025 per gli enti individuati dall'articolo 1, comma 830, dalla legge di bilancio 2025, non trovi applicazione per le facoltà assunzionali con rapporto di lavoro a tempo indeterminato delle fondazioni lirico-sinfoniche, dei teatri nazionali e di rilevante interesse culturale. La predetta riduzione, invece, si applica ai medesimi soggetti nell'anno 2026 (comma 16-*duodevicies*)

Sono, altresì, indicati gli oneri derivanti da tale previsione, pari a euro 2.250.000 per l'anno 2025, e la relativa copertura (comma 16-*undevicies*).

Al riguardo, appare necessario che siano forniti i dati sottostanti la quantificazione dell'onere.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 16-*undevicies* dell'articolo 12 prevede agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 16-*duodevicies*, pari a euro 2.250.000 euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

In proposito, si rammenta che il citato Fondo, iscritto sul capitolo 3073 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, reca, nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, una dotazione iniziale pari a 59.778.543 euro per l'anno 2025 e che, come emerge da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sul predetto Fondo risulta integralmente disponibile, per l'anno 2025, il predetto importo.

Tutto ciò considerato, appare necessario acquisire una conferma da parte del Governo in merito alla possibilità di procedere alla suddetta riduzione senza pregiudicare la realizzazione di altri interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del medesimo Fondo, anche considerando le ulteriori riduzioni operate, per la medesima annualità, da altre disposizioni del presente provvedimento, come modificato nel corso dell'esame in sede referente.

ARTICOLO 12, comma 16-*vicies*

Libera professione degli accompagnatori al pianoforte e al clavicembalo e dei tecnici di laboratorio in servizio negli AFAM

La norma consente agli accompagnatori al pianoforte e al clavicembalo e ai tecnici di laboratorio in servizio nelle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), previa autorizzazione del direttore dell'istituzione di appartenenza, l'esercizio della libera professione nel settore artistico a condizione che non sia di pregiudizio all'assolvimento delle attività inerenti alle loro funzioni e che sia compatibile con l'osservanza dell'orario di servizio.

La proposta emendativa che ha introdotto le norme in esame non è corredata di **prospetto riepilogativo degli effetti finanziari** né di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma, introdotta nel corso dell'esame in sede referente, consente agli accompagnatori al pianoforte e al clavicembalo e ai tecnici di laboratorio in servizio nelle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, previa autorizzazione del direttore dell'istituzione di appartenenza, l'esercizio della libera professione nel settore artistico a condizione che non sia di pregiudizio all'assolvimento delle attività inerenti alle loro funzioni e che sia compatibile con l'osservanza dell'orario di servizio.

Al riguardo non si formulano osservazioni, considerate le condizioni cui è subordinata la possibilità riconosciuta dalla norma in oggetto, che fanno salve le attività prestate presso gli AFAM dai soggetti di cui trattasi.

ARTICOLO 12, comma 16-*vicies semel*

Finanziamento del restauro del blocco n. 21 del campo di prigionia di Auschwitz

La norma, introdotta nel corso dell'esame in sede referente, inserisce all'articolo 50 (Interventi a favore dei perseguitati politici e razziali) del decreto-legge n. 248 del 2007 un nuovo comma, il 7-*ter*, con il quale si autorizza, per l'anno 2025, per lo svolgimento delle operazioni necessarie per il restauro del blocco n. 21 del campo di prigionia di Auschwitz, di cui al comma 7-*bis* del medesimo articolo, l'ulteriore spesa di 556.960 euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze di spesa indifferibili.

Si evidenzia che il citato comma 7-*bis* del decreto-legge n. 248 del 2007 autorizza la spesa di 900.000 euro per l'anno 2008 per lo svolgimento delle operazioni necessarie per il restauro del blocco n. 21 del campo di prigionia di Auschwitz. Alla copertura si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

La proposta emendativa che ha introdotto le norme in esame non è corredata di **prospetto riepilogativo degli effetti finanziari** né di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame, modifica il decreto-legge n. 248 del 2007 inserendo all'articolo 50, recante interventi a favore dei perseguitati politici e razziali, un nuovo comma, il 7-ter, con il quale si autorizza, per l'anno 2025, per lo svolgimento delle operazioni necessarie per il restauro del blocco n. 21 del campo di prigionia di Auschwitz, l'ulteriore spesa di 556.960 euro.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, considerato che l'onere indicato costituisce un limite massimo di spesa.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 16-*vicies semel* dell'articolo 12 provvede agli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui al medesimo comma, pari a 556.960 euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

In proposito, si rappresenta che il citato Fondo, iscritto sul capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, reca, nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, una dotazione iniziale pari a 77.362.905 euro per l'anno 2025 e che, come emerge da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sul predetto Fondo risulta disponibile, per l'anno 2025, un importo pari a euro 41.979.566.

Tutto ciò considerato, appare necessario acquisire una conferma da parte del Governo in merito alla possibilità di procedere alla suddetta riduzione senza pregiudicare la realizzazione di altri interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del medesimo Fondo, anche considerando le ulteriori riduzioni operate, per la medesima annualità, da altre disposizioni del presente provvedimento, come modificato nel corso dell'esame in sede referente.

ARTICOLO 12-bis

Ulteriori disposizioni per la funzionalità della pubblica amministrazione

La norma interviene sul decreto legislativo n. 39 del 2013, recante disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico,⁶¹ come segue:

- viene limitata, mediante l'inserimento di un comma 2-bis all'articolo 2 l'inconfiribilità di incarichi dirigenziali nell'amministrazione regionale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), prevista per i componenti di organo politico di livello regionale e locale nel biennio precedente, agli incarichi di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001⁶² e all'articolo 110, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000⁶³;
- è stabilito, attraverso l'inserimento di un nuovo comma 4-bis all'articolo 12, che le incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali previste dal citato articolo 12 non si applicano ai dipendenti di ruolo di livello dirigenziale della stessa amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che conferisce l'incarico.

La proposta emendativa che ha introdotto le norme in esame non è corredata di **prospetto riepilogativo degli effetti finanziari** né di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si osserva preliminarmente che la norma in esame delimita il divieto di conferire ad *ex*-amministratori regionali o locali incarichi dirigenziali nell'amministrazione regionale soltanto a taluni incarichi e prevede che l'incompatibilità tra incarichi dirigenziali e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e

⁶¹ In attuazione della delega contenuta nei commi 49 e 50 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2012 (c.d. anticorruzione).

⁶² L'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 135 del 2001 riconosce alle amministrazioni la facoltà di conferire incarichi dirigenziali, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti di prima fascia e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato (non eccedente il termine di tre anni) a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio.

⁶³ Ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, lo statuto dell'ente può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, tali incarichi sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico.

locali, previste dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 39 del 2013⁶⁴ non si applicano ai dipendenti di ruolo di livello dirigenziale della stessa amministrazione che conferisce l'incarico.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, stante il carattere ordinamentale della norma in oggetto.

ARTICOLO 12-ter

Ulteriori misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni

La norma interviene sulla disciplina dei rapporti intercorrenti tra procedimento disciplinare e procedimento penale instaurati nei confronti dei pubblici dipendenti, apportando specifiche modifiche all'articolo 55-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001. La norma, in particolare, integra:

- il comma 1, che nel testo vigente fa salva in ogni caso, anche se il procedimento disciplinare è sospeso, la possibilità di adottare la sospensione dal lavoro o altri provvedimenti cautelari nei confronti del dipendente. La novella prevede che la sospensione dal lavoro e gli altri provvedimenti cautelari possano essere adottati fermo restando il rispetto del termine di cui all'articolo 9, comma 2, secondo e terzo periodo, della legge n. 19 del 1990 (comma 1, lettera a));

L'articolo 9, nelle parti oggetto del rinvio, prevede che la sospensione cautelare dal servizio, disposta a causa del procedimento penale, conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo non superiore a 5 anni, decorso il quale il provvedimento cautelare è revocato di diritto.

- il comma 2, che nel testo vigente prevede la possibilità di riapertura del procedimento disciplinare, già concluso con l'irrogazione di una sanzione, in seguito alla definizione del procedimento penale con sentenza irrevocabile di assoluzione la quale riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o che il dipendente medesimo non lo ha commesso. La novella estende la possibilità di riapertura del procedimento anche ai casi di definizione del procedimento penale con declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione [comma 1, lettera b)].

La proposta emendativa che ha introdotto le norme in esame non è corredata di **prospetto riepilogativo degli effetti finanziari** né di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame interviene sulla disciplina dei rapporti intercorrenti tra procedimento disciplinare e procedimento penale instaurati nei confronti dei pubblici dipendenti, apportando specifiche modifiche all'articolo

⁶⁴ Recante disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico

55-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001. In particolare, essa prevede che la sospensione dal lavoro e gli altri provvedimenti cautelari adottabili nei confronti del dipendente pubblico anche laddove il procedimento disciplinare a suo carico sia sospeso possano essere adottati fermo restando il rispetto di uno specifico termine temporale. La norma prevede, altresì, la possibilità di riapertura del procedimento disciplinare anche in relazione ai casi di definizione del procedimento penale con declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, stante il carattere ordinamentale della norma.

ARTICOLO 12-quater

Misure urgenti per il reclutamento di personale del Servizio sanitario nazionale

La norma consente alle aziende del Servizio sanitario nazionale, sino al 31 dicembre 2026, in assenza di offerta di personale medico convenzionato collocabile, di prorogare il rapporto con il personale medico convenzionato, con il consenso degli interessati e comunque non oltre un anno successivo al raggiungimento del limite di età di settantadue anni di cui all'articolo 4, comma 9-*octiesdecies*, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198. Il personale medico convenzionato può quindi essere trattenuto in servizio fino al compimento del settantatreesimo anno di età e comunque non oltre il 31 dicembre 2026 (comma 1).

Al fine di adeguare il reclutamento del personale del Servizio sanitario nazionale alla disciplina in materia di reclutamento nella pubblica amministrazione adottata in attuazione della riforma prevista dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, è aggiornata la disciplina per il reclutamento del personale dirigenziale dei ruoli sanitario, socio-sanitario, professionale, tecnico e amministrativo e del personale non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale (comma 2).

L'articolo 15, comma 8 del decreto legislativo n. 502 del 1992, modificato dall'emendamento in esame, prevede che alla dirigenza sanitaria si accede mediante concorso pubblico per titoli ed esami, disciplinato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483 ivi compresa la possibilità di accesso con una specializzazione in disciplina affine.

La proposta emendativa che ha introdotto le norme in esame non è corredata di **prospetto riepilogativo degli effetti finanziari** né di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame stabiliscono che fino al 31 dicembre 2026, le aziende del SSN possono prorogare il rapporto con i medici convenzionati, qualora non vi siano altri candidati disponibili, con il consenso degli interessati, fino a un anno dopo il raggiungimento del settantaduesimo anno di età, consentendo quindi il servizio fino al compimento del settantatreesimo anno, e comunque non oltre la scadenza indicata (comma 1). L'articolo inoltre demanda a uno o più regolamenti, adottati su proposta del Ministro della salute e previa intesa con le Regioni, un aggiornamento delle modalità di reclutamento del personale del SSN, in linea con la riforma della pubblica amministrazione prevista dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) (comma 2).

Si ricorda che l'articolo 4, comma 9-*octiesdecies*, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, prevede, fino al 31 dicembre 2026, l'innalzamento del limite di età, fino al compimento del settantaduesimo anno di età, per il collocamento di ufficio a riposo del personale medico in regime di convenzionamento col Servizio sanitario nazionale, in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza. La relazione tecnica riferita alla disposizione richiamata affermava che tale possibilità non determina alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica, posto che il personale medico coinvolto avrebbe continuato a ricoprire il ruolo già assegnato presso l'azienda sanitaria di riferimento che altrimenti avrebbe dovuto essere assegnato ad altro medico. La RT affermava, inoltre, che si sarebbe determinato un risparmio di spesa dettato dal mancato accesso dei medici trattenuti in servizio al trattamento pensionistico.

Ciò premesso, non si formulano osservazioni, considerata la non onerosità della norma che ha originariamente disposto la deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza. Non si formulano parimenti osservazioni in merito alle disposizioni di cui al comma 2, stante il carattere ordinamentale dello stesso.

ARTICOLO 12-*quinquies*

Disposizioni in materia di personale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale

La norma incrementa le risorse destinate all' dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale ai sensi dell'articolo 1, comma 902, della legge n. 197 del 2022, di euro 1.000.000 per il 2025, di euro 4.000.000 per il 2026 e di euro 5.000.000 annui a decorrere dal 2027 (comma 1). Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per la gestione della cybersicurezza di cui all'articolo 1, comma 899, lettera *b*), della medesima summenzionata legge (comma 2).

Viene, altresì, disposto che per il personale appartenente ai segmenti professionali di direttore centrale e di direttore che abbia tenuto comportamenti che determinino un grave pregiudizio per la sicurezza nazionale nello spazio cibernetico è disposta la cessazione del rapporto di lavoro o

di servizio con l’Agenzia, anche indipendentemente dalla sussistenza di profili di responsabilità disciplinare. Tale cessazione comporta, per il personale di ruolo, la ricollocazione, anche in soprannumero, presso il Ministero di originaria appartenenza, ovvero, nei restanti casi, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con salvaguardia della sola posizione giuridica maturata presso l’Agenzia. Resta in ogni caso esclusa la ricollocazione presso il contingente speciale⁶⁵ del personale addetto al Dipartimento informazione e sicurezza (DIS) e ai servizi di informazione per la sicurezza, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e nei ruoli delle Forze armate e delle Forze di polizia. La ricollocazione è effettuata a valere sulle facoltà assunzionali delle amministrazioni di destinazione e sulle risorse di cui al comma 5 (comma 3).

Per l’attuazione del comma 3, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, un fondo con una dotazione di 280.000 euro annui a decorrere dal 2025. Al trasferimento delle risorse dal Fondo alle amministrazioni interessate si provvede con decreto ministeriale (MEF) adottato sulla base delle richieste pervenute dalle amministrazioni medesime, previo utilizzo delle facoltà assunzionali. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili⁶⁶ (comma 5).

La proposta emendativa che ha introdotto le norme in esame non è corredata di **prospetto riepilogativo degli effetti finanziari** né di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma incrementa le risorse destinate all’Agenzia per la cybersicurezza nazionale ai sensi dell’articolo 1, comma 902, della legge n. 197 del 2022, di euro 1.000.000 per il 2025, di euro 4.000.000 per il 2026 e di euro 5.000.000 annui a decorrere dal 2027 (comma 1). Al riguardo non si formulano osservazioni essendo il suddetto onere configurato come limite massimo di spesa.

Viene, altresì, disposta la cessazione del rapporto di lavoro o di servizio con l’Agenzia, anche prescindendo dalla sussistenza di profili di responsabilità disciplinare, per il direttore centrale e il direttore che abbiano tenuto comportamenti gravemente pregiudizievoli per la sicurezza nazionale nello spazio cibernetico. La cessazione comporta, per il personale di ruolo, la ricollocazione, anche in soprannumero, presso il Ministero di originaria appartenenza, ovvero, nei restanti casi, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con salvaguardia della sola posizione giuridica maturata presso l’Agenzia. Resta esclusa la ricollocazione presso gli organi di informazione e sicurezza, le Forze armate e le Forze di polizia. La ricollocazione è effettuata a valere sulle facoltà assunzionali delle

⁶⁵ Di cui all’articolo 21 della legge n. 124 del 2007.

⁶⁶ Di cui all’articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

amministrazioni di destinazione e sulle risorse di cui al successivo comma 5 (comma 3). A tal fine è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia un fondo con una dotazione di 280.000 euro annui a decorrere dal 2025. Al trasferimento delle risorse dal Fondo alle amministrazioni interessate si provvede con decreto del ministro dell'economia e delle finanze adottato sulla base delle richieste pervenute dalle amministrazioni medesime, previo utilizzo delle facoltà assunzionali (comma 5).

Al riguardo, non si formulano osservazioni considerato che gli oneri derivanti dalla costituzione del suddetto fondo appaiono configurati come limiti massimi di spesa, e che l'applicazione della disposizione è funzionalmente correlata all'eventuale rimodulazione delle facoltà assunzionali delle amministrazioni interessate.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 2 dell'articolo 12-*quinquies* provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2025, a 4 milioni di euro per l'anno 2026 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 899, lettera *b*), della legge n. 197 del 2022.

Si osserva, in proposito, che tale ultima disposizione ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo da ripartire per la gestione della cybersicurezza, destinato a finanziare le attività di gestione operativa dei progetti di cui alla precedente lettera *a*) del medesimo comma 899⁶⁷, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, 50 milioni di euro per l'anno 2024 e 70 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

Il suddetto Fondo è iscritto sul capitolo 3081 del citato stato di previsione e reca, nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, una dotazione iniziale di 4.853.360 euro per l'anno 2025, di 7.195.020 euro per l'anno 2026 e di 71 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027⁶⁸.

⁶⁷Tali progetti consistono in investimenti volti al conseguimento dell'autonomia tecnologica in ambito digitale, nonché all'innalzamento dei livelli di cybersicurezza dei sistemi informativi nazionali.

⁶⁸ Si rammenta che, rispetto alla dotazione iniziale del Fondo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2024 si è provveduto alla ripartizione del Fondo medesimo tra le diverse amministrazioni pubbliche destinatarie per un importo complessivo di 21.406.680 euro per l'anno 2024, 54.489.640 per l'anno 2025 e 58.804.980 per l'anno 2026.

Come emerge da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sul predetto Fondo risulta accantonato l'importo previsto a copertura per l'anno 2025, con disponibilità residue pari a 3.853.360 euro.

Al riguardo, nell'evidenziare che l'utilizzo del Fondo in esame sembra sostanzialmente riconducibile alle finalità istitutive dello stesso, appare nondimeno necessario acquisire dal Governo una conferma in ordine alla sussistenza delle risorse impiegate a copertura per ciascuna delle annualità interessate, nonché in merito alla possibilità di procedere alla suddetta riduzione senza che ciò pregiudichi la realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo.

Inoltre, si fa presente che il comma 5 dell'articolo 12-*quinquies* provvede agli oneri derivanti dal medesimo comma, pari a 280.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

In proposito, si ricorda che il citato Fondo, iscritto sul capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, reca, nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, una dotazione iniziale pari a 77.362.905 euro per l'anno 2025 e che, come emerge da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sul predetto Fondo risulta disponibile, per l'anno 2025, un importo pari a euro 41.979.566.

Tutto ciò considerato, appare necessario acquisire una conferma da parte del Governo in ordine all'effettiva sussistenza delle disponibilità necessarie anche per le annualità successive, nonché in merito alla possibilità di procedere alla suddetta riduzione senza che ciò pregiudichi la realizzazione di altri interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del fondo medesimo, anche considerando le ulteriori riduzioni del medesimo Fondo operate, per la stessa annualità, da altre disposizioni del presente provvedimento, come modificato nel corso dell'esame in sede referente.

ARTICOLO 13-*bis*

Reclutamento e funzionalità delle camere di commercio nonché deroghe al divieto di conferimento di incarichi a soggetti in quiescenza

Le norme prevedono che la designazione dei componenti dei consigli delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sia effettuata dalle organizzazioni rappresentative delle imprese, dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni di tutela dei consumatori costituite a livello provinciale e sovraprovinciale ovvero, in mancanza, a livello regionale, ove presenti, o a livello nazionale, con riferimento esclusivo, in ogni caso, alla rappresentatività delle medesime organizzazioni nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza della Camera di commercio interessata (comma 1).

Ai componenti degli organi degli enti delle camere di commercio non si applica comunque il divieto di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012. Tali disposizioni non si applicano neppure alla società di trasporto aereo ITA, di cui all'articolo 79, comma 3, del decreto-legge n. 18 del 2020. Restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge n. 4 del 2019, relative al divieto di cumulo tra la pensione ottenuta con la cosiddetta "Quota 103" e successive versioni con i redditi da lavoro dipendente o autonomo (commi 2-4).

La previsione⁶⁹ di considerare idonei i candidati collocati nella graduatoria finale dopo l'ultimo candidato vincitore, in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso non si applica alle procedure concorsuali indette dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dall'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 112 del 2023, le quali prevedono un numero di posti messi a concorso non superiore a venti unità (comma 5).

Viene inoltre modificato l'articolo 3-*ter*, comma 4-*bis*, primo periodo, del decreto-legge n. 44 del 2023, prevedendo che le camere di commercio fino al 31 dicembre 2026 possano assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato di apprendistato di durata massima di trentasei mesi, giovani laureati individuati su base territoriale, fino al 20 per cento delle facoltà assunzionali esercitabili e, comunque, per almeno un'unità. Al fine di ridurre i tempi di accesso all'impiego di dette assunzioni, l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è autorizzata a indire procedure per il reclutamento, con contratto di apprendistato, di personale in numero non superiore a sessanta unità in nome e per conto delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che ne abbiano fatto preventiva richiesta. L'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fornisce altresì alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura la necessaria assistenza tecnica per l'intera durata dei contratti di apprendistato dalle medesime stipulati (comma 6).

⁶⁹ Di cui all'articolo 35, comma 5-*ter*, quarto periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001

Per le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura il trattenimento in servizio di cui all'articolo 1, comma 165, della legge n. 207 del 2024, può avere luogo, comunque, per non meno di un'unità, a valere sulle facoltà assunzionali previste. Analoga possibilità è ammessa per l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (comma 7).

La proposta emendativa che ha introdotto le norme in esame non è corredata di **prospetto riepilogativo degli effetti finanziari** né di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si osserva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono, al comma 1, specificazioni in merito alle modalità di designazione dei componenti dei consigli delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. In proposito, non si formulano osservazioni stante il carattere ordinamentale delle norme.

In relazione ai commi da 2 a 4, vengono previste per le camere di commercio e per la società ITA deroghe relative al divieto di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Al riguardo, non si formulano osservazioni dal momento che a detto divieto non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Il comma 5 prevede che per le camere di commercio sia disapplicato il limite per gli idonei del 20 per cento dei posti messi a concorso. Il successivo comma 6, inoltre, consente alle camere di commercio fino al 31 dicembre 2026 di assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato di apprendistato di durata massima di trentasei mesi, giovani laureati individuati su base territoriale, fino al 20 per cento delle facoltà assunzionali esercitabili e, comunque, per almeno un'unità, di cui all'articolo 3-ter, comma 4-bis, del decreto-legge n. 44 del 2023. A tal fine, l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è autorizzata a indire procedure per il reclutamento, con contratto di apprendistato, di personale in numero non superiore a sessanta unità in nome e per conto delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che ne abbiano fatto preventiva richiesta. Al riguardo, si osserva che la norma opera nel limite di un'aliquota delle facoltà assunzionali esercitabili a legislazione vigente, ponendo a carico delle amministrazioni una possibilità e non un adempimento di carattere obbligatorio. Inoltre, detta norma non introduce deroghe alla disciplina dei vincoli di bilancio degli enti pubblici e dunque potrà essere esercitata nel quadro di detti vincoli: limitatamente ai profili di quantificazione, pertanto, non si hanno osservazioni da formulare.

Infine, si prevede che per le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura il trattenimento in servizio di cui all'articolo 1, comma 165, della legge n. 207 del 2024, possa avere luogo, comunque, per non meno di un'unità, a valere sulle facoltà assunzionali previste. In proposito, preso atto di tale specificazione, non vi sono osservazioni da formulare.

ARTICOLO 14, comma 1-bis

Misure per l'armonizzazione del trattamento accessorio del personale dipendente degli enti territoriali

La norma, prevede che, a decorrere dall'anno 2025, al fine di armonizzare il trattamento accessorio del personale dipendente, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, nel rispetto dell'equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall'organo di revisione⁷⁰, possono incrementare, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, il Fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio, fino al conseguimento di un'incidenza non superiore al 48 per cento delle somme destinate alla componente stabile del predetto Fondo, maggiorate degli importi relativi alla remunerazione degli incarichi di posizione organizzativa, sulla spesa complessivamente sostenuta nell'anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali.

Si rammenta che l'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, prevede che, tra l'altro, a decorrere dal 1° gennaio 2017, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche non possa superare il corrispondente importo determinato per il 2016.

Ai fini del controllo della spesa⁷¹, le predette amministrazioni indicano, in sede di rilevazione dei dati del conto annuale, la maggiore spesa sostenuta derivante dall'incremento delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale e la misura del rapporto percentuale conseguito in attuazione di quanto previsto dalla disposizione in esame. In caso di mancata rilevazione dei predetti dati in sede di conto annuale e fino alla regolarizzazione di tale adempimento, è indisponibile per la contrattazione integrativa un importo pari al 25 per cento delle risorse incrementali.

La proposta emendativa che ha introdotto le norme in esame non è corredata di prospetto riepilogativo degli effetti finanziari e di relazione tecnica.

⁷⁰ E delle norme concernenti la sostenibilità finanziaria di cui all'articolo 33, commi 1, 1-bis e 2, del decreto-legge n. 34 del 2019.

⁷¹ Di cui al titolo V del decreto legislativo n. 165 del 2001.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma prevede che, a decorrere dall'anno 2025, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, nel rispetto dell'equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall'organo di revisione, possono incrementare il Fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio, fino al conseguimento di un'incidenza non superiore al 48 per cento delle somme destinate alla componente stabile del predetto Fondo, maggiorate degli importi relativi alla remunerazione degli incarichi di posizione organizzativa, sulla spesa complessivamente sostenuta nell'anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali. Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, stante il carattere facoltativo dell'incremento previsto dalla disposizione in esame e considerando che le amministrazioni territoriali potranno incrementare le risorse allocate nel Fondo in parola solo nel rispetto dei vigenti vincoli di bilancio a cui le medesime sono soggette.

ARTICOLO 14, comma 6

Copertura assicurativa integrativa delle spese sanitarie del personale della scuola

Normativa vigente. Il testo originario del comma 6 dell'articolo 14 del decreto legge in conversione ha autorizzato la spesa di euro 20.000.000 per il 2025, di euro 50.000.000 per il 2026 e di euro 50.000.000 per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029, per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa integrativa delle spese sanitarie del personale della scuola. Il medesimo testo prevede che a relativi oneri si provvede, quanto a euro 20.000.000 per il 2025 ed a euro 35.000.000 per il 2026 e quanto a euro 50.000.000 per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029 mediante corrispondente riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche e, quanto a euro 15.000.000 per il 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'istruzione.

La norma apportata alla disposizione ridetermina gli importi della spesa autorizzata per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa integrativa delle spese sanitarie del personale della scuola. Nello specifico l'autorizzazione di spesa di euro 20.000.000 per il 2025, di euro 50.000.000 per il 2026 e di euro 50.000.000 per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029 prevista nel testo originario della norma, viene soppressa con riferimento al 2025 ed è portata a 65.000.000 (+ euro 15.000.000) per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028 e 2029. Viene, conseguentemente adeguato il dispositivo di copertura (comma 6).

La proposta emendativa che ha introdotto le norme in esame non è corredata di **prospetto riepilogativo degli effetti finanziari** né di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma apporta modifiche al comma 6 dell'articolo 14 rideterminando gli importi della spesa ivi autorizzata per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa integrativa delle spese sanitarie del personale della scuola, sopprimendo, con riferimento al 2025, l'originaria autorizzazione di spesa 20 milioni e portando da 50 a 65 milioni (+15 milioni rispetto al testo originario) quella prevista per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028 e 2029. Viene, inoltre, conseguentemente adeguato il relativo dispositivo di copertura. Al riguardo non si formulano osservazioni considerato che la rideterminazione dei suddetti oneri appare configurata come limite massimo di spesa.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che nel corso dell'esame in sede referente l'autorizzazione di spesa di cui al comma 6 dell'articolo 14 è stata ridotta di 20 milioni di euro per l'anno 2025 e incrementata di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028 e 2029. Ai maggiori oneri derivanti dalla predetta rimodulazione si provvede:

- quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge n. 296 del 2006;
- quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029 mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito.

Al riguardo, si rileva in via preliminare che entrambi i fondi individuati ai fini della copertura degli oneri, erano già ridotti al fine di assicurare la copertura finanziaria del testo originario della disposizione.

Ciò premesso, con riferimento alla prima modalità di copertura, nel rinviare alle considerazioni già svolte in merito e avuto altresì riguardo ai chiarimenti forniti dal Governo nella seduta della Commissione Bilancio della Camera dei deputati del 16 aprile scorso, in occasione dell'esame del testo iniziale del presente decreto-legge, appare comunque necessario acquisire una conferma circa l'effettiva disponibilità delle ulteriori risorse utilizzate con finalità di copertura, nonché una rassicurazione in ordine al fatto che le riduzioni apportate non siano suscettibili di pregiudicare la

realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo.

Quanto alla seconda modalità di copertura, non si formulano osservazioni, giacché l'accantonamento oggetto di riduzione reca le occorrenti disponibilità finanziarie, anche considerando le ulteriori riduzioni operate da altre disposizioni del presente provvedimento, come modificato nel corso dell'esame in sede referente.

ARTICOLO 14, commi 6-bis e 6-ter

Indennità accessoria di diretta collaborazione del personale dell'amministrazione civile dell'interno e del Ministero della difesa

Le norme incrementano la dotazione finanziaria relativa all'indennità accessoria di diretta collaborazione del personale dell'amministrazione civile dell'interno, nonché all'indennità accessoria relativa al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione del Ministero della difesa, quantificando i relativi oneri e individuando le coperture.

In particolare, il comma 6-bis incrementa di euro 737.812 per l'anno 2025 e di euro 1.327.000 a decorrere dall'anno 2026 la dotazione finanziaria destinata alle specifiche esigenze di cui al comma 5 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 98 del 2002 (regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'interno), per il potenziamento dei compiti finalizzati al miglioramento ed efficientamento dell'attività e dei servizi.

L'articolo 13, comma 5, del citato decreto prevede che al personale disciplinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri assegnato agli uffici di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagiati eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, spetti un'indennità accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttività ed al miglioramento dei servizi. La misura di tale indennità è determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in attesa di specifica disposizione contrattuale, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Lo stesso comma 6-bis incrementa, altresì, di euro 600.000 per l'anno 2025 e di euro 1.200.000 a decorrere dall'anno 2026 la dotazione finanziaria destinata alle specifiche esigenze di cui al comma 11 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 (testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare).

L'articolo 19, comma 11, del citato decreto prevede che al personale non dirigenziale assegnato agli uffici di diretta collaborazione del Ministero della difesa, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità a orari disagiati eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, e delle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici, spetti un'indennità accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva,

per il personale civile, dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva, per la qualità della prestazione individuale di cui ai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale del comparto Ministeri.

Il comma 6-ter prevede che agli oneri di cui al comma 6-bis, pari a euro 1.337.812 per l'anno 2025 e ad euro 2.527.000 annui a decorrere dall'anno 2026, si provveda mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, allo scopo parzialmente utilizzando:

- l'accantonamento di competenza del Ministero dell'interno, per euro 737.812 per l'anno 2025 ed euro 1.327.000 a decorrere dall'anno 2026;
- l'accantonamento di competenza del Ministero della difesa per euro 600.000 per l'anno 2025 ed euro 1.200.000 a decorrere dall'anno 2026.

La proposta emendativa che ha introdotto le norme in esame non è corredata di **prospetto riepilogativo degli effetti finanziari** né di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame incrementano la dotazione finanziaria relativa all'indennità accessoria di diretta collaborazione del personale dell'amministrazione civile dell'interno, nonché all'indennità accessoria relativa al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione del Ministero della difesa. In particolare, per quanto attiene al Ministero dell'interno, viene incrementata la dotazione finanziaria di euro 737.812 per l'anno 2025 e di euro 1.327.000 a decorrere dall'anno 2026. Per quanto attiene al Ministero della difesa, viene incrementata la dotazione finanziaria di euro 600.000 per l'anno 2025 e di euro 1.200.000 a decorrere dall'anno 2026.

Al riguardo, pur rilevando che gli oneri indicati costituiscono limiti di spesa, appare opportuno acquisire elementi informativi in merito alle dimensioni della platea destinataria della suddetta indennità accessoria nei due Ministeri e, più in generale, in merito alle modalità di calcolo dell'incremento della dotazione finanziaria previsto dalle norme in esame.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 6-ter dell'articolo 14 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6-bis del medesimo articolo, pari, complessivamente, a 1.337.812 euro per l'anno 2025 e 2.527.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, disponendo in particolare l'utilizzo, quanto a 737.812 euro per l'anno 2025 e a 1.327.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, dell'accantonamento di competenza del Ministero dell'interno, e,

quanto a 600.000 euro per l'anno 2025 e a 1.200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, dell'accantonamento di competenza del Ministero della difesa.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, giacché entrambi gli accantonamenti utilizzati recano le occorrenti disponibilità.

ARTICOLO 14, comma 6-*quater*

Copertura finanziaria relativa all'assicurazione del rischio di responsabilità civile dei funzionari prefettizi

La norma, introdotta nel corso dell'esame in sede referente, disciplina la copertura finanziaria relativa all'assicurazione del rischio di responsabilità civile dei funzionari prefettizi, apportando, a tal fine, specifiche modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo n. 139 del 2000 (Codice della protezione civile). In particolare, la norma modifica:

- il comma 2, che nel testo vigente prevede che alla copertura degli oneri finanziari derivanti dalla copertura assicurativa del rischio di responsabilità civile dei funzionari prefettizi si provveda destinando una aliquota percentuale di alcuni compensi, individuati dalla norma, corrisposti al personale prefettizio.

Trattasi, in particolare, dei compensi corrisposti al personale della carriera prefettizia per l'espletamento degli incarichi di commissario presso gli enti locali, di commissario straordinario del governo ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 400 del 1988, di commissario straordinario ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge n. 67 del 1997, di componente del comitato regionale di controllo o della commissione statale di controllo sugli atti delle regioni, nonché dei compensi attribuiti ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992 (articolo abrogato dal decreto legislativo n. 1 del 2018), o comunque conferiti dall'amministrazione presso cui il funzionario prefettizio presta servizio o su designazione della stessa e non direttamente inerenti ai compiti e ai doveri d'ufficio.

La novella individua come ulteriore fonte di copertura degli oneri derivanti dalla copertura assicurativa in esame una quota del fondo di finanziamento della retribuzione accessoria nel quale confluiscono le risorse finanziarie con finalità retributive destinate al personale della carriera prefettizia, di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 139 del 2000. La novella sostituisce, inoltre, i riferimenti all'aliquota percentuale dei compensi percepiti come componente del comitato regionale di controllo o della commissione statale di controllo sugli atti delle regioni (organi non più esistenti nell'attuale assetto legislativo) e il riferimento ai compensi attribuiti ai sensi del non più vigente articolo 5 della legge n. 225 del 1992 con un riferimento ai compensi attribuiti ai sensi degli articoli 25 e 26 del decreto legislativo n. 1 del 2018 (*lettera a*).

L'articolo 25, al comma 7, prevede che possano essere nominati dei commissari delegati per coordinare l'attuazione delle ordinanze di protezione civile. Tali commissari sono scelti, tranne motivate eccezioni, tra i soggetti per cui la legge non prevede alcun compenso per lo svolgimento dell'incarico. Secondo quanto previsto al successivo comma 8, per l'esercizio delle funzioni attribuite con le ordinanze di protezione civile non è prevista la corresponsione di

alcun compenso per il Capo del Dipartimento della protezione civile e per i commissari delegati, ove nominati tra i soggetti responsabili titolari di cariche elettive pubbliche. Ove si tratti di altri soggetti, ai commissari delegati si applica l'articolo 23-ter (Disposizioni in materia di trattamenti economici) del decreto-legge n. 201 del 2011, e il compenso è commisurato proporzionalmente alla durata dell'incarico, nel limite del parametro massimo costituito dal 70 per cento del trattamento economico previsto per il primo presidente della Corte di cassazione.

L'articolo 26 è relativo, invece, alle ordinanze volte a favorire il rientro nell'ordinario a seguito di emergenze di rilievo nazionale. Al comma 2 si prevede, in particolare, che tali ordinanze individuino l'autorità autorizzata alla gestione della contabilità speciale.

- il comma 3, che nel testo vigente prevede che l'amministrazione dell'interno determini, entro il 30 novembre di ogni anno, le risorse occorrenti per la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'assicurazione in esame, sulla base dei criteri di copertura assicurativa del rischio di responsabilità civile definiti con il procedimento negoziale per gli aspetti giuridici ed economici del rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, stabilendo l'aliquota percentuale dei compensi soggetta a versamento. La novella precisa che la determinazione dell'aliquota percentuale è attività ulteriore rispetto alla determinazione delle risorse occorrenti (lettera b)).

La proposta emendativa che ha introdotto le norme in esame non è corredata di **prospetto riepilogativo degli effetti finanziari** né di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame disciplina la copertura finanziaria relativa all'assicurazione del rischio di responsabilità civile dei funzionari prefettizi, apportando, a tal fine, specifiche modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo n. 139 del 2000 (Codice della protezione civile).

In particolare, la lettera *a*) modifica il comma 2, individuando come ulteriore fonte di copertura degli oneri derivanti dalla copertura assicurativa del rischio di responsabilità civile dei funzionari prefettizi, in aggiunta ad una già prevista aliquota percentuale di taluni compensi, una quota del fondo di finanziamento della retribuzione accessoria nel quale confluiscono le risorse finanziarie con finalità retributive destinate al personale della carriera prefettizia. La lettera *a*) sostituisce, inoltre, i riferimenti all'aliquota percentuale dei compensi percepiti come componente del comitato regionale di controllo o della commissione statale di controllo sugli atti delle regioni (organi non più esistenti nell'attuale assetto legislativo), nonché il riferimento ai compensi attribuiti ai sensi dell'articolo 5 (non più vigente) della legge n. 225 del 1992, con un riferimento ai compensi attribuiti ai sensi degli articoli 25 e 26 del decreto legislativo n. 1 del 2018.

La lettera *b*), invece, precisa che la determinazione, da parte dell'amministrazione dell'interno, dell'aliquota percentuale dei compensi soggetta a versamento è attività ulteriore rispetto alla determinazione delle risorse occorrenti per la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'assicurazione in esame.

Al riguardo, non si formulano osservazioni.

ARTICOLO 14, comma 6-*quinquies*

Incarico di direzione delle strutture per il personale dirigente delle Forze armate

Le norme prevedono che al personale dirigente delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, possa essere attribuito, nel limite massimo di venti unità, l'incarico di direzione delle strutture in cui si articolano gli uffici di diretta collaborazione, di cui all'articolo 14 del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare (decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010) in deroga al contingente previsto dall'articolo 17, comma 3, del medesimo testo unico. Al predetto personale non spetta l'emolumento accessorio di cui all'articolo 19, comma 9, del citato testo unico (comma 6-*quinquies*).

L'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 prevede che il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione, sia stabilito complessivamente in 136 unità. Entro tale contingente complessivo possono essere assegnati agli uffici di diretta collaborazione i dipendenti dell'amministrazione della difesa, ovvero altri dipendenti pubblici, nel limite del 10 per cento del predetto contingente complessivo, collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, esperti e consulenti per specifiche aree di attività e per particolari professionalità e specializzazioni, anche con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nel rispetto del criterio dell'invarianza della spesa. Nell'ambito di tale contingente, è individuato, per lo svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di diretta collaborazione, un numero di specifici incarichi di funzioni di livello dirigenziale non generale non superiore a nove, con funzioni di direzione delle strutture in cui si articolano gli uffici di diretta collaborazione. Detti incarichi concorrono a determinare il limite degli incarichi conferibili dall'Amministrazione. Nell'ambito del medesimo contingente di cui al comma 1, sono assegnati tredici colonnelli o generali di brigata e gradi corrispondenti in servizio permanente (commi 1-3).

Il successivo articolo 19, comma 9, prevede che ai colonnelli e generali di brigata e gradi corrispondenti di cui all'articolo 17, comma 3, assegnati agli uffici di diretta collaborazione, sia corrisposto un emolumento accessorio determinato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in un importo non superiore al trattamento accessorio spettante ai dirigenti di seconda fascia del ruolo dei dirigenti.

La proposta emendativa che ha introdotto le norme in esame non è corredata di prospetto riepilogativo degli effetti finanziari né di relazione tecnica.

In merito ai profili di quantificazione, si osserva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che al personale dirigente delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, possa essere attribuito, nel limite massimo di venti unità, l'incarico di direzione delle strutture in cui si articolano gli uffici di diretta collaborazione, in deroga al contingente previsto dall'articolo 17, comma 3, del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010. Al predetto personale non spetta l'emolumento accessorio di cui all'articolo 19, comma 9, del citato testo unico.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

ARTICOLO 14, comma 6-*sexies*

Personale dell'Agenzia nazionale per la gestione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

Normativa vigente. L'articolo 113-bis, del decreto legislativo n. 159 del 2011 determina la dotazione organica dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata in trecento unità complessive, ripartite tra le diverse qualifiche, dirigenziali e non, secondo contingenti da definire nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale (comma 1). Oltre al suddetto personale, l'Agenzia è autorizzata ad avvalersi di una aliquota non superiore a 100 unità di personale non dirigenziale appartenente alle pubbliche amministrazioni, nonché ad enti pubblici economici. Nei limiti complessivi della stessa quota l'Agenzia può avvalersi in posizione di comando di personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare con qualifica non dirigenziale fino a un massimo di 20 unità. Il predetto personale conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fisso, continuativo ed accessorio, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza e successivo rimborso da parte dell'Agenzia all'amministrazione di appartenenza dei soli oneri relativi al trattamento accessorio (comma 4-*ter*).

La norma prevede che la dotazione finanziaria del Fondo risorse decentrate dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata venga determinata, nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente per la copertura della dotazione organica della medesima Agenzia come determinata dal comma dell'articolo 113-*bis*, del decreto legislativo n. 159 del 2011 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), computando il valore medio pro capite⁷² anche con riferimento al personale in servizio in posizione di comando ai sensi del comma 4-*ter* dell' articolo 113-*bis*, per un numero di unità comunque non superiore ai posti di qualifica non dirigenziale della dotazione organica dell'Agenzia non ancora coperti con le modalità previste dallo stesso articolo 113-*bis*. Per le ulteriori unità in servizio in posizione di comando nell'ambito dell'aliquota di cui al

⁷² Individuato ai sensi del DPR n. 118 del 2018.

medesimo articolo 113-*bis*, comma 4-*ter*, il suddetto valore medio pro capite è pari a quello considerato ai fini della determinazione dello stanziamento previsto dall'articolo 1, comma 189, lettera *b*), della legge n. 228 del 2012 in favore della medesima agenzia (comma 6-*bis*).

La proposta emendativa che ha introdotto le norme in esame non è corredata di **prospetto riepilogativo degli effetti finanziari** né di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame prevede che la determinazione della dotazione finanziaria del Fondo risorse decentrate per il personale dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata venga effettuata prendendo a riferimento il valore medio pro capite retributivo relativo non solo al personale di ruolo previsto dalla dotazione organica ma anche di quello in comando presso la medesima Agenzia. La disposizione disciplina quindi specifici aspetti che condizionano la suddetta rideterminazione in relazione all'incidenza del personale in prestito rispetto a quello di ruolo previsto dalla dotazione organica (comma 6-*bis*). Al riguardo appare opportuno acquisire un chiarimento dal Governo circa la portata applicativa della disposizione posto che la stessa appare suscettibile di introdurre degli elementi di rigidità nella determinazione delle dotazioni del suddetto Fondo destinato all'erogazione dei trattamenti accessori, che potrebbero causare effetti di maggior onere non considerati dalla disposizione medesima.

ARTICOLO 15-*bis*

Funzionalità delle pubbliche amministrazioni operanti nel settore della mobilità

Le norme inseriscono il comma 3-*bis* all'articolo 14 del decreto-legge n. 131 del 2024. La novella prevede che, al fine di garantire l'efficace realizzazione degli interventi previsti dal programma per la mobilità sostenibile, di cui al comma 1 del sopra citato articolo 14, per gli stessi si applichino le deroghe in materia di conferimento di incarichi a soggetti collocati in quiescenza di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 36 del 2022.

La proposta emendativa che ha introdotto le norme in esame non è corredata di **prospetto riepilogativo degli effetti finanziari** né di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si osserva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che, al fine di garantire l'efficace realizzazione degli interventi previsti dal programma per

la mobilità sostenibile, di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 131 del 2024, per detti interventi si applichino le deroghe in materia di conferimento di incarichi a soggetti collocati in quiescenza, di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 36 del 2022.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare atteso che al sopra citato articolo 10 del decreto-legge n. 36 del 2022 non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

ARTICOLO 15-ter

Funzionamento della rete nazionale Te.T.Ra

Le norme, al fine di assicurare la continuità di funzionamento della rete nazionale Te.T.Ra. nell'intero territorio nazionale, destinata a garantire la sicurezza delle comunicazioni a uso esclusivo delle Forze di polizia e l'interoperabilità tra le tecnologie Te.T.Ra. e LTE Public Safety, autorizzano il Ministero dell'interno a procedere al completamento del piano di interventi per l'estensione del servizio a tutto il territorio nazionale (comma 1).

Per tali finalità è autorizzata la spesa di 7.639.145 euro per l'anno 2026, di 152.137.144 euro per l'anno 2027, di 147.532.357 euro per l'anno 2028 e di 82.078.200 euro per l'anno 2029. Ai relativi oneri si provvede:

a) quanto a 4.997.145 euro per l'anno 2026, a 92.686.942 euro per l'anno 2027, a 43.629.359 euro per l'anno 2028 e a 30.000.000 di euro per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016, relativa al Fondo per lo sviluppo infrastrutturale del Paese;

b) quanto a 2.642.000 euro per l'anno 2026, a 37.352.202 euro per l'anno 2027, a 79.026.798 euro per l'anno 2028 e a 34.288.000 euro per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della legge n. 145 del 2018;

c) quanto a 22.098.000 euro per l'anno 2027, a 24.876.200 euro per l'anno 2028 e a 17.790.200 euro per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge n. 205 del 2017, relativa al rifinanziamento del Fondo per lo sviluppo infrastrutturale del Paese⁷³.

La proposta emendativa che ha introdotto le norme in esame non è corredata di **prospetto riepilogativo degli effetti finanziari** né di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si osserva preliminarmente che le disposizioni in esame autorizzano il Ministero dell'interno a procedere al completamento del piano di interventi per l'estensione a tutto il territorio nazionale della rete nazionale Te.T.Ra destinata a garantire la

⁷³ Di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016

sicurezza delle comunicazioni a uso esclusivo delle Forze di polizia. Per tali finalità è autorizzata la spesa di 7.639.145 euro per l'anno 2026, di 152.137.144 euro per l'anno 2027, di 147.532.357 euro per l'anno 2028 e di 82.078.200 euro per l'anno 2029.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, posto che gli oneri sono limitati all'ammontare degli stanziamenti previsti.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 2 dell'articolo 15-*ter* provvede agli oneri derivanti dalla spesa autorizzata ai sensi del medesimo comma 2, pari a 7.639.145 euro per l'anno 2026, a 152.137.144 euro per l'anno 2027, a 147.532.357 euro per l'anno 2028 e a 82.078.200 euro per l'anno 2029, tramite le seguenti modalità:

- quanto a 4.997.145 euro per l'anno 2026, a 92.686.942 euro per l'anno 2027, a 43.629.359 euro per l'anno 2028 e a 30 milioni di euro per l'anno 2029, ai sensi di quanto disposto dalla lettera *a*), mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,

- quanto a 2.642.000 euro per l'anno 2026, a 37.352.202 euro per l'anno 2027, a 79.026.798 euro per l'anno 2028 e a 34.288.000 euro per l'anno 2029, ai sensi di quanto disposto dalla lettera *b*), mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

- quanto a 22.098.000 euro per l'anno 2027, a 24.876.200 euro per l'anno 2028 e a 17.790.200 euro per l'anno 2029, ai sensi di quanto disposto dalla lettera *c*), mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

In proposito, si fa presente che l'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016 ha istituito il Fondo per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese con una dotazione complessiva di oltre 47 miliardi di euro per gli anni compresi dal 2017 al 2032 e che lo stesso Fondo è stato successivamente rifinanziato ad opera del comma 1072 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017 per un importo complessivo di 36,115 miliardi di euro per gli anni dal 2018 al 2033, mentre l'articolo 1, comma 95, della legge n. 145 del 2018 ha istituito un ulteriore fondo destinato alla realizzazione di spese di investimento, il Fondo per il rilancio degli investimenti delle

amministrazioni centrali, con una dotazione complessiva di circa 43,6 miliardi di euro per gli anni dal 2019 al 2033.

Ciò, posto si rileva che le risorse rivenienti dalle autorizzazioni di spesa oggetto di riduzione sono state ripartite tra le diverse amministrazioni centrali interessate⁷⁴.

In tale quadro, nel rilevare che la disposizione non indica espressamente a quale delle diverse amministrazioni coinvolte debba essere imputata la riduzione prevista, appare plausibile ritenere che detta amministrazione possa identificarsi nel Ministero dell'interno, al pari di quanto già accaduto in relazione alle disposizioni di analogo contenuto recate dall'articolo 35-*bis*, commi 1 e 3, del decreto-legge n. 60 del 2024, che, al fine di assicurare, tra l'altro, la continuità di funzionamento della rete nazionale Te.T.Ra. nell'intero territorio nazionale, autorizzava una spesa di complessivi 65 milioni di euro per il biennio 2024-2025 e provvedeva alla relativa copertura finanziaria tramite le medesime modalità previste dalla norma in esame.

Nella predetta circostanza, infatti, il Governo ebbe modo di precisare nell'ambito della relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 i singoli capitoli e piani gestionali dello stato di previsione del Ministero dell'interno, dandone specifica evidenza in apposita tabella⁷⁵, sui quali erano iscritte le risorse rivenienti dalle citate autorizzazioni di spesa oggetto di riduzione, utilizzate con finalità di copertura.

Tanto premesso, appare nondimeno necessario che il Governo, oltre a fornire una conferma in merito all'integrale imputabilità degli oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo 15-*ter* allo stato di previsione del Ministero dell'interno, chiarisca altresì quali sono i capitoli e piani gestionali da cui saranno attinte le occorrenti risorse finanziarie e i relativi importi, in analogia a quanto peraltro avvenuto in occasione di analoghe riduzioni delle medesime autorizzazioni di spesa operate in

⁷⁴ In particolare, il Fondo istituito dall'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016 è stato ripartito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 luglio 2017. Il riparto del rifinanziamento del medesimo Fondo disposto dal comma 1072 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017 è stato invece effettuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018, mentre il riparto del Fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della legge n. 145 del 2018 è stato attuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019.

⁷⁵ Nello specifico si trattava dei seguenti capitoli e piani gestionali:

- 7461/1, denominato "Somme derivanti dal riparto del fondo investimenti per la realizzazione dell'infrastruttura per telecomunicazioni della Polizia di Stato "Itemvno", con riferimento alle risorse autorizzate dall'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016;
- 7457/6, denominato "Somme per la realizzazione dell'infrastruttura per telecomunicazioni della Polizia di stato "Itemvno", con riferimento alle risorse autorizzate dall'articolo 1, comma 1072, della legge n. 205 del 2017;
- 7509/1, denominato "Somme destinate all'estensione della rete "Itemvno" alle altre forze di Polizia, con riferimento alle risorse autorizzate dall'articolo 1, comma 95, della legge n. 145 del 2018.

passato⁷⁶. In tale contesto, appare altresì necessario che il Governo fornisca una conferma circa l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a copertura e la possibilità di una loro riduzione senza pregiudizio per la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle stesse.

ARTICOLO 17-bis, comma 1

Maggiorazione dell'indennità di amministrazione del personale RGS impegnato nelle funzioni connesse al PNRR

La norma incrementa di 600.000 euro a decorrere dall'anno 2025 l'autorizzazione di spesa destinata alla maggiorazione dell'indennità di amministrazione a favore del personale non dirigenziale che presta servizio presso gli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato nonché presso le Ragionerie territoriali dello Stato e gli Uffici centrali di bilancio, e che è impegnato nelle funzioni istituzionali connesse al monitoraggio, rendicontazione e audit del PNRR, nonché per le funzioni di controllo di regolarità amministrativo-contabile.

Si rammenta che l'articolo 11-bis, comma 4, del decreto-legge n. 4 del 2022 ha introdotto tale maggiorazione nel limite di spesa di 6,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2022. L'articolo 20, comma 3-quater, del decreto-legge 22 aprile 2024, n. 44 ne ha disposto l'incremento di ulteriori 300.000 euro a decorrere dal 2023.

Alla copertura degli oneri derivanti dalla norma in esame, pari a euro 600.000 a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente, relativo bilancio triennale 2025-2027, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze.

La proposta emendativa che ha introdotto le norme in esame non è corredata di **prospetto riepilogativo degli effetti finanziari** né di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame incrementa di 600.000 euro a decorrere dall'anno 2025 la maggiorazione dell'indennità di amministrazione a favore del personale non dirigenziale che presta servizio presso gli uffici della Ragioneria generale dello Stato nonché presso le Ragionerie territoriali dello Stato e gli Uffici centrali

⁷⁶ Si veda, in particolare, l'articolo 1, comma 8, lettera f), del decreto-legge n. 19 del 2024, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 2024, che riporta, in una tabella allegata al decreto, l'importo delle riduzioni delle somme già attribuite alle amministrazioni interessate ai sensi dell'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dell'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dell'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e dell'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

di bilancio, impegnato nelle funzioni istituzionali connesse al monitoraggio, rendicontazione e audit del PNRR, nonché per le funzioni di controllo di regolarità amministrativo-contabile.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, essendo l'onere limitato all'ammontare dello stanziamento.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 1 fa fronte agli oneri derivanti dalla sua attuazione, pari a euro 600.000 euro annui decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze.

Al riguardo non si formulano osservazioni, giacché il predetto accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche considerando le ulteriori riduzioni operate da altre disposizioni del presente provvedimento, come modificato nel corso dell'esame in sede referente.

ARTICOLO 17-bis, comma 2

Retribuzione di posizione in favore dei direttori delle Ragionerie territoriali operanti nei capoluoghi di regione

La norma modifica l'articolo 1, comma 1030, della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio per il 2021) disponendo che l'incremento del 20 per cento della retribuzione di posizione per la parte variabile in favore dei direttori delle Ragionerie territoriali operanti nei capoluoghi di regione, inclusi Trento e Bolzano, è corrisposta per l'esercizio delle funzioni istituzionali e per le maggiori responsabilità ad essere connesse.

Si ricorda che l'articolo 1, comma 1030 della legge di bilancio 2021 dispone che ai direttori delle ragionerie territoriali dello Stato situate nei capoluoghi di regione, comprese le province autonome di Trento e di Bolzano, è corrisposta una maggiorazione del 20 per cento della retribuzione di posizione di parte variabile in godimento. Il relativo fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti è incrementato di 1.100.000 euro a decorrere dal 2021 anche per le finalità di cui al primo periodo.

Il testo vigente del citato comma 1030 stabilisce che l'incremento sia dovuto con specifico riferimento alle funzioni istituzionali relative all'articolo 1, comma 350, lettera a), legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio per il 2019) (lettera a)).

Si rammenta l'articolo 1, comma 350, lettera a) della legge n. 145 del 2018 disciplinava⁷⁷ la razionalizzazione organizzativa e amministrativa delle articolazioni territoriali del Ministero dell'economia e delle finanze, prevedendo la revisione degli assetti organizzativi periferici attraverso la realizzazione di presidi unitari orientati al governo coordinato dei servizi erogati in ambito territoriale dalle articolazioni periferiche del MEF, ivi compresi gli uffici di

⁷⁷ Tale lettera è stata abrogata dall'art. 23, comma 3, del decreto-legge n. 145 del 2023.

segreteria degli organi della giurisdizione tributaria, ferme restando le funzioni di collaborazione e supporto nell'esercizio dell'attività giurisdizionale delle commissioni tributarie.

Le norme inoltre, modificando il citato comma 1030 dispongono che la maggiorazione non è dovuta per le sette posizioni dirigenziali di livello generale destinate alle direzioni delle Ragionerie territoriali di Milano/Monza e Brianza, Venezia, Bologna/Ferrara, Roma, Napoli, Bari/Barletta-Andria-Trani e Palermo istituite dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021 (come modificato dall'articolo 18, comma 5, del provvedimento in esame) (lettera *b*)).

Si rammenta che tali posizioni dirigenziali di livello generale sono state istituite in considerazione delle maggiori responsabilità connesse con le funzioni assegnate alle Ragionerie territoriali dello Stato di supporto all'ufficio dirigenziale di livello non generale avente funzioni di audit del PNRR istituito presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i Rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE) e del sostegno ai competenti uffici del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per l'attività di monitoraggio e controllo del PNRR (art. 8, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021).

L'articolo 18, comma 5, del decreto-legge in esame ha adeguato la denominazione di alcune delle suddette Ragionerie territoriali dello Stato: la Ragioneria territoriale di Milano diventa di Milano/Monza, quella di Bologna diventa di Bologna/Ferrara, quella di Bari diventa di Bari/Barletta-Andria-Trani, mentre le altre denominazioni (Venezia, Roma, Napoli e Palermo) sono rimaste invariate.

La proposta emendativa che ha introdotto le norme in esame non è corredata di **prospetto riepilogativo degli effetti finanziari** né di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la disposizione in esame modifica la finalità della norma che prevede la maggiorazione del 20 per cento della retribuzione di posizione per la parte variabile in favore dei direttori delle Ragionerie territoriali operanti nei capoluoghi di regione e nelle province di Trento e Bolzano. La maggiorazione è ora dovuta per l'esercizio delle funzioni istituzionali e per le maggiori responsabilità ad esse connesse e non più per l'esercizio delle funzioni istituzionali relative all'art. 1, comma 350, lettera *a*), della legge n. 145 del 2018⁷⁸.

Si prevede altresì che la maggiorazione non è dovuta per le sette posizioni dirigenziali di livello generale destinate alle direzioni delle Ragionerie territoriali di Milano/Monza e Brianza, Venezia, Bologna/Ferrara, Roma, Napoli, Bari/Barletta-Andria-Trani e Palermo (lettera *b*)).

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

⁷⁸ Riferimento soppresso dalla norma in esame.

ARTICOLO 17-*bis*, comma 3

Comitato FinTech

La norma inserisce il Corpo della Guardia di finanza tra i membri permanenti del Comitato *FinTech*, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze dall'articolo 36, comma 2-*octies*, del decreto-legge n. 34 del 2019.

Si ricorda che l'articolo 36, comma 2-*octies* del decreto-legge n. 34 del 2019 dispone l'istituzione presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Comitato FinTech. Il Comitato ha il compito di individuare gli obiettivi, definire i programmi e porre in essere le azioni per favorire lo sviluppo della tecno-finanza, anche in cooperazione con soggetti esteri, nonché di formulare proposte di carattere normativo e agevolare il contatto degli operatori del settore con le istituzioni e con le autorità. Sono membri permanenti del Comitato il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro per gli affari europei, la Banca d'Italia, la CONSOB, l'IVASS, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, il Garante per la protezione dei dati personali, l'Agenzia per l'Italia digitale e l'Agenzia delle entrate. Il Comitato può invitare alle proprie riunioni, con funzioni consultive e senza diritto di voto, ulteriori istituzioni e autorità, nonché associazioni di categoria, imprese, enti e soggetti operanti nel settore della tecno-finanza. I regolamenti di cui al comma 2-*bis* stabiliscono le attribuzioni del Comitato. Per le attività svolte dal Comitato relative alla sperimentazione, i membri permanenti collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, e non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio. Dall'attuazione del comma 2-*octies* non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La proposta emendativa che ha introdotto le norme in esame non è corredata di **prospetto riepilogativo degli effetti finanziari** né di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la disposizione in esame inserisce il Corpo della Guardia di finanza tra i membri permanenti del Comitato *FinTech*, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze dall'articolo 36, comma 2-*octies*, del decreto-legge n. 34 del 2019.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, considerato che l'articolo 36, comma 2-*octies*, è assistito da una clausola di invarianza finanziaria.

ARTICOLO 17-*bis*, commi 4 e 5

Fondo risorse decentrate dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli

La norma incrementa il Fondo risorse decentrate dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, rispettivamente, di 38 milioni di euro e di 13 milioni di euro nel 2025 e di 18 milioni di euro e 5 milioni di euro, a decorrere dal 2026.

Relativamente alla copertura finanziaria, la norma prevede che agli oneri derivanti da detto incremento, pari complessivamente a 51 milioni di euro per l'anno 2025 e a 23 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede:

- quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sulle disponibilità presenti nel bilancio dell'Agenzia delle entrate;
- quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sulle disponibilità presenti nel bilancio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
- quanto a 23 milioni di euro a decorrere dal 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 25 del 2025 (in esame) (comma 4);

Si rammenta che l'articolo 14 del decreto-legge in esame, al fine di proseguire il processo di progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali e del personale dirigenziale dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei ministri, ha istituito, a decorrere dal 2025, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione pari a 190 milioni di euro annui, destinata all'incremento dei fondi del trattamento economico accessorio destinati alla contrattazione collettiva integrativa. Nel rinviare alla relativa scheda, si segnala che la contabilizzazione degli effetti finanziari derivanti dall'istituzione del predetto Fondo ha risentito degli effetti riflessi dovuti alle maggiori entrate fiscali e contributive che si determinano sui saldi di fabbisogno e indebitamento in conseguenza della destinazione del Fondo medesimo al trattamento economico del personale, che attenuano l'impatto della spesa sui saldi medesimi.

La norma inoltre prevede che alla compensazione degli oneri, in termini di fabbisogno e indebitamento, derivanti dal comma 4, pari a 14,42 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge n. 296 del 2006 (comma 5).

La proposta emendativa che ha introdotto le norme in esame non è corredata di **prospetto riepilogativo degli effetti finanziari** né di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la disposizione in esame incrementa il Fondo risorse decentrate dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei

monopoli, rispettivamente, di 38 milioni di euro e di 13 milioni di euro nel 2025 e di 18 milioni di euro e 5 milioni di euro, a decorrere dal 2026.

Al riguardo, pur essendo l'onere limitato all'ammontare dello stanziamento, appare comunque opportuno acquisire i dati sottostanti l'incremento previsto della dotazione del Fondo risorse decentrate delle citate Agenzie.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 4 fa fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del comma medesimo, pari a 51 milioni di euro per l'anno 2025 e a 23 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 tramite le seguenti modalità:

- quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2025, ai sensi di quanto disposto dalla lettera *a)*, a valere sulle disponibilità esistenti nel bilancio dell'Agenzia delle entrate;
- quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2025, ai sensi di quanto disposto dalla lettera *b)*, a valere sulle disponibilità esistenti nel bilancio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
- quanto a 23 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, ai sensi di quanto disposto dalla lettera *c)*, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 14.

Alla compensazione dei relativi effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 14.420.000 euro per l'anno 2025, si provvede, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 17-*bis*, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge n. 296 del 2006.

Al riguardo, per quanto attiene alla copertura finanziaria prevista dalle lettere *a)* e *b)* del comma 4, appare opportuno acquisire una conferma dal Governo in ordine alle effettive disponibilità nei bilanci delle rispettive Agenzie.

Per quanto concerne la copertura individuata ai sensi della successiva lettera *c)*, si segnala che l'articolo 14, comma 1, del presente decreto, al fine di proseguire il processo di progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali e del personale dirigenziale dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei ministri, ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, a decorrere dall'anno 2025, un fondo, con una dotazione pari a 190 milioni di euro annui, destinata all'incremento dei

fondi del trattamento economico accessorio destinati alla contrattazione collettiva integrativa. Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

Per quanto attiene, invece, alla compensazione degli effetti finanziari della disposizione in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si rammenta che il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, iscritto sul capitolo 7593 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, reca, nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, una dotazione iniziale, in termini di sola cassa, pari a 612.867.832 euro per l'anno 2025.

A tal proposito, nel segnalare che, da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, per il corrente esercizio finanziario, risultano, alla data del 17 aprile 2025, disponibilità di cassa pari a 486.631.156 euro, si ritiene, tuttavia, opportuno che il Governo confermi che dal loro utilizzo non derivi pregiudizio alla realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo stesso.

ARTICOLO 17-bis, comma 6

Attribuzione delle funzioni di segreteria del Comitato per il sostegno finanziario pubblico all'esportazione

La norma, modificando il comma 9-*sexies* dell'articolo 6 del decreto-legge n. 69 del 2003, attribuisce le funzioni di segreteria del Comitato per il sostegno finanziario pubblico all'esportazione alla Direzione I - interventi finanziari nell'economia, MEF (in luogo del Dipartimento del Tesoro – Direzione VI).

Si rammenta che l'articolo 6, comma 9-*sexies*, del decreto-legge n. 69 del 2003 istituisce, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Comitato per il sostegno finanziario pubblico all'esportazione; ne disciplina i componenti ed i rispettivi supplenti in caso di impedimento, e gli eventuali altri soggetti che il presidente del Comitato può invitare a partecipare alle riunioni, senza diritto di voto. Disciplina inoltre le modalità di svolgimento delle attività del Comitato, stabilendo che esso possa avvalersi dell'ausilio delle amministrazioni che lo compongono, ovvero richiedere pareri all'IVASS su specifiche questioni; stabilisce inoltre che il funzionamento del Comitato è disciplinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le amministrazioni che lo compongono. La norma dispone inoltre che ai componenti del Comitato non spettano compensi, indennità o emolumenti comunque denominati, né rimborsi di spese. Dall'istituzione del Comitato non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e al suo funzionamento si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

La proposta emendativa che ha introdotto le norme in esame non è corredata di **prospetto riepilogativo degli effetti finanziari** né di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la disposizione in esame attribuisce le funzioni di segreteria del Comitato per il sostegno finanziario pubblico all'esportazione alla Direzione generale interventi finanziari nell'economia, afferente al Dipartimento dell'economia, struttura del Ministero dell'economia e delle finanze (in luogo del Dipartimento del Tesoro – Direzione VI).

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, anche in considerazione del fatto che i dipartimenti interessati fanno capo allo stesso Ministero.

ARTICOLO 17-bis, comma 9

Benefici di natura assistenziale in favore del personale del Ministero delle finanze

La norma dispone che, nelle more dell'aggiornamento del regolamento per l'amministrazione e l'erogazione del fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze (di cui al DPR n. 1034 del 1984), la percentuale delle risorse destinate alle erogazioni delle sovvenzioni, dei contributi e di altre prestazioni assistenziali (di cui alla lettera c) dell'articolo 5 del citato DPR n. 1034 del 1984) può essere modificata anche al fine di prevedere benefici di natura assistenziale destinati alla tutela della salute in favore degli iscritti in servizio e di quelli che saranno collocati in quiescenza, mediante variazioni compensative sulle percentuali di risorse destinate ad altre finalità, di cui alle lettere *a)*, *b)*, *d)* ed *e)* del medesimo articolo 5.

Si rammenta che l'articolo 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1034 del 1984 prevede una ripartizione in percentuali delle entrate annuali del Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze, al fine di provvedere alle finalità indicate in tale regolamento, stabilendo che:

- l'84 per cento è destinato alla corresponsione dell'indennità agli iscritti al fondo, quando cessano di far parte per qualsiasi causa del personale del Ministero delle finanze, o agli aventi diritto se gli iscritti sono deceduti durante il servizio (lettera *a)*);
- il 4 per cento è destinato alla corresponsione delle anticipazioni sulle indennità nei casi di documentato e grave bisogno finanziario, in relazione all'anzianità di servizio prestato alle dipendenze del Ministero delle finanze (lettera *b)*);
- il 6 per cento è destinato alle erogazioni delle sovvenzioni, dei contributi e di altre prestazioni assistenziali in favore di detto personale nelle misure stabilite annualmente dal consiglio di amministrazione (lettera *c)*);
- il 5 per cento è destinato a costituire un fondo di riserva per garantire la corresponsione delle indennità di cui alla lettera a) (lettera *d)*);
- l'1 per cento è destinato alla copertura delle spese inerenti alla amministrazione del fondo, al funzionamento della segreteria, nonché a quelle straordinarie ed occasionali.

La norma reca una clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale dall'attuazione delle disposizioni in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La proposta emendativa che ha introdotto le norme in esame non è corredata di **prospetto riepilogativo degli effetti finanziari** né di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la disposizione in esame dispone che, nelle more dell'aggiornamento del regolamento per l'amministrazione e l'erogazione del fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze (di cui al DPR n. 1034 del 1984), la percentuale delle risorse destinate alle erogazioni delle sovvenzioni, dei contributi e di altre prestazioni assistenziali, di cui alla lettera *c*) dell'articolo 5 del citato DPR n. 1034 del 1984, può essere modificata, anche al fine di prevedere benefici di natura assistenziale destinati alla tutela della salute in favore degli iscritti in servizio e di quelli che saranno collocati in quiescenza, mediante variazioni compensative sulle percentuali di risorse destinate ad altre finalità.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, in considerazione del fatto che la norma consente variazioni compensative delle percentuali delle risorse del Fondo di previdenza per il personale del Ministero dell'economia e delle finanze da destinare alle specifiche finalità previste, nell'ambito risorse complessive disponibili a legislazione vigente

ARTICOLO 17-ter

Istituzione della Cabina di regia per la valorizzazione e lo sviluppo del mercato dei capitali

La norma istituisce presso il Ministero dell'economia la Cabina di regia per il coordinamento strategico e la definizione di politiche e direttive efficaci in materia di valorizzazione e sviluppo del mercato dei capitali. La Cabina di regia è presieduta dal Ministro dell'economia o da un suo delegato ed è composta da rappresentanti di ministeri e da altri organismi pubblici individuati dalla disposizione. Ai lavori della stessa partecipa il direttore generale del dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia o un suo delegato e possono essere invitati a parteciparvi anche rappresentanti di enti, organismi o associazioni portatori di specifici interessi. Ai componenti della Cabina di regia e ai partecipanti ai suoi lavori non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati (comma 1).

La cabina di regia esercita, tra l'altro, le seguenti funzioni: attività di studio ed analisi dell'ecosistema del mercato finanziario nazionale [comma 2, lettera *a*]); promozione del coordinamento e del confronto tra i diversi soggetti nazionali pubblici privati competenti in materia [comma 2, lettera *b*]); promozione dell'elaborazione di un piano

nazionale delle politiche e degli interventi strategici nel settore del mercato dei capitali e delle relative attività di aggiornamento e monitoraggio [comma 2, lettera c)].

La Cabina di regia si avvale di una struttura tecnica composta da 1 dirigente generale⁷⁹, da 2 dirigenti non generali e 20 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'Area funzionari del vigente CCNL –comparto Funzioni centrali, delle quali 5 unità sono individuate tra il personale dei ruoli del Ministero dell'economia ovvero, con trattamento economico complessivo a carico dell'amministrazione di destinazione, tra il personale dei ruoli di altre amministrazioni pubbliche che è collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti nonché tra il personale della Guardia di Finanza (le restanti 15 sono reclutate come successivamente indicato).

Nell'ambito del summenzionato contingente di 5 unità può essere ricompreso, sulla base di apposite convenzioni non onerose per il Ministero dell'economia, anche il personale proveniente da società a partecipazione pubblica nonché a specifico personale in regime di diritto pubblico⁸⁰ individuato dalla norma⁸¹. Conseguentemente la dotazione organica del Ministero dell'economia è incrementata del numero di unità di personale dirigenziale e non dirigenziale individuate ai sensi del presente comma. All'atto del collocamento fuori ruolo del predetto personale, è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 472.551 per il 2025 e di euro 945.100 annui a decorrere dal 2026.

Invece, per il reclutamento della parte restante del summenzionato contingente, per effetto di un sub emendamento approvato dalla Commissione di merito, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di tre anni rinnovabili, a seguito di procedura selettiva pubblica per titoli e colloquio, quindici unità di personale, di cui cinque da inquadrare nell'Area degli assistenti, cinque nell'Area dei funzionari e cinque nell'Area delle elevate professionalità.

Alla procedura pubblica per la selezione delle figure delle elevate professionalità possono partecipare coloro che abbiano svolto attività presso amministrazioni statali con esperienza acquisita per almeno dodici mesi, anche non consecutivi, e che abbiano conseguito, anche all'estero, un dottorato di ricerca o un master di secondo livello di durata almeno triennale.

A tale fine, è autorizzata la spesa di euro 574.218 per l'anno 2025 e di euro 1.048.434 annui a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello

⁷⁹ L'incarico di dirigente generale può essere conferito anche a dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie indicate dall'articolo 2 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, e dalla legge n. 281 del 1985.

⁸⁰ Di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

⁸¹ Trattasi dei dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo 2 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 del 1993 e dalla legge n. 281 del 1985.

stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero (comma 3).

Al fine di supportare l'attività della Cabina di regia, presso la struttura tecnica è assegnato un contingente di esperti e può essere istituito un Consiglio tecnico-scientifico degli esperti con il compito di svolgere attività di elaborazione, di analisi e di studio nelle materie di competenza della Cabina di regia. Il Consiglio è composto da membri nominati con decreto del Ministro dell'economia, su proposta del dirigente generale della struttura tecnica, scelti tra magistrati, avvocati dello Stato, docenti universitari e tra esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, dotati di specifica e comprovata specializzazione scientifica o professionale nelle discipline oggetto dell'attività della Cabina di regia, ivi incluso il personale appartenente agli enti che svolgono la loro attività nelle materie di tutela del credito e risparmio nonché in materia di mercati borsistici. Gli incarichi sono rinnovabili. I compensi e la durata degli incarichi sono fissati con il decreto di nomina, nel rispetto delle disposizioni vigenti sui limiti retributivi, a valere sulle risorse di cui al comma 5 e nel limite di spesa complessivo ivi previsto. Le funzioni di segreteria del Consiglio sono svolte dalla struttura tecnica (comma 4). Per le spese di funzionamento, per l'acquisizione di beni e servizi strumentali alle attività della Cabina di regia, nonché ai fini della stipula di convenzioni con università, enti e istituti di ricerca e di accordi di collaborazione è autorizzata la spesa massima complessiva di 500.000 euro annui a decorrere dal 2025. Per i compensi del contingente di esperti, nonché dei membri del Consiglio tecnico-scientifico, è autorizzata la spesa di 800.000 euro annui a decorrere dal 2025, da intendersi quale limite complessivo di spesa. Ai summenzionati soggetti non spettano ulteriori compensi o emolumenti comunque denominati (comma 5). Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2.346.769 euro per l'anno 2025 e a 3.293.534 euro annui a decorrere dall'anno 2026⁸², si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero dell'economia e delle finanze (comma 6).

La proposta emendativa riferita alla formulazione originaria della norma - ossia l'articolo aggiuntivo 17.02 del Governo - è corredata di **relazione tecnica**, ma non di **prospetto riepilogativo degli effetti finanziari**.

In particolare, la relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e, con riguardo al **comma 2**, precisa che esso, limitandosi ad elencare le competenze attribuite alla Cabina di regia, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La relazione tecnica evidenzia altresì in talune tabelle, il cui contenuto viene sintetizzato a seguire, i dati e i parametri di quantificazione degli oneri recati dall'articolo (euro 1.772.551 per il 2025 ed euro 2.245.100 annui a decorrere dal 2026).

⁸² Si ricorda che la formulazione originaria del presente articolo, quale risultante dalla proposta emendativa del Governo 17.02, poi subemendata, era pari a euro 1.772.551 per il 2025 e a euro 2.245.100 annui a decorrere dal 2026.

(euro)

Struttura di supporto	Unità	Trattamento individuale	Onere 2025 (decorrenza 1° luglio)	Onere a regime dal 2026
Dirigente I fascia	1	289.186,25	144.594	289.187
Dirigente II fascia	2	185.997,48	185.998	371.995
Funzionari	5	56.783,48	141.959	283.918
Totale spese dirigenti e funzionari (comma 3)	8		472.551	945.100
Esperti e CTS			800.000	800.000
Funzionamento			500.000	500.000
Oneri Totali			1.772.551	2.245.100

Si evidenzia che la relazione tecnica nella quantificazione dell'onere retributivo complessivo, relativo alle posizioni dirigenziali, tiene conto di: voce stipendiale (CCNL 2019-2021); retribuzione di posizione fissa, retribuzione di posizione variabile; retribuzione di risultato medio; oneri riflessi fiscali e contributivi pari al 38,38 %; incremento contrattuale CCNL 2022-2024 del 5,78 %; incremento contrattuale CCNL 2025-2027 del 5,4 %. In merito alla quantificazione dell'onere retributivo relativo al personale non dirigenziale (funzionari), si è tenuto, altresì, conto di: voce stipendiale (CCNL 2022-2024); tredicesima; indennità d'amministrazione; trattamento accessorio; oneri riflessi fiscali e contributivi pari al 38,38 %; incremento contrattuale CCNL 2025-2027 del 5,4 %.

Si evidenzia che il sub emendamento, approvato dalla Commissione di merito, non è corredato di relazione tecnica.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame istituisce presso il Ministero dell'economia la Cabina di regia per il coordinamento strategico e la definizione di politiche e direttive in materia di mercato dei capitali. Ai componenti della Cabina di regia (vertici ministeriali ed altri soggetti pubblici) e ai partecipanti ai suoi lavori (rappresentanti di specifici interessi) non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati (comma 1). Per il supporto alla Cabina di regia è istituita una struttura tecnica composta da 1 dirigente generale, 2 dirigenti non generali e 20 unità di personale non dirigente dell'Area funzionari (5 nel testo originario dell'emendamento). Di tale personale cinque unità sono individuate tra i ruoli del Ministero dell'economia ovvero, con trattamento economico complessivo a carico dell'amministrazione di destinazione, tra il personale di altre amministrazioni pubbliche mediante, tra l'altro, il suo collocamento in posizione di fuori ruolo nonché tra il personale della Guardia di Finanza. Mediante convenzioni non onerose per il Ministero dell'economia, tale personale può essere tratto anche da società a partecipazione pubblica nonché attingendo a specifico personale in regime di diritto pubblico individuato dalla norma. La dotazione organica del Ministero dell'economia è corrispondentemente incrementata e all'atto del collocamento fuori ruolo del predetto personale, è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di

provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 472.551 per il 2025 e di euro 945.100 annui a decorrere dal 2026 (comma 3).

In merito, la relazione tecnica fornisce i dati di quantificazione degli oneri retributivi relativi al personale dirigente e non dirigente (5 unità in prestito) della struttura di supporto, evidenziando, in particolare, che conformemente al dettato della norma, questi sono determinati con riguardo al trattamento complessivo comprensivo, pertanto, delle rispettive componenti fondamentali e accessorie. Al riguardo, sulla base di tali elementi e parametri, non si formulano osservazioni.

Si evidenzia, per altro, che per effetto di un sub emendamento, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assumere a tempo determinato (per tre anni rinnovabili) ulteriori 15 unità di personale, di cui cinque da inquadrare nell'Area degli assistenti, cinque nell'Area dei funzionari e cinque nell'Area delle elevate professionalità. A copertura dei relativi oneri, viene, altresì, autorizzata la spesa di euro 574.218 per l'anno 2025 e di euro 1.048.434 annui a decorrere dall'anno 2026.

In proposito, appare necessario, da un lato, acquisire i dati sottostanti la quantificazione dell'onere indicato, dall'altro, chiarire se tale onere sia comprensivo anche delle spese relative alle procedure concorsuali.

Alla struttura tecnica è assegnato, inoltre, un contingente di esperti e può essere istituito un Consiglio tecnico-scientifico i cui componenti sono scelti tra magistrati, avvocati dello Stato, docenti universitari e tra soggetti anche estranei alla pubblica amministrazione. I compensi e la durata dei relativi incarichi (rinnovabili) sono fissati con il decreto di nomina a valere e nei limiti della spesa a tal fine autorizzata dal comma 5. Le funzioni di segreteria del Consiglio sono svolte dalla struttura tecnica (comma 4). Per le spese di funzionamento, per l'acquisizione di beni e servizi strumentali alle attività della Cabina di regia, nonché ai fini della stipula di convenzioni è autorizzata la spesa massima complessiva di 500.000 euro annui a decorrere dal 2025. Per i compensi degli esperti e dei membri del Consiglio tecnico-scientifico è autorizzata la spesa di 800.000 euro annui a decorrere dal 2025. Ai summenzionati soggetti non spettano ulteriori compensi o emolumenti comunque denominati (comma 5). Gli oneri complessivi derivanti dal presente articolo sono pari a 2.346.769 euro per l'anno 2025 e a 3.293.534 euro annui a decorrere dall'anno 2026⁸³(comma 6).

⁸³ Gli oneri complessivi derivanti dall'articolo originario, poi subemendato, invece erano quantificati in euro 1.772.551 per il 2025 e in euro 2.245.100 annui a decorrere dal 2026.

Con riguardo agli oneri di funzionamento, a quelli relativi all'acquisizione di beni e servizi e alla stipula di convenzioni e a quelli dei compensi degli esperti e dei membri del Consiglio tecnico-scientifico, non si formulano osservazioni essendo tali oneri limitati dall'entità delle risorse a tal fine specificamente autorizzate dal comma 5.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 6 dell'articolo 17-*ter* prevede agli oneri derivanti dall'attuazione del medesimo articolo, pari a 2.346.769 euro per l'anno 2025 e a 3.293.534 euro annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, giacché il predetto accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche considerando le ulteriori riduzioni operate da altre disposizioni del presente provvedimento, come modificato nel corso dell'esame in sede referente.

ARTICOLO 17-*quater*

Misure urgenti per il potenziamento e la funzionalità del Ministero della giustizia

Normativa vigente. L'articolo 1, comma 135, della legge n. 207 del 2024 autorizza, a decorrere dal 1° luglio 2026, il Ministero della giustizia a stabilizzare nei propri ruoli i dipendenti assunti a tempo determinato ai sensi degli articoli 11, comma 1, primo periodo, e 13 del decreto-legge n. 80 del 2021, che hanno lavorato per almeno ventiquattro mesi continuativi nella qualifica ricoperta e risultano in servizio alla data del 30 giugno 2026, previa selezione comparativa sulla base dei distretti territoriali e degli uffici centrali, con possibilità di scorrimento tra i distretti, nei limiti di un contingente massimo di 2.600 unità nell'area dei funzionari e di 400 unità nell'area degli assistenti previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - comparto Funzioni centrali. A tal fine, è, altresì, autorizzata la spesa di 68.176.819 euro per l'anno 2026 e di 136.353.638 euro annui a decorrere dall'anno 2027.

Le norme, finalizzate ad assicurare⁸⁴ lo scorrimento delle graduatorie in corso di validità per l'integrale copertura dei posti previsti dalla Missione 1, Componente 1, Investimento 1.8, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), modificando l'articolo 1, comma 135, della legge n. 207 del 2024, prevedono che:

⁸⁴ Nell'ambito di una più ampia prospettiva di stabilizzazione del personale dell'ufficio per il processo, come consentita dal Piano strutturale di bilancio di medio termine per gli anni 2025-2029.

- le stabilizzazioni del Ministero della giustizia, ivi previste, possano riguardare i dipendenti con almeno dodici mesi continuativi nella qualifica ricoperta, in luogo dei ventiquattro attualmente previsti [comma 1, lettera *a*)];
- le citate assunzioni avvengano dal 1° luglio 2026 e che la dotazione organica del personale del comparto Funzioni centrali, area dei funzionari, del Ministero della giustizia, organizzazione giudiziaria, sia aumentata di 2.600 unità nell'area dei funzionari e di 400 unità nell'area degli assistenti.

Completata la procedura di stabilizzazione, le graduatorie sono rese disponibili anche per lo scorrimento da parte di altre pubbliche amministrazioni [comma 1, lettera *b*)];

- per l'espletamento delle procedure selettive, sia autorizzata una spesa di euro 800.000 per l'anno 2025 cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero della giustizia [comma 1, lettera *d*)].

Per i medesimi fini, la riduzione della permanenza nella qualifica è ridotta, da ventiquattro a dodici mesi, anche con riferimento alle stabilizzazioni del medesimo Ministero della giustizia autorizzate dall'articolo 16-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021 (comma 2).

Si dispone, altresì, che, in deroga al termine di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 202 del 2024, che, a decorrere dall'anno 2025, fissa la validità delle facoltà assunzionali delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie e degli enti pubblici non economici autorizzate per un periodo non superiore a tre anni, le facoltà assunzionali dell'amministrazione giudiziaria⁸⁵, sono utilizzabili fino al 31 dicembre 2026 (comma 3).

Infine, allo scopo di garantire la piena funzionalità dell'amministrazione penitenziaria nonché il necessario supporto alla gestione del Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria⁸⁶, viene previsto che, fino al 31 dicembre 2026, ai concorsi pubblici banditi per il reclutamento del personale dell'amministrazione penitenziaria non si applicano le disposizioni in materia di graduatorie di cui all'articolo 35, comma 5-*ter*, quarto periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001⁸⁷, che prevedono che siano considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale dopo l'ultimo candidato vincitore, in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso. (comma 4).

La proposta emendativa che ha introdotto le norme in esame non è corredata di **prospetto riepilogativo degli effetti finanziari** né di **relazione tecnica**.

⁸⁵ Compresa le procedure di reclutamento straordinarie di cui all'articolo 1, comma 860, della legge n. 178 del 2020, all'articolo 1, comma 27, della legge n. 134 del 2021, all'articolo 1, comma 868, della legge n. 197 del 2022, all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge n. 75 del 2023.

⁸⁶ Di cui all'articolo 4-*bis* del decreto-legge n. 92 del 2024.

⁸⁷

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame, modificando l'articolo 1, comma 135, della legge n. 207 del 2024, prevedono una riduzione, da 24 a 12 mesi continuativi, della permanenza nella qualifica richiesta ai fini delle stabilizzazioni effettuate dal Ministero della giustizia previste dal citato comma⁸⁸. Ai fini delle richiamate stabilizzazioni, già previste e finanziate a legislazione vigente, si prevede un aumento della dotazione organica del Ministero della giustizia (2.600 unità nell'area dei funzionari e di 400 unità nell'area degli assistenti) e si autorizza, altresì, una spesa di euro 800.000 per l'anno 2025 per l'espletamento delle relative procedure selettive (comma 1).

Si dispone, inoltre, che, in deroga alla normativa vigente, le facoltà assunzionali dell'amministrazione giudiziaria⁸⁹, sono utilizzabili fino al 31 dicembre 2026 (comma 3).

Viene, infine, previsto che, fino al 31 dicembre 2026, ai concorsi pubblici banditi per il reclutamento del personale dell'amministrazione penitenziaria non si applicano le disposizioni che limitano l'assunzione degli idonei non vincitori di concorso di cui all'articolo 35, comma 5-ter, quarto periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (comma 4).

Al riguardo, con riferimento all'autorizzazione di spesa concernete le procedure selettive, sebbene l'onere sia configurabile come limite massimo di spesa, appare necessario acquisire i dati sottostanti la quantificazione in esame.

Non si hanno, invece, osservazioni sulle restanti disposizioni atteso il carattere ordinamentale delle stesse.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che la lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 17-bis, nel modificare l'articolo 1, comma 135, della legge n. 207 del 2024, provvede agli oneri derivanti dallo svolgimento delle procedure selettive di cui al medesimo comma 135, pari a 800.000 euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, di competenza del Ministero della

⁸⁸ Per i medesimi fini, la riduzione della permanenza nella qualifica è ridotta, da ventiquattro a dodici mesi, anche con riferimento alle stabilizzazioni del medesimo Ministero della giustizia autorizzate dall'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021 (comma 2).

⁸⁹ Compresa le procedure di reclutamento straordinarie di cui all'articolo 1, comma 860, della legge n. 178 del 2020, all'articolo 1, comma 27, della legge n. 134 del 2021, all'articolo 1, comma 868, della legge n. 197 del 2022, all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge n. 75 del 2023.

giustizia. Al riguardo, non si formulano osservazioni, giacché il predetto accantonamento reca le occorrenti disponibilità.

ARTICOLO 19, comma 2-bis

Progetto *Marine Ecosystem Restoration* (MER)

Le norme, al fine di assicurare la piena ed effettiva operatività e sostenibilità della Missione 2, Componente 4, Investimento 3.5, del PNRR⁹⁰ – Progetto *Marine Ecosystem Restoration* (MER), autorizzano una spesa pari a 6 milioni di euro per l'anno 2025 in favore dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), per il potenziamento delle attività di monitoraggio, di caratterizzazione dell'ambiente marino e di mappatura dei fondali marini, mediante l'impiego di mezzi navali appartenenti al medesimo istituto, con particolare riferimento all'esplorazione per il reperimento di risorse geominerarie, all'identificazione di risorse geotermiche e ai procedimenti di compatibilità ambientale e di autorizzazione alla realizzazione e alla gestione di infrastrutture sottomarine di trasmissione di dati e di trasporto di energia. Gli oneri derivanti da tale previsione sono indicati pari a 6 milioni di euro per l'anno 2025 e agli stessi si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

La proposta emendativa che ha introdotto le norme in esame non è corredata di **prospetto riepilogativo degli effetti finanziari** né di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si osserva preliminarmente che le disposizioni in esame, al fine di assicurare piene ed effettive operatività e sostenibilità della Missione 2, Componente 4, Investimento 3.5, del PNRR – Progetto *Marine Ecosystem Restoration* (MER), autorizzano una spesa pari a 6 milioni di euro per l'anno 2025 in favore dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), per il potenziamento delle attività di monitoraggio, di caratterizzazione dell'ambiente marino e di mappatura dei fondali marini, mediante l'impiego di mezzi navali appartenenti al medesimo Istituto.

⁹⁰ Missione 2 (Rivoluzione verde e transizione ecologica), Componente 4 (Tutela del territorio e della risorsa idrica) Investimento 3.5 (Ripristino e tutela dei fondali e degli habitat marini). L'investimento prevede la realizzazione ed il completamento di azioni su larga scala per il ripristino e la tutela dei fondali e degli *habitat* marini, finalizzate a invertire l'attuale tendenza al degrado di tali ecosistemi, per un importo complessivo pari a 400 milioni di euro.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, posto che l'autorizzazione di spesa prevista rappresenta un limite massimo di spesa e che l'Istituto provvede alle predette attività mediante l'impiego di mezzi navali ad esso appartenenti.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 2-*bis* dell'articolo 19 provvede agli oneri derivanti dalla sua attuazione, pari 6 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Al riguardo, non si formulano osservazioni, giacché il predetto accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche considerando le ulteriori riduzioni operate da altre disposizioni del presente provvedimento, come modificato nel corso dell'esame in sede referente.

ARTICOLO 19, comma 4-*bis*

Trasferimento delle disponibilità residue del Fondo per la promozione della ricerca, il trasferimento tecnologico e la formazione universitaria nelle regioni interessate dagli eventi sismici del 2016

Normativa vigente. L'articolo 1, comma 194, della legge n. 178 del 2020 al fine di promuovere la ricerca, il trasferimento tecnologico e la formazione universitaria in ognuna delle regioni Lazio, Abruzzo, Umbria e Marche interessate dagli eventi sismici del 2016, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione, per il sostegno alla creazione o al potenziamento di centri di ricerca, al trasferimento tecnologico e all'ampliamento dell'offerta formativa universitaria, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 per ognuna delle suddette regioni. Il fondo è ripartito, con decreto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce termini, criteri e modalità di accesso e rendicontazione, tra i centri di ricerca e le università esistenti nel territorio delle citate regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2016, selezionati a seguito di apposito bando da parte dell'Agenzia per la coesione territoriale. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - periodo di programmazione 2021-2027.

La norma dispone il trasferimento delle disponibilità residue del Fondo per la promozione della ricerca, il trasferimento tecnologico e la formazione universitaria nelle regioni interessate dagli eventi sismici del 2016 alla contabilità speciale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori interessati dai medesimi eventi sismici.

La proposta emendativa che ha introdotto le norme in esame non è corredata di **prospetto riepilogativo degli effetti finanziari** né di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame dispone il trasferimento delle disponibilità residue del Fondo per la promozione della ricerca, il trasferimento tecnologico e la formazione universitaria nelle regioni interessate dagli eventi sismici del 2016, alla contabilità speciale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle medesime regioni. Al riguardo, appare necessario che il Governo assicuri che la riallocazione delle risorse disponibili prevista dalla norma in oggetto non determini effetti peggiorativi, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, rispetto alle previsioni di spesa a legislazione vigente.

ARTICOLO 20, commi da 2-bis a 2-sexies

Istituzione della Struttura nazionale di supporto per i piani urbani della mobilità sostenibile (PUMS) e altre disposizioni in materia di assunzioni presso il Ministero dei trasporti

La norma istituisce, presso il Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la Struttura nazionale di supporto per i Piani urbani della mobilità sostenibile (PUMS), quale punto di contatto nazionale ai sensi dell'articolo 41, par. 4, del reg. (UE) 2024/1679. La Struttura è diretta da un dirigente di livello non generale, che coordina 12 unità di personale da assumere a tempo indeterminato (8 nell'Area funzionari e 4 nell'Area assistenti) a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente del medesimo ministero. Viene conseguentemente incrementata la dotazione organica dirigenziale del ministero è incrementata di 1 unità dirigenziale non generale. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato, a tal fine, a conferire un incarico di livello dirigenziale non generale, anche ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (a tempo determinato anche a soggetti esterni alla PA) e in deroga ai limiti percentuali ivi previsti (8 per cento della dotazione organica dei dirigenti di II fascia). La Struttura può avvalersi di un numero massimo di 5 esperti, cui compete un compenso massimo annuo pari a euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. Per l'attuazione del comma in esame è autorizzata la spesa di euro 76.240 per il 2025 e di euro 152.479 annui a decorrere dal 2026 per gli oneri assunzionali nonché di euro 125.000 per il 2025 e di euro 250.000 annui a decorrere dal 2026 per i compensi spettanti agli esperti. Sono altresì autorizzate le spese per il funzionamento della Struttura nel limite di euro 17.080 per il 2025 e di euro 171 annui a decorrere dal 2026, le spese per trasferte e missioni del personale della medesima Struttura nel limite di euro

9.000 per il 2025 e di euro 18.000 annui a decorrere dal 2026, nonché le spese per l'erogazione dei buoni pasto nel limite di euro 742 per il 2025 e di euro 1.483 annui a decorrere dal 2026 (comma 2-*bis*).

È, inoltre, autorizzato l'incremento della dotazione organica del medesimo Ministero, di cui al DPCM 30 ottobre 2023, n. 186, con l'aggiunta di 2 posizioni di dirigente generale da destinare al Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative per l'istituzione di 2 ulteriori uffici dei provveditorati interregionali per le opere pubbliche. A tal fine sono autorizzate la spesa di euro 307.431 per il 2025 e di euro 614.861 annui a decorrere dal 2026 per gli oneri assunzionali e la spesa di euro 34.160 per il 2025 e di euro 342 annui a decorrere dal 2026 per il funzionamento, nonché la spesa di euro 1.483 per il 2025 e di euro 2.966 annui a decorrere dal 2026 per l'erogazione dei buoni pasto (comma 2-*ter*).

Per le medesime finalità di cui al comma 2-*ter*, il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è incrementato di ulteriori 2 unità dirigenziali non generali. Conseguentemente, il Ministero è autorizzato a conferire due incarichi dirigenziali non generali, anche ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto n. 165 del 2001 e in deroga ai limiti percentuali ivi previsti. Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 138.207 per il 2025 e di euro 276.413 annui a decorrere dal 2026 per gli oneri assunzionali nonché di euro 1.483 per il 2025 e di euro 2.966 annui a decorrere dal 2026 per l'erogazione dei buoni pasto (comma 2-*quater*). Il regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è adeguato con il recepimento delle disposizioni di cui ai commi 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater*. Le corrispondenti modifiche sono adottate entro il 31 dicembre 2025 con le modalità (comma 2-*quinqies*).

Gli oneri derivanti dai commi 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater*, sono indicati complessivamente pari a euro 710.826 per il 2025 e a euro 1.319.681 annui a decorrere dal 2026, e agli stessi si provvede ai sensi della medesima disposizione (comma 2-*sexies*).

La proposta emendativa che ha introdotto le norme in esame non è corredata di **prospetto riepilogativo degli effetti finanziari** né di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame, istituisce, presso il Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la Struttura nazionale di supporto per i Piani urbani della mobilità sostenibile (PUMS). La Struttura è diretta da un dirigente generale, con incarico conferibile anche a tempo determinato a soggetti esterni alla PA, che coordina 12 unità di personale da assumere a tempo indeterminato (8 nell'Area funzionari e 4 nell'Area assistenti) a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente del medesimo Ministero. Viene conseguentemente incrementata la dotazione

organica dirigenziale del Ministero di 1 unità dirigenziale non generale. La Struttura può avvalersi di un numero massimo di 5 esperti, con compenso massimo annuo pari a euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. La norma prevede a tal fine specifiche autorizzazioni di spesa (comma *2-bis*).

Il comma *2-bis*, in particolare, autorizza la spesa di euro 76.240 per il 2025 e di euro 152.479 annui a decorrere dal 2026 per gli oneri assunzionali nonché di euro 125.000 per il 2025 e di euro 250.000 annui a decorrere dal 2026 per i compensi spettanti agli esperti. Sono altresì autorizzate le spese per il funzionamento della Struttura nel limite di euro 17.080 per il 2025 e di euro 171 annui a decorrere dal 2026, le spese per trasferte e missioni del personale della medesima Struttura nel limite di euro 9.000 per il 2025 e di euro 18.000 annui a decorrere dal 2026, nonché le spese per l'erogazione dei buoni pasto nel limite di euro 742 per il 2025 e di euro 1.483 annui a decorrere dal 2026 (comma *2-bis*).

Viene, altresì, incrementata la dotazione organica del medesimo Ministero di 2 posizioni di dirigente generale per l'istituzione di 2 ulteriori uffici dei provveditorati interregionali per le opere pubbliche. La norma provvede agli oneri recati dalla disposizione con specifiche autorizzazioni di spesa (comma *2-ter*).

Il comma *2-ter*, nello specifico autorizza le spese di euro 307.431 per il 2025 e di euro 614.861 annui a decorrere dal 2026 per gli oneri assunzionali e la spesa di euro 34.160 per il 2025 e di euro 342 annui a decorrere dal 2026 per il funzionamento, nonché la spesa di euro 1.483 per il 2025 e di euro 2.966 annui a decorrere dal 2026 per l'erogazione dei buoni pasto.

Per le medesime finalità di cui al comma *2-ter*, il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è incrementato di ulteriori 2 unità dirigenziali non generali. Conseguentemente, il Ministero è autorizzato a conferire, anche a tempo determinato a soggetti esterni alla PA, due incarichi dirigenziali non generali. La norma provvede, anche in tal caso, agli oneri recati dalla disposizione con specifiche autorizzazioni di spesa (comma *2-quater*)

Ai fini dell'attuazione del presente comma, in particolare, è autorizzata la spesa di euro 138.207 per il 2025 e di euro 276.413 annui a decorrere dal 2026 per gli oneri assunzionali nonché di euro 1.483 per il 2025 e di euro 2.966 annui a decorrere dal 2026 per l'erogazione dei buoni pasto.

Gli oneri derivanti dai commi *2-bis*, *2-ter* e *2-quater*, sono indicati complessivamente pari a euro 710.826 per il 2025 e a euro 1.319.681 annui a decorrere dal 2026, e agli stessi si provvede ai sensi della medesima disposizione (comma *2-sexies*).

Premesso che, con riguardo alle assunzioni di personale non dirigenziale di cui al comma *2-bis*, sarebbe opportuno inserire nel testo la prescrizione di un corrispondente aggiornamento delle

relative dotazioni organiche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, come per altro previsto con riguardo alla posizione dirigenziale istituita dalla medesima norma, si chiede fornire i dati e i parametri sottostanti la determinazione degli importi delle spese autorizzate dalle disposizioni in esame.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 2-*sexies* dell'articolo 20 provvede agli oneri derivanti dai commi 2-*bis*, 2-*quater* e 2-*quinquies* del medesimo articolo, pari complessivamente a 710.826 euro per l'anno 2025 e a 1.319.681 euro annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Al riguardo, non si formulano osservazioni, giacché il predetto accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche considerando le ulteriori riduzioni operate da altre disposizioni del presente provvedimento, come modificato nel corso dell'esame in sede referente.

ARTICOLO 20, commi 2-*septies* e 2-*octies*

Disposizioni concernenti l'Unità di missione PNRR operante presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

La norma attribuisce all'Unità di missione per il PNRR del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti facoltà assunzionali straordinarie per un totale di 2 dirigenti non generali con incarico a tempo determinato fino al 31 dicembre 2026. Inoltre, il contingente di esperti di cui il Ministero in riferimento può avvalersi ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto-legge n. 80 del 2021 è incrementato di 4 ulteriori unità fino al 31 dicembre 2026.

L'articolo 7, comma 4, del decreto legge n. 80 del 2020 prevede che, al fine di assicurare l'attuazione degli interventi del PNRR, le amministrazioni coinvolte individuate dalla disposizione possono avvalersi di un contingente di esperti per un importo massimo di 50.000 euro lordi annui per singolo incarico.

A tal fine è autorizzata la spesa di euro 152.479 per il 2025 e di euro 304.958 per il 2026 per gli oneri assunzionali, di euro 100.000 per il 2025 e di euro 200.000 per il 2026 per i compensi spettanti agli esperti nonché di euro 1.483 per il 2025 e di euro 2.966 per il 2026 per l'erogazione dei buoni pasto (comma 2-*septies*).

L'Unità di missione per il PNRR del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzata a utilizzare le risorse residue di cui all'articolo 35-*bis*, comma 1-*bis*, primo periodo, del decreto-legge

n. 115 del 2022 a copertura degli oneri derivanti dal conferimento degli incarichi di unità di personale dirigenziale e di esperti di cui al comma 2-*septies* del presente articolo (comma 2-*octies*).

L'articolo 35-bis, del decreto-legge n. 115 del 2022 prevede che le amministrazioni assegnatarie del personale in servizio a tempo determinato per l'attuazione del PNRR possono procedere, a decorrere dal 1° marzo 2023, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale in possesso di specifici requisiti. Le assunzioni sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente (comma 1). Le risorse non utilizzate per l'assunzione di personale a tempo determinato negli anni dal 2023 al 2026 sono destinate alle attività di assistenza tecnica finalizzate all'efficace attuazione degli interventi PNRR di competenza di ciascuna amministrazione. Gli oneri derivanti dalla disposizione ai fini della compensazione degli effetti dalla stessa determinati sui saldi di indebitamento e fabbisogno, sono indicati pari a euro 12.949.000 annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 (comma 1-*bis*).

La proposta emendativa che ha introdotto le norme in esame non è corredata di **prospetto riepilogativo degli effetti finanziari** né di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame dispone l'assunzione a tempo determinato (fino al 31 dicembre 2026) presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di 2 dirigenti non generali ed incrementa di 4 unità fino al 31 dicembre 2026 il contingente di esperti di cui il Ministero può avvalersi, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto-legge n. 80 del 2021 per l'attuazione del PNRR. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 152.479 per il 2025 e di euro 304.958 per il 2026 per gli oneri assunzionali, di euro 100.000 per il 2025 e di euro 200.000 per il 2026 per i compensi spettanti agli esperti nonché di euro 1.483 per il 2025 e di euro 2.966 per il 2026 per l'erogazione dei buoni pasto (comma 2-*septies*). A copertura dei suddetti oneri si dispone l'utilizzo delle risorse residue di cui all'articolo 35-*bis*, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 115 del 2022 (comma 2-*octies*).

Al riguardo, appare necessario acquisire i dati sottostanti la determinazione dei suddetti oneri, ad esclusione di quelli relativi ai quattro esperti che sono agevolmente ricostruibili, posto che la richiamata norma del decreto-legge n. 80 del 2020 attribuisce agli stessi un compenso annuo di euro 50.000.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 2-*octies* dell'articolo 20 fa fronte agli oneri derivanti dal conferimento degli incarichi di unità di personale dirigenziale e di esperti di cui al precedente comma 2-*septies*, complessivamente pari a 253.962 euro per l'anno

2025 e a 507.924 euro per l'anno 2026, attraverso un meccanismo in forza del quale l'Unità di missione per il PNRR presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzata a utilizzare le risorse residue di cui all'articolo 35-*bis*, comma 1-*bis*, primo periodo, del decreto-legge n. 115 del 2022.

Al riguardo, si fa presente che tale ultima disposizione ha stabilito che le risorse non utilizzate per l'assunzione di personale a tempo determinato in attuazione del precedente comma 1 dello stesso articolo 35-*bis* negli anni dal 2023 al 2026 siano destinate alle attività di assistenza tecnica finalizzate all'efficace attuazione degli interventi PNRR di competenza di ciascuna amministrazione.

In particolare, si rammenta che il predetto comma 1 dell'articolo 35-*bis* del decreto-legge n. 115 del 2022 consente la stabilizzazione da parte delle amministrazioni centrali dello Stato titolari di progetti previsti dal PNRR, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica e a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente, del personale non dirigenziale in precedenza assunto a tempo determinato presso le medesime amministrazioni per la realizzazione dei predetti progetti⁹¹.

Con riferimento agli effetti finanziari di cui al citato comma 1-*bis*, si segnala che il secondo periodo del predetto comma provvede alla compensazione dei relativi effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 10.791.000 euro per l'anno 2023 e a 12.949.000 euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Tanto premesso, nel rilevare che la disposizione in commento non appare configurabile alla stregua di una riduzione di un'autorizzazione di spesa, facendo riferimento a risorse di bilancio che risultano nella disponibilità dell'amministrazione di riferimento, si segnala l'esigenza di acquisire dal Governo elementi di informazione in ordine alla consistenza delle risorse residue di cui trattasi nella titolarità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di verificarne la congruità rispetto agli oneri oggetto di copertura finanziaria.

ARTICOLO 20, commi 2-*novies* e 2-*decies*

Disposizioni in materia di interoperabilità di Banche dati su motorizzazione e trasporti

La norma demanda all'adozione di un regolamento la disciplina delle modalità di accesso delle pubbliche amministrazioni alle informazioni contenute nella banca dati della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti⁹² al fine di assicurarne

⁹¹ Tale reclutamento di personale è stato disposto dall'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021.

⁹² Di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 634 del 1994.

l'interoperabilità con la Piattaforma Digitale Nazionale Dati e di assicurare l'accesso a servizi ed elaborazioni di dati non disponibili nella citata Piattaforma, previa stipulazione, a titolo oneroso, di apposita convenzione con la Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (comma 2-*novies*). Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione delle disposizioni del comma 2-*novies* nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 2-*decies*).

La proposta emendativa che ha introdotto le norme in esame non è corredata di **prospetto riepilogativo degli effetti finanziari** né di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame demanda all'adozione di un regolamento la disciplina di modalità tecniche per garantire l'accesso delle pubbliche amministrazioni alle informazioni contenute nella banca dati della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero dei trasporti nonché l'interoperabilità di tale strumento con la Piattaforma Digitale Nazionale Dati, precisando che, in caso di accesso a servizi ed elaborazioni di dati non disponibili nella citata Piattaforma, si provveda, previa stipulazione, a titolo oneroso, di apposita convenzione con la Direzione generale per la motorizzazione del Ministero dei trasporti (comma 2-*novies*). Le amministrazioni competenti attuano le disposizioni in riferimento nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 2-*decies*).

Al riguardo appare opportuno acquisire elementi di informazione che consentano di verificare la possibilità da parte delle amministrazioni coinvolte di poter stipulare le summenzionate convenzioni onerose nel rispetto della prevista clausola di invarianza finanziaria.

ARTICOLO 21, comma 2-*bis*

Stabilizzazione di personale non dirigente in servizio a tempo determinato presso il Dipartimento della protezione civile

La norma, introdotta dalla Commissione di merito, autorizza il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a valere sulle facoltà assunzionali della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile disponibili a legislazione vigente, a procedere alla stabilizzazione nel proprio ruolo speciale tecnico-

amministrativo⁹³ nella categoria A-F1, previa selezione comparativa e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta, dei dipendenti assunti a tempo determinato mediante utilizzo di graduatorie per l'assunzione di personale a tempo indeterminato⁹⁴ che hanno svolto la propria attività per almeno ventiquattro mesi continuativi nella predetta categoria e che risultano in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge (comma 2-*bis*).

La proposta emendativa che ha introdotto la norma in esame - ossia l'emendamento 21.3 del Governo - è corredata di **relazione tecnica**, ma non di **prospetto riepilogativo degli effetti finanziari**.

In particolare la relazione tecnica, ribadisce il contenuto della norma e precisa che essa è volta alla stabilizzazione di 3 unità di personale di categoria A-F1, già assunto a tempo determinato presso il Dipartimento mediante utilizzo di graduatorie per l'assunzione di personale a tempo indeterminato, e riferisce che la stessa non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, operando a valere sulle facoltà assunzionali già disponibili a legislazione vigente.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame autorizza il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a stabilizzare nella categoria A-F1, previa selezione comparativa e valutativa, unità di personale (tre, come precisato dalla relazione tecnica) già assunte a tempo determinato presso la stessa categoria ed in possesso di specifici requisiti individuati dalla medesima disposizione. Al riguardo, non si formulano osservazioni posto che la norma, come evidenziato anche dalla relazione tecnica a conferma della neutralità finanziaria della stessa, prevede espressamente che la summenzionata stabilizzazione venga effettuata a valere sulle facoltà assunzionali della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile disponibili a legislazione vigente.

⁹³ Di cui alla tabella B del DPCM 1° ottobre 2012.

⁹⁴ Ai sensi dell'articolo 50-*bis*, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016 e dell'articolo 1, comma 701, della legge n. 178 del 2020.

ARTICOLO 21-*bis*

Misure urgenti per l'attuazione dei processi di ricostruzione dei territori delle regioni Marche e Umbria colpiti dai terremoti del 2022 e del 2023 da parte del Commissario straordinario⁹⁵

Le norme modificano l'articolo 1, commi 677 e 678, della legge n. 207 del 2024 riguardanti gli eventi sismici che hanno colpito la regione Umbria e la regione Marche il 9 novembre 2022 e il 9 marzo 2023 ed inseriscono, altresì, il comma 678-*bis* alla medesima legge.

Nello specifico:

- vengono definiti in modo più puntuale i territori delle regioni colpiti dagli eventi sismici soggetti ai processi di ricostruzione pubblica [comma 1, lettera *a*)];
- si precisa che il Commissario straordinario provvede agli interventi necessari nei limiti delle risorse allo scopo disponibili a legislazione vigente [comma 1, lettera *b*)];
- sono ridefiniti i poteri con cui il Commissario straordinario provvede agli interventi [comma 1, lettera *b*)];
- si prevede che le disposizioni in relazione agli eventi sismici del richiamato articolo 1, commi 677 e 678, della legge n. 207 del 2024, possono estendersi, nei limiti delle risorse allo scopo disponibili a legislazione vigente, anche a immobili situati in comuni delle medesime regioni diversi da quanto indicato, su richiesta degli interessati che dimostrino il nesso di causalità diretto tra i danni verificatisi e gli eventi sismici occorsi il 9 novembre 2022 e il 9 marzo 2023 [comma 1, lettera *c*)].

La norma, introdotta nel corso dell'esame in sede referente, non è corredata di **prospetto riepilogativo** e di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame, intervenendo sui commi 677 e 678 dell'articolo 1 della legge n. 207 del 2024 ed inserendo altresì il comma 678-*bis* alla medesima legge, recano modifiche sull'attività del Commissario straordinario in relazione eventi sismici che hanno colpito la regione Umbria e la regione Marche il 9 novembre 2022 e il 9 marzo 2023.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, posto che gli interventi del Commissario straordinario avvengono nei limiti delle risorse allo scopo disponibili a legislazione vigente.

⁹⁵ Di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 3 del 2023.

ARTICOLO 21-ter

Contributi per programmi internazionali di ricerca sanitaria

La norma stabilisce che il Ministero dell'università e della ricerca parteciperà con un contributo ordinario di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, per l'acquisto delle apparecchiature e la gestione del programma scientifico, al progetto già finanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, di cui un importo di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 a favore del Consorzio CNCCS (Collezione nazionale di composti chimici e centro *screening*), nell'ambito dei programmi di collaborazione internazionale in merito alla promozione e all'innovazione della ricerca oncologica avanzata (comma 1).

Si rammenta che l'articolo 1, comma 392, della legge n. 207 del 2024 istituisce nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo, con una dotazione pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, per incentivare i programmi di *screening* e di prevenzione di malattie cardiovascolari e oncologiche organizzati dai datori di lavoro, comprese le relative campagne di formazione e informazione, nonché l'acquisizione di defibrillatori semiautomatici e automatici da parte delle imprese. Ai relativi oneri si provvede, ai sensi del comma 394 del medesimo articolo 1, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo in esame, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *d*), della legge 19 ottobre 1999, n. 370, relativa al Fondo integrativo speciale per la ricerca di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 (comma 2).

Si ricorda che tale Fondo, iscritto sul capitolo 7310 dello stato di previsione del Ministero università e della ricerca, reca una dotazione iniziale, nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, pari a 13.037.5275 euro per l'anno 2025, a 12.940.561 euro per l'anno 2026 e a 12.940.561 euro per l'anno 2027.⁹⁶

La proposta emendativa che ha introdotto le norme in esame non è corredata di **prospetto riepilogativo degli effetti finanziari** né di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che l'articolo in esame stabilisce che a decorrere dal 2025, il Ministero dell'università e della ricerca contribuirà con 4 milioni di euro annui al progetto già finanziato dalla legge n. 207 del 2024, per l'acquisto di apparecchiature e la gestione del programma scientifico, di cui un importo di 2 milioni di euro annui a favore del Consorzio CNCCS, nell'ambito dei programmi per la cooperazione internazionale per l'innovazione nella ricerca oncologica avanzata (comma 1). Agli oneri complessivi, pari a 4 milioni annui a decorrere

⁹⁶ Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 dicembre 2024, recante ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 dicembre 2024.

dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo integrativo speciale per la ricerca, di cui alla legge n. 370 del 1999 (comma 2).

Al riguardo, non si formulano osservazioni, considerato che l'onere derivante dalla norma appare limitato all'entità dello stanziamento.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 2 dell'articolo 21-*ter* fa fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del medesimo articolo, pari a 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *d*), della legge n. 370 del 1999, relativa al Fondo integrativo speciale per la ricerca di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 204 del 1998.

Al riguardo, si osserva che il predetto articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 204 del 1998 ha previsto l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del Fondo integrativo speciale per la ricerca, per il finanziamento di specifici interventi di particolare rilevanza strategica, indicati nel Programma nazionale per la ricerca e nei suoi aggiornamenti per il raggiungimento degli obiettivi generali, demandando ad un distinto provvedimento legislativo la determinazione delle risorse finanziarie aggiuntive agli ordinari stanziamenti per la ricerca e l'individuazione dei relativi mezzi di copertura.

L'articolo 10, comma 1, lettera *d*), della legge n. 370 del 1999 ha, pertanto, disposto un'autorizzazione di spesa pari a 40 miliardi di lire per l'anno 2000 e 50 miliardi di lire a decorrere dall'anno 2001, per il rifinanziamento del suddetto Fondo. Successivi interventi legislativi hanno proceduto alla rideterminazione di tale autorizzazione di spesa⁹⁷.

In tale quadro, si rammenta che il citato Fondo, iscritto sul capitolo 7310 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, reca, nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato,

⁹⁷ Si vedano, in particolare, le riduzioni disposte dall'articolo 1, comma 723, della legge n. 190 del 2014, per un ammontare pari a 4 milioni di euro per l'anno 2015, dall'articolo 1, comma 135, della legge n. 232 del 2016, per l'importo di 3 milioni di euro per l'anno 2017, a parziale copertura dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 134 del medesimo articolo 1, finalizzata all'avvio delle attività di progettazione propedeutiche alla realizzazione delle strutture per il trasferimento dei dipartimenti scientifici dell'Università degli studi di Milano, nell'ambito del progetto di valorizzazione dell'area utilizzata per l'EXPO 2015, e dall'articolo 1, commi 348 e 649, della legge n. 2015 del 2017, con cui è stata disposta, rispettivamente, una riduzione pari a 400.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 per l'attribuzione di un finanziamento alla Fondazione internazionale Trieste per il progresso e la libertà delle scienze ai fini della realizzazione del progetto ESOF 2020 Trieste e pari a 12 milioni di euro per l'anno 2018 per l'assegnazione all'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale di un finanziamento, per l'anno 2018, per l'acquisto di una nave quale infrastruttura di ricerca scientifica e di supporto alla base antartica.

una dotazione iniziale pari a 13.037.527 euro per l'anno 2025 e a 12.940.561 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

In proposito, si osserva che, con riferimento all'esercizio finanziario in corso, nell'ambito sopracitato capitolo 7310, da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, alla data del 17 aprile 2025 risultano disponibilità in misura pari a euro 13.888.222.

Ciò premesso, appare opportuno acquisire una conferma, da parte del Governo, in merito alla disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura degli oneri derivanti dalla disposizione in esame anche per le annualità successive al 2025, nonché una rassicurazione in ordine al fatto che il medesimo utilizzo non arrechi pregiudizio alla realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo.

ARTICOLO 21-*quater*

Disposizioni urgenti per il funzionamento della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie

Le norme, al fine di definire i procedimenti pendenti alla data del 31 dicembre 2024 davanti alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie⁹⁸, conclusi in primo grado con le sanzioni dell'avvertimento, della censura o della sospensione⁹⁹, prevedono la costituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di una sezione stralcio presso la medesima Commissione.

Tale sezione è composta da un presidente nominato tra i consiglieri di Stato, nonché da quattro rappresentanti, di cui due supplenti, indicati dalle Federazioni nazionali degli Ordini delle professioni sanitarie. La partecipazione alla sezione stralcio non dà diritto a compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati (comma 1).

Fatto salvo quanto esposto, viene, altresì, previsto che, al fine di allineare la disciplina della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie al complessivo riordino delle professioni sanitarie¹⁰⁰, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è emanato, con decreto del Presidente della Repubblica, il regolamento contenente la riforma complessiva della predetta Commissione (comma 2).

La norma, introdotta nel corso dell'esame in sede referente, non è corredata di **prospetto riepilogativo** e di **relazione tecnica**.

⁹⁸ Disciplinata dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 1946.

⁹⁹ Previste dal capo IV del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 221 del 1950.

¹⁰⁰ Di cui alla legge n. 3 del 2018.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame, al fine di definire i procedimenti pendenti davanti alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, prevedono la costituzione, di una sezione stralcio presso la medesima Commissione. Ai componenti della citata sezione (un presidente e quattro rappresentanti, di cui due supplenti) non sono riconosciuti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Viene altresì previsto che, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sia emanato, con decreto del Presidente della Repubblica, il regolamento contenente la riforma complessiva della predetta Commissione.

Al riguardo non si formulano osservazioni, considerato che ai componenti della istituenda sezione di stralcio della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie non sono riconosciuti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

ARTICOLO 21-*quinquies*

Misure urgenti per la prevenzione e il recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche

La norma istituisce nello stato di previsione del Ministero della salute, per l'anno 2025, un Fondo con una dotazione di euro 23.276.969 per la realizzazione di interventi relativi alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche, al fine di garantire l'accesso alle prestazioni di cura e riabilitazione dei pazienti delle comunità terapeutiche accreditate. Ai relativi oneri si provvede mediante riassegnazione, a valere sulle risorse residue della quota dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137 (comma 1).

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 105 del 2023 la quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, attribuita alla diretta gestione statale, riferita a scelte non espresse dai contribuenti, oggetto di ripartizione nell'anno 2023, è stata utilizzata prioritariamente per il finanziamento di interventi straordinari relativi al recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche, sulla base delle domande presentate dagli interessati entro il 31 ottobre 2023, e, per la parte eventualmente rimanente, in proporzione alle scelte espresse.

Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite con decreto del Ministro della salute tra le regioni, anche a statuto speciale, e le province autonome di Trento e di Bolzano in base alle quote di accesso al fabbisogno sanitario nazionale standard da ultimo disponibili, con vincolo di destinazione per l'erogazione, presso le comunità terapeutiche accreditate, di prestazioni di cura

e riabilitazione dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche, ulteriori rispetto a quelle rendicontate dalle medesime strutture nell'anno 2024 e già finanziate con le risorse del fabbisogno sanitario nazionale standard. Tali prestazioni sono oggetto di specifica rendicontazione al Ministero della salute da parte delle regioni e delle province autonome. La disposizione di cui al presente comma è approvata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (comma 2).

La proposta emendativa che ha introdotto le norme in esame non è corredata di **prospetto riepilogativo degli effetti finanziari** né di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che l'articolo in esame istituisce, per il 2025, un Fondo nello stato di previsione del Ministero della salute con una dotazione di 23.276.969 euro, destinato a interventi di prevenzione, cura e riabilitazione dalle tossicodipendenze e altre dipendenze patologiche, con particolare riferimento ai pazienti delle comunità terapeutiche accreditate. Ai relativi oneri si provvede mediante riassegnazione, a valere sulle risorse residue della quota dell'8 per mille dell'IRPEF a gestione statale, riferita a scelte non espresse dai contribuenti e prioritariamente destinata a interventi straordinari contro le dipendenze di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105 (comma 1). Il Fondo sarà ripartito con decreto ministeriale tra Regioni e Province autonome in base alle quote di accesso al fabbisogno sanitario nazionale, con vincolo di destinazione per prestazioni aggiuntive rispetto a quelle già finanziate nel 2024. Le prestazioni dovranno essere oggetto di specifica rendicontazione al Ministero della salute (comma 2).

In proposito, non si formulano osservazioni.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 1 dell'articolo 21-*quinquies* prevede agli oneri derivanti dall'istituzione nello stato di previsione del Ministero della salute di un Fondo per garantire l'accesso alle prestazioni di cura e riabilitazione dei pazienti delle comunità terapeutiche accreditate, pari a euro 23.276.969 per l'anno 2025, mediante riassegnazione al medesimo Ministero, a valere sulle risorse residue della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 105 del 2023.

Al riguardo, si ricorda che tale ultima disposizione ha stabilito che la quota dell'otto per mille dell'IRPEF attribuita alla diretta gestione statale, riferita a scelte non espresse dai contribuenti, oggetto di ripartizione nell'anno 2023, sia utilizzata prioritariamente per il finanziamento di interventi straordinari relativi al recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche, sulla base delle domande presentate dagli interessati entro il 31 ottobre 2023, e, per la parte eventualmente rimanente, in proporzione alle scelte espresse.

In proposito, si rammenta che, in occasione dell'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2023, concernente gli interventi relativi alla categoria «Recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche», di cui all'atto del Governo n. 232, presentato al Parlamento nella corrente legislatura, nella seduta del 3 dicembre 2024 della Commissione Bilancio della Camera dei deputati¹⁰¹ è stato evidenziato che l'importo della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per la quale i contribuenti non avevano espresso preferenze riguardo alla destinazione a una specifica categoria di intervento è risultata pari a 79.592.039,29 euro e che, al netto delle risorse destinate all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, pari a 15.918.407,86 euro, la quota residua, pari a 63.673.631,43 euro, era stata destinata, a seguito della delibera del Consiglio dei ministri del 7 agosto 2024, al finanziamento di interventi straordinari relativi alla nuova categoria «Recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche», introdotta dagli articoli 7 e 8 del citato decreto-legge n. 105 del 2023.

Nella medesima seduta è stato altresì precisato che, sulla base dell'istruttoria svolta dai competenti organismi operanti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, erano state accolte 33 istanze di accesso al contributo nell'ambito della citata categoria di interventi, per un importo complessivo di 10.396.662,14 euro e che, a seguito della ripartizione effettuata in favore dei progetti ammessi al finanziamento residuava l'importo di 53.276.969,29 euro, che, in quanto non esaurito dagli interventi ammessi al contributo e riferito a scelte non espresse dai contribuenti, sarebbe stato destinato con successiva deliberazione dal Consiglio dei ministri.

¹⁰¹ In tale seduta, sul citato atto del Governo n. 232 la Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole.

La disposizione non appare presentare profili problematici con riferimento a quanto previsto, su un piano generale, dall'articolo 17, comma 1.1, della legge n. 196 del 2009 in materia di contabilità pubblica, ai sensi del quale non possono essere utilizzate, per la copertura finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori oneri ovvero minori entrate, le risorse derivanti dalla quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche attribuita alla diretta gestione statale, né quelle derivanti dall'autorizzazione di spesa concernente la quota del cinque per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, che risultino effettivamente utilizzate sulla base delle scelte dei contribuenti.

Nel caso di specie, infatti, la destinazione delle somme residue della quota a diretta gestione statale riferita a scelte non espresse dai contribuenti avviene nell'ambito delle finalità previste in via generale dall'articolo 48 della legge n. 222 del 1985 e individua, in tale contesto, una modalità di assegnazione delle predette somme, analogamente a quanto previsto, dall'articolo 1, comma 172, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ai sensi del quale le risorse della quota a gestione statale dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni, relative all'edilizia scolastica sono destinate prioritariamente agli interventi di edilizia scolastica che si rendono necessari a seguito di eventi eccezionali e imprevedibili individuati annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, anche sulla base dei dati contenuti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica.

Ciò posto, appare necessario acquisire una conferma da parte del Governo circa l'effettiva sussistenza delle risorse di cui si prevede la riassegnazione ai sensi delle disposizioni in commento, nonché elementi di informazione in merito all'eventuale sussistenza di ulteriori risorse residue non esaurite dagli interventi ammessi al contributo.